



MEDIOBANCA

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Società per Azioni - Capitale versato Euro 443.583.088,50

Sede sociale in Milano - Piazzetta Enrico Cuccia, 1

Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano

Partita IVA 10536040966

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi: 00714490158

Iscritta all'Albo delle banche e dei gruppi bancari al n. 10631.0

Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca S.p.A.

Prospetto di Base

di

MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

relativo al Programma di emissione, offerta e/o quotazione di

Obbligazioni strutturate con opzioni digitali

Obbligazioni strutturate con opzione Call Europea

Redatto ai sensi della Deliberazione Consob 11971 del 14 maggio 1999 e del Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 Aprile 2004 recante modalità di applicazione della Direttiva 2003/71 CE così come modificati dalla Direttiva 2010/73 UE e dal Regolamento Delegato (UE) n. 486/2012 e n. 862/2012

Documento depositato presso la Consob in data 29 marzo 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0164235/19 del 28 marzo 2019

Il Prospetto di Base è composto dal Documento di Registrazione sull'Emittente (depositato presso la Consob in data 22 novembre 2018 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 482981/18 del 21 novembre 2018), come di volta in volta eventualmente supplementato, e da intendersi incorporato mediante riferimento ai sensi dell'art. 11 della Direttiva 2003/71/CE), dalla Nota di Sintesi e dalla Nota Informativa sugli strumenti finanziari. Il Prospetto di Base sarà integrato in occasione di ciascuna emissione dalle Condizioni Definitive, che saranno rese pubbliche, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Emittenti Consob, mediante pubblicazione sul sito dell'Emittente www.mediobanca.it ed eventualmente su quello del Responsabile del Collocamento e del/i Collocatore/i. Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono consultabili presso la sede dell'Emittente in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia, 1 e sul sito dell'Emittente www.mediobanca.it ed eventualmente su quello del Responsabile del Collocamento e del/i Collocatore/i.

La Borsa Italiana S.p.A. ha confermato il giudizio di ammissibilità alla quotazione ufficiale dei Prestiti Obbligazionari che saranno emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) gestito da Borsa Italiana con provvedimento n. LOL-002771 del 15 gennaio 2016.

L'adempimento della pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Pagina Bianca



Avvertenze per l'investitore

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare attentamente le informazioni contenute nel Prospetto di Base, nel Documento di Registrazione ivi incluso mediante riferimento e nei loro eventuali supplementi, ivi inclusi gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari offerti e/o quotati.

Per le informazioni di maggior dettaglio in relazione ai fattori di rischio, si rinvia al Capitolo 3 ("*Fattori di Rischio*") del Documento di Registrazione e al Capitolo 2 ("*Fattori di Rischio*") della Nota Informativa del Prospetto di Base.

In particolare, si richiama l'attenzione degli investitori su quanto di seguito indicato.

- ◆ Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. risulta esposta ai movimenti dei titoli governativi, ed in modo particolare dei titoli del debito pubblico italiani. Al 30 giugno 2018, l'esposizione complessiva in titoli di stato italiani risulta pari a 2,91 miliardi di euro (il 4% del totale attivo). Eventuali peggioramenti del differenziale di rendimento dei titoli di stato italiano rispetto agli altri titoli di stato europei di riferimento e eventuali azioni congiunte da parte delle principali Agenzie di rating, tali da comportare una valutazione del merito creditizio dello Stato Italiano inferiore al livello di investment grade, potrebbero avere impatti negativi sul valore del portafoglio della Banca nonché sui coefficienti patrimoniali e sulla posizione di liquidità della Banca. Per le informazioni di maggior dettaglio, si rinvia ai "Rischi connessi all'esposizione del Gruppo al debito sovrano".
- ◆ L'investimento nelle Obbligazioni comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove, nel corso della vita delle Obbligazioni, l'Emittente venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto (come definito dall'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015). In tali situazioni, la Banca d'Italia ha il potere di adottare alcune misure di risoluzione - tra cui il "bail-in" - ai fini della gestione della crisi della Banca. Nell'ipotesi in cui sia applicato lo strumento del "bail-in", l'investitore si troverebbe esposto al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento. La nuova disciplina in materia di crisi degli enti creditizi non consente più il ricorso a sostegni finanziari pubblici a favore della banca in difficoltà se non nei limiti e nelle condizioni previste a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di stato. Per le informazioni di maggior dettaglio, si rinvia ai Fattori di Rischio "*Rischio di credito per il sottoscrittore*" e "*Rischio connesso all'utilizzo del bail in*" del Capitolo 2 ("*Fattori di Rischio*") della Nota Informativa del Prospetto di Base.
- ◆ Le "*Obbligazioni a Tasso Variabile e Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) e Tasso Massimo (cap)*" e alle "*Obbligazioni a Tasso Misto (Fix To Floater o Floater to Fix) con eventuale Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap)*" che prevedano per le cedole variabili un Tasso Minimo (*floor*) e un Tasso Massimo (*cap*) non costante di anno in anno, sono caratterizzate da una complessità anche elevata e quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che esse comportano sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive, sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario. Per le informazioni di maggior dettaglio, si rinvia al Fattore di Rischio "*Rischio connesso alla complessità delle Obbligazioni*" nel Capitolo 2 ("*Fattori di Rischio*") della Nota Informativa del Prospetto di Base.
- ◆ Le Obbligazioni, sin dalla loro emissione, sono negoziate su mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ("MTF"), come indicato nelle Condizioni Definitive di ogni specifiche emissione. Nonostante l'Emittente si impegni altresì ad operare (o a



MEDIOBANCA

nominare un soggetto terzo che operi) come *market maker/liquidity provider/specialist* su tali mercati, l'investitore potrebbe comunque trovarsi nella difficoltà di rivendere prontamente le obbligazioni prima della loro scadenza naturale e potrebbe dover accettare un prezzo inferiore rispetto a quello atteso e ottenere un capitale inferiore rispetto a quello inizialmente investito. Per le informazioni di maggior dettaglio, si rinvia al Fattore di Rischio "*Rischio di liquidità*" del Capitolo 2 ("*Fattori di Rischio*") della Nota Informativa del Prospetto di Base.

- ◆ Le Obbligazioni potranno essere denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento per l'investitore (tipicamente l'Euro per l'investitore italiano). L'obbligazionista, pertanto, sarà esposto al rischio derivante dalle variazioni del rapporto di cambio. Per le informazioni di maggior dettaglio, si rinvia al Fattore di Rischio "*Rischio di cambio connesso alla valuta di denominazione delle Obbligazioni*" del Capitolo 2 ("*Fattori di Rischio*") della Nota Informativa del Prospetto di Base.



Indice

Sezione 1 – Persone Responsabili	8
Sezione 2 – Descrizione generale del programma	9
Sezione 3 – Fattori di rischio	11
Sezione 4 – Nota di Sintesi	12
Sezione A — Introduzione e avvertenze	12
Sezione B — Emittente	13
Sezione C – Strumenti finanziari	32
Sezione D – Rischi	55
Sezione E – Offerta	64
Sezione 5 – Documento di Registrazione	68
Sezione 6 – Nota Informativa	69
1. Persone responsabili	69
1.1 Responsabili	69
1.2 Dichiarazione di responsabilità	69
2. Fattori di rischio	70
2.1 Fattori di rischio relativi alle Obbligazioni emesse	70
2.1.1 Rischio connesso alla complessità delle Obbligazioni	70
2.1.2 Rischio di credito per il sottoscrittore	70
2.1.3 Rischio connesso alla assenza di garanzie specifiche per le Obbligazioni	70
2.1.4 Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"	71
2.1.5 Rischio relativo alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza	72
2.1.6 Rischio di mercato	72
2.1.7 Rischio di cambio connesso alla valuta di denominazione delle Obbligazioni	73
2.1.8 Rischio di liquidità	73
2.1.9 Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione	74
2.1.10 Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione	74
2.1.11 Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario	74
2.1.12 Rischio connesso all'acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario	74
2.1.13 Rischio connesso alla natura strutturata dei titoli	74
2.1.14 Rischio di tasso e di indicizzazione	74
2.1.15 Rischio correlato alla presenza di un Fattore di Partecipazione Inferiore ad 1 ovvero, percentualmente, inferiore a 100%	75
2.1.16 Rischio connesso all'eventuale modifica in senso negativo del rating dell'emittente ovvero delle Obbligazioni	75
2.1.17 Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni	77
2.1.18 Rischio connesso all'assenza di rating delle Obbligazioni	77
2.1.19 Rischio di assenza di rendimenti	77
2.1.20 Rischio relativo a fattori che incidono sulla variazione del Sottostante	77
2.1.21 Rischio connesso alle particolari modalità di determinazione delle Cedole Variabili Eventuali	77
2.1.22 Rischio connesso alla coincidenza delle date di rilevazione con le date di stacco di dividendi azionari	77
2.1.23 Rischio di correlazione	78
2.1.24 Rischio derivante dall'impatto della variazione dei prezzi delle commodity sugli indici	78
2.1.25 Rischio relativo al sottostante riferito a contratti futures	78
2.1.26 Rischio di margine (Margine) negativo delle Cedole Variabili	79
2.1.27 Rischio di disallineamento tra il parametro di indicizzazione e la periodicità delle Cedole Variabili	79
2.1.28 Rischio di eventi di turbativa e/o di eventi straordinari per le Cedole Variabili	79
2.1.29 Rischio di eventi di turbativa e/o di eventi straordinari per le Cedole Variabili Eventuali	79
2.1.30 Rischio connesso al possibile scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di Stato	80
2.1.31 Rischio di chiusura anticipata dell'offerta	80
2.1.32 Rischio di revoca o ritiro dell'Offerta	80
2.1.33 Rischio connesso alla coincidenza fra il ruolo di emittente e quello di responsabile del collocamento/market maker/liquidity provider/specialist o similare e rischio connesso a situazioni di potenziale conflitto d'interesse dei collocatore/i delle Obbligazioni	80
2.1.34 Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale delle Obbligazioni	80
2.1.35 Rischio relativo all'assenza di informazioni successive all'Emissione	81
2.1.36 Rischio relativo alla presenza di restrizioni alla sottoscrizione dell' Offerta	81
2.1.37 Rischio connesso all'impossibilità di conoscere il flottante dell'emissione	81
3. Informazioni essenziali	83
3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione e/o all'offerta	83
3.1.1 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi	83



4. Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da emettere	84
4.1 Descrizione del tipo e della classe dei titoli	84
4.2 Legislazione applicabile e foro competente	85
4.3 Titolarità e regime di circolazione	85
4.4 Valuta di denominazione	86
4.5 <i>Ranking</i> degli strumenti finanziari offerti	86
4.6 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi alle Obbligazioni e procedura per il loro esercizio	87
4.7 Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare	90
4.7.1 Interessi	90
4.7.2 Modalità di calcolo della/e Cedola(e) Variabile(i)	96
4.7.3 Indicazione della fonte informativa sul Parametro di Indicizzazione	103
4.7.4 Eventi di turbativa e straordinari	103
4.7.5 Agente di calcolo	104
4.7.6 Componente derivativa	104
4.7.7 Termini di prescrizione degli interessi e del capitale	104
4.8 Scadenza, modalità di ammortamento e rinnovi	105
4.9 Rendimento	105
4.9.1 Tasso di rendimento	105
4.9.2 Metodo di calcolo del tasso di rendimento	106
4.10 Descrizione della rappresentanza dei possessori dei titoli di debito	106
4.11 Delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtù delle quali i titoli sono emessi	106
4.12 Data di emissione	106
4.13 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari	106
4.14 Regime fiscale	107
5. Condizioni dell'offerta	109
5.1 Statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta	109
5.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata	109
5.1.2 Ammontare totale dell'offerta/emissione	109
5.1.3 Validità dell'offerta	110
5.1.4 Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori	113
5.1.5 Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione	114
5.1.6 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari	114
5.1.7 Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite	114
5.1.8 Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati	114
5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione	114
5.2.1 Investitori potenziali	114
5.2.2 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato	115
5.3 Prezzo di emissione e di offerta	116
5.4 Collocamento e sottoscrizione	117
5.4.1 Nome ed indirizzo dei coordinatori dell'offerta e dei collocatori	117
5.4.2 Organismi incaricati del servizio finanziario	118
5.4.3 Soggetti che si sono assunti un impegno di assunzione a fermo dell'emissione	118
5.4.4 Data dell'accordo di sottoscrizione/collocamento	118
6. Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione	119
6.1 Ammissione alla quotazione	119
6.2 Mercati regolamentati o equivalenti	119
6.3 Soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario fornendo liquidità al titolo oggetto della presente offerta	119
7. Informazioni supplementari	121
7.1 Consulenti che hanno agito nell'ambito della presente emissione	121
7.2 Informazioni sottoposte a revisione	121
7.3 Eventuali pareri di terzi o relazioni attribuite a persone in qualità di esperti	121
7.4 Dichiarazione di riproduzione fedele delle informazioni provenienti da terzi	121
7.5 <i>Rating</i>	121
7.5.1 <i>Rating</i> dell'Emittente	121
7.5.2 <i>Rating</i> dell'emissione	122
8. Informazioni in relazione al consenso dell'Emittente all'utilizzo del Prospetto di Base	127
8.1 Consenso esplicito all'utilizzo del Prospetto di Base	129
8.2 Indicazione del periodo per il quale viene concesso il consenso	129
8.3 Indicazione del periodo di offerta per procedere al collocamento finale di strumenti finanziari	129
8.4 Indicazione degli Stati membri in cui gli intermediari finanziari potranno utilizzare il Prospetto di Base per una successiva rivendita o per il collocamento finale di strumenti finanziari	129
8.5 Altre condizioni chiare e oggettive annesse al consenso e pertinenti ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base	129
8.6 Ulteriori informazioni da parte degli intermediari che utilizzeranno il Prospetto di Base	129



MEDIOBANCA

8.7 Informazioni supplementari
Sezione 7 – Modello di Condizioni Definitive

129
130



MEDIOBANCA

Sezione 1 – Persone Responsabili

Responsabili

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., (di seguito anche “**Mediobanca**”, l’ “**Emittente**” o la “**Società**”) con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, è responsabile delle informazioni fornite nel Prospetto di Base.

Dichiarazione di responsabilità

Mediobanca attesta che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto di Base sono, per quanto a sua conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.



Sezione 2 – Descrizione generale del programma

Il presente documento relativo al programma di emissione, offerta e/o quotazione di obbligazioni (rispettivamente il “**Programma**” e/o i “**Programmi**” e le “**Obbligazioni**” e ciascuna una “**Obbligazione**”) denominati “*Mediobanca Obbligazioni strutturate con opzioni digitali*” e “*Mediobanca Obbligazioni strutturate con opzione Call Europea*” costituisce, ai sensi dell'art. 5.4 della Direttiva 2003/71/CE, unitamente ad ogni eventuale supplemento, il Prospetto di Base relativo ai suddetti Programmi.

La seguente descrizione generale deve essere letta come un'introduzione al Prospetto di Base e costituisce una descrizione generale dei Programmi di emissione, offerta e/o quotazione dei prestiti obbligazionari descritti nel presente Prospetto di Base, in conformità all'articolo 22 del Regolamento 2004/809/CE. La presente descrizione deve essere letta congiuntamente a tutte le informazioni contenute nel Prospetto di Base (incluso il documento di registrazione e i documenti incorporati per riferimento nel presente Prospetto di Base), e, con specifico riferimento a ciascun prestito obbligazionario, nelle relative condizioni definitive (le “**Condizioni definitive**”).

Il Prospetto di Base è composto dal Documento di Registrazione (il “**Documento di Registrazione**”) sull'Emittente Mediobanca, depositato presso la Consob in data 22 novembre 2018 a seguito di approvazione comunicata con n. 482981/18 del 21 novembre 2018, che, come di volta in volta eventualmente supplementato, deve intendersi incorporato mediante riferimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della Direttiva 2003/71/CE, dalla nota di sintesi e dalla nota informativa (rispettivamente la “**Nota di Sintesi**” e la “**Nota Informativa**”).

Il Prospetto di Base è redatto in conformità al Regolamento 2004/809/CE così come successivamente modificato dal Regolamento Delegato (UE) n. 486/2012 e n. 862/2012 dell'art. 6 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato ed integrato.

Il Prospetto di Base, unitamente ai documenti incorporati per riferimento, è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell'Emittente in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia, 1 e, unitamente ai documenti incorporati per riferimento, sarà inoltre consultabile sul sito internet dell'Emittente www.mediobanca.it ed eventualmente su quello del responsabile del collocamento (“**Responsabile del Collocamento**”) (in relazione alle singole operazioni) e/o del Collocatore/i (il/i “**Collocatore/i**”). Ciascun potenziale investitore nelle Obbligazioni può consultare e/o ritirare gratuitamente presso la sede dell'Emittente una copia cartacea del Prospetto di Base.

Nell'ambito dei Programmi descritti nel presente Prospetto di Base, Mediobanca potrà emettere in una o più emissioni (ciascuna un “**Prestito Obbligazionario**” od in breve un “**Prestito**” o i “**Prestiti**”), obbligazioni strutturate con opzioni digitali e obbligazioni strutturate con opzione Call Europea aventi le caratteristiche indicate nel presente Prospetto di Base. In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente predisporrà delle Condizioni definitive, che descriveranno le caratteristiche definitive delle Obbligazioni e le condizioni dell'offerta delle medesime, e che saranno pubblicate entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta. Alle singole Condizioni definitive sarà altresì allegata apposita nota di sintesi specifica dell'emissione secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento 2004/809/CE così come successivamente modificato dai Regolamenti Delegati (UE) n. 486/2012 e n. 862/2012 (la “**Nota di Sintesi delle Condizioni Definitive**”, e congiuntamente alle condizioni definitive, le “**Condizioni Definitive**”). I Prestiti e le relative Obbligazioni che l'Emittente emetterà ed offrirà, di volta in volta, nell'ambito dei Programmi, saranno disciplinati dal Prospetto di Base e dalle relative Condizioni Definitive.



MEDIOBANCA

Le Obbligazioni che possono essere emesse a valere sui presenti Programmi sono di tipo *senior*, non subordinate e non garantite e potranno essere offerte in sottoscrizione presso le sedi del soggetto/i incaricato/i del collocamento, fuori sede e/o mediante tecniche di comunicazione a distanza, secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative alla singola offerta. Nelle Condizioni Definitive sarà altresì specificato se l'emissione a cui si riferiscono le Obbligazioni sia stata interamente sottoscritta dall'Emittente stesso per la successiva vendita sul mercato secondario (mercati regolamentati e non, italiani ed anche esteri) nonché il ruolo dell'Emittente nell'operazione medesima.

La Nota Informativa congiuntamente alle Condizioni Definitive di ogni singolo Prestito Obbligazionario costituiscono anche il regolamento del Prestito Obbligazionario stesso (il "**Regolamento**").



MEDIOBANCA

Sezione 3 – Fattori di rischio

I Fattori di Rischio relativi all'Emittente e al mercato in cui opera sono descritti in dettaglio nel Paragrafo 3 "**Fattori di Rischio**" del Documento di Registrazione.

Al riguardo si rinvia altresì alla Sezione 5 "*Documento di Registrazione*" del presente Prospetto di Base per gli aggiornamenti successivi all'approvazione del Documento di Registrazione.

I Fattori di Rischio relativi agli strumenti finanziari offerti sono descritti in dettaglio nel Paragrafo 2 "**Fattori di Rischio**" della Nota Informativa.



Sezione 4 – Nota di Sintesi

La presente nota di sintesi (la “**Nota di Sintesi**”) riporta una serie di elementi informativi obbligatori definiti “**Elementi**”. Tali Elementi sono numerati progressivamente nelle Sezioni da A ad E (A.1 - E.7). Nonostante possa essere richiesto, in relazione alla specifica tipologia di strumenti finanziari e di emittente, che un Elemento venga inserito nella Nota di Sintesi, è possibile che per alcuni Elementi non vi siano informazioni disponibili. In tal caso essi figureranno con la menzione “non applicabile”, corredata da una breve descrizione dell'Elemento stesso. Si rappresenta che l'ordine delle Sezioni, da A ad E e dei relativi punti all'interno delle Sezioni stesse segue l'elenco di cui all' allegato XXII ai Regolamenti Delegati (UE) n. 486/2012 e n. 862/2012 rispettando la numerazione dei singoli paragrafi ivi indicata in ragione del relativo contenuto; gli Elementi non applicabili al prospetto di base (il “**Prospetto di Base**”) non sono stati inseriti e pertanto la numerazione della presente Nota di Sintesi non segue un ordine numerico senza soluzione di continuità.

Sezione A — Introduzione e avvertenze

A.1 Avvertenze

La presente Nota di Sintesi è stata redatta ai sensi dell'Articolo 5, comma 2, della Direttiva 2003/71/CE e dell'allegato XXII ai Regolamenti Delegati (UE) n. 486/2012 e n. 862/2012 e deve essere letta come introduzione al Prospetto di Base predisposto dall'Emittente in relazione al programmi di emissione, offerta e/o quotazione di obbligazioni denominato “*Mediobanca Obbligazioni strutturate con opzioni digitali*” e “*Mediobanca Obbligazioni strutturate con opzione Call Europea*”.

La presente Nota di Sintesi contiene le principali informazioni necessarie affinché gli investitori possano valutare con cognizione di causa la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e le prospettive dell'Emittente, come pure i diritti connessi alle Obbligazioni. L'informativa completa sull'Emittente e sulle Obbligazioni può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base, composto dalla presente Nota di Sintesi, dalle relative Condizioni Definitive, dal Documento di Registrazione e dalla Nota Informativa.

Qualunque decisione di investire in strumenti finanziari deve basarsi sull'esame del Prospetto di Base nella sua totalità, compresi i documenti in esso incorporati mediante riferimento. A seguito dell'implementazione delle disposizioni della Direttiva Prospetti in uno Stato Membro dell'Area Economica Europea, l'Emittente non potrà essere ritenuto responsabile dei contenuti della Nota di Sintesi, ivi compresa qualsiasi traduzione della stessa, ad eccezione dei casi in cui la stessa risulti fuorviante, imprecisa o incongrua se letta unitamente alle altre parti del Prospetto di Base.

Qualora venga presentato un ricorso dinanzi il tribunale di uno Stato Membro UE in relazione alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, al ricorrente potrà, in conformità alla legislazione nazionale dello Stato Membro in cui è presentato il ricorso, essere richiesto di sostenere i costi di traduzione del Prospetto di Base prima dell'avvio del relativo procedimento.

La responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa o



incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base o non offre, se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire nelle Obbligazioni.

- A2 Consenso all'utilizzo del prospetto per successive rivendite o collocamento finale**
- Il presente Prospetto di Base può essere utilizzato da altri intermediari finanziari [e da [●], in qualità di collocatore/i (il/i "Collocatore/i")][esclusivamente dall'Emittente e collocatore ("Offerente" e "Collocatore")], esclusivamente per la durata di validità dello stesso, per l'eventuale successiva rivendita o collocamento finale delle Obbligazioni.

Si informano gli investitori che le informazioni relative alle condizioni dell'offerta da parte degli altri intermediari finanziari sono fornite al momento in cui l'offerta è presentata dai medesimi.

Sezione B — Emittente

- B.1 Denominazione legale e commerciale e** Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A..
- B.2 Domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera l'Emittente e suo paese di costituzione**
- Mediobanca è una società costituita ai sensi del diritto italiano, nella forma di società per azioni. Ai sensi dello Statuto, la durata dell'Emittente è fissata al 30 giugno 2050 con facoltà di proroga.
- Mediobanca è iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano con partita IVA 10536040966, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi 00714490158. Essa è inoltre iscritta all'albo delle Banche e, in qualità di società capogruppo del gruppo bancario Mediobanca, all'Albo dei Gruppi Bancari. Essa è aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
- La sede legale si trova in Piazzetta Enrico Cuccia, 1 - 20121 Milano, ed ivi si trova anche la sede operativa. Il numero di telefono di Mediobanca è +39 02 88291, l'indirizzo web è www.mediobanca.it.
- B.4b Tendenze nuove relative all'Emittente e ai settori in cui opera**
- Mediobanca non è a conoscenza di informazioni su tendenze incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive di Mediobanca stessa per l'esercizio in corso, né riguardo i settori in cui questa opera.
- B.5 Se l'emittente fa parte di un gruppo, descrizione del gruppo e della posizione che esso vi occupa.**
- Mediobanca è la capogruppo del gruppo bancario Mediobanca ed esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società del Gruppo.
- B.9 Previsione o Stima degli Utili**
- Non Applicabile. Nel Prospetto di Base non è contenuta alcuna previsione o stima degli utili.



Sezione B — Emittente

- B.10 Descrizione della natura di eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione relativa alle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati**
- PricewaterhouseCoopers S.p.A. con sede a Milano, Via Monte Rosa 91- iscritta al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 1 c. 1 lett. g) del D. Lgs. N. 39/2010 e all'art. 1 del D.M. 20 giugno 2012 n. 144 - ha assoggettato a revisione il bilancio civilistico e consolidato di Mediobanca al 30 giugno 2018, nonché il bilancio civilistico e consolidato al 30 giugno 2017. Il bilancio civilistico di Mediobanca al 30 giugno 2018 è stato approvato nell'ambito della Assemblea del 28 ottobre 2018.
- All'Assemblea degli Azionisti di Mediobanca del 27 ottobre 2012 è stato conferito l'incarico di revisione legale dei conti a PricewaterhouseCoopers S.p.A. fino all'esercizio chiuso al 30 giugno 2021 per la revisione contabile dei bilanci civilistici e consolidati, delle relazioni semestrali, per le altre attività previste dall'art. 155 del D.Lgs. 58/98 e per la sottoscrizione dei modelli Unico e 770.
- B.12 Informazioni finanziarie**
- Si riportano qui di seguito alcune voci di indicatori patrimoniali economici e finanziari consolidati al 30 giugno 2018 (rinvenienti dal bilancio consolidato di Mediobanca al 30 giugno 2018 approvato il 20 settembre 2018) confrontati con i medesimi dati relativi all'esercizio 2017.

Dati annuali consolidati al 30 giugno 2018

Tabella 1

Patrimonio di vigilanza e coefficienti patrimoniali

Indicatori e Fondi Propri (normativa in vigore dal 1/1/14)	30 giugno 2018 (€ mln) o %	30 giugno 2017 (€ mln) o %	Soglie minime previste dalla normativa**
Common Equity Tier 1 – CET1	6.746,6	7.017,3	
Additional Tier 1 – AT1	–	–	
Tier 2 – T2	1.828,7	1.861,7	
Fondi propri	8.575,3	8.879,0	
Attività ponderate per il rischio (RWA*)	47.362,7	52.708,2	
Common Equity Tier 1/RWA (CET1 ratio)	14,24%	13,31%	7,625%
Tier 1 /RWA (T1 ratio)	14,24%	13,31%	9,125%
Total capital ratio	18,11%	16,85%	11,125%
Attività di rischio ponderate/Totale attivo	65,5%	74,8%	
Indicatore di leva finanziaria (Leverage Ratio***)- Transitorio	8,8%	9,5%	

* Le attività ponderate per il rischio (Risk Weighted Assets – RWA) sono calcolate con il metodo standardizzato per quanto riguarda i rischi di credito e di mercato e con il metodo base in riferimento ai rischi operativi.

** Soglie comprensive del requisito di Pillar II (pari a 1,25% come da decisione SREP del 22 novembre 2017) imposto dall'autorità di vigilanza e del cosiddetto "capital conservation buffer" pari a 1,875% per l'anno 2018; tali soglie dal 01.01.2019 devono scontare una maggiore riserva capital conservation pari al 2,50%, pertanto le soglie saranno rispettivamente pari a 8,25% per il CET1 ratio, 9,75% per il Tier1 ratio e 11,75% per il Total capital ratio, prendendo come riferimento il medesimo requisito di Pillar II.

*** Il leverage ratio è il rapporto tra il capitale regolamentare di primo livello (Tier1) e l'esposizione totale del Gruppo (data dalla somma dell'attivo e delle esposizioni fuori bilancio). Tale indice è stato introdotto dal Comitato di Basilea per contenere l'indebitamento e l'eccessivo utilizzo della leva finanziaria nel settore bancario.

Gli indici patrimoniali dal 30 giugno 2018 sono stati calcolati secondo la



Sezione B — Emittente

disciplina prudenziale che si compone di una direttiva (Capital Requirements Directive IV – “CRD IV”) e di un regolamento (Capital Requirements Regulation – “CRR”) emanati dal Parlamento Europeo nel giugno 2013 e recepiti in Italia dalla circolare Banca d'Italia n. 285 del dicembre 2013¹.

I ratios patrimoniali, al 14,24% per il Common Equity Tier 1 ratio e Tier 1 Ratio e al 18,11% per il Total Capital Ratio, includono il dividendo proposto (€0,47 per azione), e mostrano un ulteriore rafforzamento beneficiando anche dell'applicazione dei modelli interni per il calcolo delle attività ponderate del portafoglio large corporate (+140bps). Il Common Equity Tier 1 ratio migliora dal 13,31% al 14,24% e il Total Capital ratio dal 16,85% al 18,11% dopo gli effetti dell'acquisizione RAM Active Investments SA (-30bps sul CET1 ratio tra goodwill, seed capital e consegna di azioni proprie in portafoglio a titolo di parziale corrispettivo). Gli RWA scendono da 52,7 a 47,4 miliardi per effetto dell'applicazione dei modelli interni (-5,1 miliardi) che fronteggia l'incremento delle altre business lines (+1,6 miliardi) e dei rischi di mercato (da 2,2 a 2,4 miliardi) ed operativo (da 3,6 a 3,9 miliardi). La partecipazione in Assicurazioni Generali è stata dedotta per quasi la metà per rispettare il nuovo limite di concentrazione fissato al 20% a partire dal 31 dicembre scorso con un impatto sul CET1 ratio di circa 40bps (specularmente gli RWA calano di 1,4 miliardi).

Peraltro, l'esercizio al 30 giugno 2018 si è caratterizzato per l'autorizzazione, da parte della Banca Centrale Europea, all'adozione a partire dallo scorso 31 marzo 2018 dei sistemi interni di Risk Management (modelli AIRB) ai fini della misurazione dei requisiti patrimoniali relativi al rischio di credito sul portafoglio large corporate; è stato inoltre approvato il piano di adozione progressiva dei modelli (cd. Roll-out plan) per gli altri segmenti di business (per l'anno in corso si prevede l'avvio del modello per i mutui ipotecari CheBanca!).

I ratios fully-phased con l'applicazione del Danish Compromise al 30 giugno 2018 (ossia con la possibilità di ponderare al 370% una quota della partecipazione in Assicurazioni Generali) si incrementano rispetto ai ratio patrimoniali al 30 giugno 2017 (come indicato nella tabella 1) rispettivamente al 14,24% (per CET1 e T1 ratio da 13,31%) e al 18,11% (per il Total Capital Ratio da 16,85%). Per le informazioni di maggior dettaglio, si rinvia al Bilancio consolidato dell'Emittente (p. 281).

Mediobanca conferma ratios al di sopra delle soglie regolamentari così come emerge dal processo di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP) e confermato dal processo di revisione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP del 22 novembre 2017) che per l'anno 2018 ha fissato il limite del CET1 al 7,625% phased-in (8,25% fully phased). Si rappresenta che le soglie individuate sono comprensive del requisito di Pillar II (pari a 1,25%) imposto dall'autorità di vigilanza e del cosiddetto “capital conservation buffer” pari a 1,875% per l'anno 2018.

1) Si tratta del nuovo regime comunitario (recepito anche in Italia) in materia di requisiti patrimoniali del sistema bancario, c.d. CRD IV (Capital Requirements Directive) e si compone in particolare di:

- ◆ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento;
- ◆ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.



Sezione B — Emittente

Tabella 2

Indicatori di rischio di credibilità*

Indicatori	30-giu-17	Dati di sistema al	Dati di sistema al	30-giu-18	Dati di sistema al
	(%)	31 - dic 16 (%)**	30 - giu 17 (%)***	(%)	31 - dic 17 (%)**
Sofferenze lorde/impieghi lorde	1,7%	10,9%	10,5%	1,9%	9,1%
Sofferenze nette/impieghi netti	0,8%	4,4	3,8%	1,0%	3,4%
Crediti deteriorati lorde/impieghi lorde	5,5%	17,6%	16,5%	5,2%	14,5%
Crediti deteriorati netti/impieghi netti	2,8%	9,4%	8,2%	2,7%	7,3%
Rapporto di copertura delle sofferenze	70,2%	63,1%	67,2%	73,3%	65,3%
Rapporto di copertura dei Crediti deteriorati	51,3%	51,7%	55,3%	49,35%	53,8%
Sofferenze nette / patrimonio netto	3,5%	-	-	4,82%	-
Costo del rischio****	0,9%	-	-	0,6%	-

* I dati riguardano l'area di consolidamento civilistica utilizzata per redigere la Relazione sulla Gestione. Si precisa per completezza che nella parte E "Rischio di credito: Qualità del credito" della Nota Integrativa del Fascicolo di Bilancio gli stessi indicatori sono calcolati con riferimento all'area di consolidamento prudenziale.

** I dati sono tratti dai rapporti sulla stabilità finanziaria pubblicati dalla Banca d'Italia n° 1 di aprile 2017, tavola 2.1 pag. 21 e n° 1 di aprile 2018, tavola 2.1 pag. 26 e si riferiscono ai valori relativi alle banche significative.

*** I dati sono tratti dal rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia n° 2 del novembre 2017, tavola 2.1 pag. 26 e si riferiscono ai valori relativi alle banche significative (2017).

**** Il costo del rischio è ottenuto dal rapporto tra il totale delle rettifiche nette su crediti del periodo e la media degli impieghi netti alla clientela.

Si rappresenta per completezza che – come evidenziato anche dal Bollettino Economico n. 4 di ottobre 2018 di Banca D'Italia - per il complesso dei gruppi bancari classificati come significativi ai fini di vigilanza, l'incidenza dei crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti è diminuita nel secondo trimestre del 2018, sia al lordo sia al netto delle rettifiche, raggiungendo rispettivamente il 9,7% e il 4,7%. Per quanto riguarda, invece, il tasso di copertura delle esposizioni deteriorate dei gruppi significativi lo stesso risulta diminuito al 54,4%.

Il costo del rischio in calo a 62bps, ampiamente inferiore rispetto ai livelli dello scorso anno (87bps). In particolare, il costo del rischio si attesta nel Consumer a 199bps (da 243bps) e nel Corporate Banking a -12bps, ai minimi livelli storici. Il tasso di copertura delle attività deteriorate migliora ulteriormente a livello consolidato (54,6% contro 56,7%). Il tasso di copertura del bonis rimane sostanzialmente stabile rispetto allo scorso esercizio e pari all'1%.

Tabella 3

Grandi rischi

	30-giu-17	30-giu-18
Indice grandi rischi / impieghi	15,9%	16,0%
Numero grandi rischi *	7	7
Valore di bilancio **	10.647 (€ mln)	10.964 (€ mln)
Valore ponderato	7.422 (€ mln)	7.773 (€ mln)
Indicatore grandi rischi su valore di bilancio	119,9%	127,9%



Sezione B — Emittente

Indicatore grandi rischi su valore ponderato	83,6%	90,6%
--	-------	-------

* gruppi con esposizioni superiori al 10% del patrimonio di vigilanza
 ** valore dell'esposizione al netto delle rettifiche di valore

Si segnala che con il termine "Grandi Rischi", in base alla disciplina relativa alla concentrazione dei rischi, si intende la somma delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti di un singolo cliente o di un gruppo di clienti connessi, pari o superiore al 10% dei fondi propri del Gruppo.

Tabella 4
Composizione dei crediti deteriorati*

	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2018	30/06/2018
	Val.Netti	Val.Lordi	Val.Netti	Val.Lordi
	€ mln	€ mln	€ mln	€ mln
Sofferenze	291,60	661,67	423,29	812,34
Inadempienze probabili	727,69	1.394,04	644,56	1.252,56
Esposizioni scadute deteriorate	56,03	151,3	62,14	166,15
Totale Crediti deteriorati	1.075,32	2.207,01	1.129,99	2.231,05

* I dati riguardano l'area di consolidamento civilistica utilizzata per redigere la Relazione sulla Gestione. Si precisa per completezza che nella parte E "Rischio di credito: Qualità del credito" della Nota Integrativa del Fascicolo di Bilancio gli stessi indicatori sono calcolati con riferimento all'area di consolidamento prudenziale.

In adozione al 7° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia n. 272/2008 sono state recepite le nuove definizioni di esposizioni creditizie deteriorate (suddivise in tre categorie: sofferenze, inadempienze probabili e scaduti) nonché di esposizioni oggetto di misure di tolleranza ("forborne"), applicate a tutte le attività: deteriorate e in bonis, pari, rispettivamente, a 1.101,9 milioni di Euro lordi (551,1 milioni di Euro netti) e 770,1 milioni Euro lordi (7033 milioni di Euro netti). I medesimi dati al 30 giugno 2017 erano pari a 1.194,3 milioni per le forborne deteriorate lorde, 599 milioni per le forborne deteriorate nette e 707,4 milioni per le forborne in bonis lorde, 643 milioni per le forborne in bonis nette.

Tabella 5
Principali voci di Stato Patrimoniale Consolidato ex Circolare BI 262/2005

	30-giu-17	30-giu-18
	€ mln	€ mln
Attivo		
Crediti verso banche	7.959,93	7.552,96
Crediti verso clientela	38.763,12	40.977,89
Attività finanziarie *	17.089,09	16.748,35
Totale attivo	70.445,56	72.300,52
Passivo		
Titoli in circolazione	20.108,72	20.608,52
Passività finanziarie **	18.951,34	18.958,95
Raccolta diretta (verso clientela) ***	20.366,00	21.320,04
Totale passivo	62.004,10	63.432,24
Patrimonio netto	8.441,46	8.868,29
di cui: capitale	440,606	443,275
Posizione interbancaria netta ****	4.729,66	4.710,50

* Includono le Attività Finanziarie detenute per la negoziazione, le Attività finanziarie disponibili per la vendita, le Attività finanziarie detenute sino a scadenza e i derivati di copertura
 ** Includono i debiti verso banche, le passività finanziarie di negoziazione e i derivati di copertura
 *** Includono i debiti verso la clientela e le passività finanziarie valutate al fair value
 **** Saldo netto tra debiti verso banche e crediti verso banche

**Sezione B — Emittente**

La tabella 5 espone le principali voci dello schema di Stato Patrimoniale consolidato previsto dalla Circolare di Banca d'Italia n. 262/2005 e successivi aggiornamenti. La seguente Tabella 5bis presenta, invece, le voci principali dello Stato Patrimoniale riclassificato secondo uno schema ritenuto maggiormente aderente alla realtà operativa del Gruppo Mediobanca. Entrambe le tabelle presentano solo le voci principali, alle pagine 78-79 e 21 del Fascicolo di Bilancio sono presentati gli schemi nella loro interezza.

Tabella 5bis**Principali voci di Stato Patrimoniale Consolidato riclassificato Mediobanca S.p.A.**

	30-giu-17	30-giu-18
	€ mln	€ mln
Attivo		
Attività finanziarie di negoziazione	7.833,9	8.204,9
Impieghi di tesoreria	9.435,1	8.358,2
Titoli banking book	8.357,7	7.744,7
Impieghi a clientela	38.190,9	41.127,9
Titoli d'investimento	3.036,5	3.210,8
Totale Attivo	70.445,5	72.300,5
Passivo		
Provvista	49.120,6	48.893,2
di cui: finanziamenti e altre forme	29.819,1	29.713,7
di cui: titoli in circolazione	19.301,5	19.179,4
Patrimonio netto	8.441,5	8.868,3
di cui: capitale	440,6	443,3
Totale Passivo	70.445,5	72.300,5

Come si evince dalla Tabella 5bis, il totale attivo aumenta da 70,4 a 72,3 miliardi per i maggiori volumi creditizi che sopravvanzano il calo dei titoli del banking book e degli impieghi di tesoreria; nel dettaglio:

- ◆ gli impieghi a clientela aumentano da 38,2 a 41,1 miliardi (+7,7%) con una crescita generalizzata in tutti i segmenti: Wholesale Banking (+9%), Specialty Finance (+30,2%), Consumer Banking (+6,5%) e mutui ipotecari CheBanca! (+7,9%);
- ◆ le obbligazioni del banking book e gli impieghi netti di tesoreria registrano una diminuzione (rispettivamente da 8,4 a 7,7 miliardi e da 7,3 a 4,8 miliardi) nell'ambito del processo di efficientamento della posizioni di liquidità del Gruppo in un contesto di tassi di mercato che permane negativo;
- ◆ la raccolta flette lievemente da 49,1 a 48,9 miliardi principalmente per il rimborso del primo programma T-LTRO (-1,5 miliardi) solo in parte assorbito dalla crescita dei depositi retail di CheBanca! (+0,8 miliardi) e del Private Banking (+0,4 miliardi).

Tabella 6**Principali voci di Conto Economico Consolidato ex Circolare BI 262/2005**

	30-giu-17	30-giu-18	Variazione 2018/2017
	€ mln	€ mln	%
Margine di interesse	1.277,5	1.366,0	6,9%

**Sezione B — Emittente**

Commissioni nette	377,9	456,3	20,7%
Margine di Intermediazione	1.943,3	2.053,3	5,7%
Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa	1.687,5	1.890,0	12,0%
Costi operativi	-1.035,7	-1.074,9	3,8%
Risultato Lordo	914,0	1.095,8	19,9%
Utile Netto	750,2	863,9	15,2%

La tabella 6 espone le principali voci dello schema di Conto Economico consolidato previsto dalla Circolare di Banca d'Italia n. 262/2005 e successivi aggiornamenti. La seguente Tabella 6bis presenta, invece, le voci principali del Conto Economico riclassificato secondo uno schema ritenuto maggiormente aderente alla realtà operativa del Gruppo Mediobanca. Entrambe le tabelle presentano solo le voci principali, alle pagine 80 e 20 del Fascicolo di Bilancio sono presentati gli schemi nella loro interezza.

Tabella 6bis**Principali voci di Conto Economico Riclassificato Consolidato**

	30-giu-17	30-giu-18	Variazione 2018/2017
	€ mln	€ mln	%
Margine di interesse	1.287,8	1.359,4	5,6%
Commissioni nette e altri proventi	522,6	622,2	19,1%
Margine di Intermediazione	2.195,6	2.419,3	10,2%
Costi di struttura	-1.023,7	-1.114,9	8,9%
Risultato Lordo	914,0	1.095,8	19,9%
Utile Netto	750,2	863,9	15,2%

L'esercizio chiude con un utile netto di €863,9m, in aumento del 15,2% rispetto allo scorso anno (€750,2m), raggiungendo il massimo livello storico di ricavi (oltre €2,4mld) e risultato operativo (€1.057,2m). Tale performance riflette il positivo andamento di tutte le divisioni ed in particolare del Credito al Consumo ed il progressivo consolidamento del Wealth Management.

Il risultato consolidato della gestione ordinaria, post rettifiche su crediti, cresce del 23,6% (da 855,2 a 1.057,2 milioni) con ricavi in aumento del 10,2% (da 2.195,6 a 2.419,3 milioni), nel dettaglio:

- ◆ il margine d'interesse cresce del 5,6% (da 1.287,8 a 1.359,4 milioni) e riflette l'incremento del Consumer Banking (+6,2%, da 818,1 a 868,8 milioni), la minor perdita delle Holding Functions (da 76,3 a 37,5 milioni) ed il maggior contributo del Wealth Management (+4,5%, da 244,1 a 255,2 milioni); per contro cala il Corporate and Investment Banking (da 292,6 a 266,1 milioni) scontando la minor redditività degli impieghi;
- ◆ i proventi di tesoreria aumentano da 121,3 a 157,4 milioni con un apporto positivo di tutte le linee di business: operatività con clientela da 72,7 a 82,3 milioni; portafoglio proprietario da 31,6 a 53 milioni (di cui utili su obbligazioni del banking book da 7,4 a



Sezione B — Emittente

14,7 milioni); dividendi AFS (azioni e fondi) da 17 a 22,1 milioni;

- ◆ le commissioni e altri proventi salgono del 19,1% (da 522,6 a 622,2 milioni) con un apporto del Wealth Management in crescita del 48% (da 175,1 a 258,7 milioni), anche per effetto dell'ampliamento di perimetro (RAM contribuisce con 15,5 milioni), che supera il 40% del totale; il contributo del Wholesale Banking resta invariato a 207,3 milioni (33%): l'ottima performance di advisory M&A (+35,4%, da 47,8 a 64,7 milioni) ha compensato l'atteso calo dell'equity capital market caratterizzato lo scorso anno da un'operazione particolarmente rilevante;
- ◆ il contributo delle società consolidate ad equity, pressoché integralmente riconducibile ad Assicurazioni Generali, aumenta da 263,9 a 280,3 milioni.

I costi di struttura crescono dell'8,9% (da 1.023,7 a 1.114,9 milioni), in larga parte per l'ampliamento di perimetro (contributo RAM di 8,2 milioni, consolidamento Banca Esperia per 56 milioni) oltre che per lo sviluppo dell'attività bancaria (in particolare Consumer Banking e Specialty Finance); CheBanca! evidenzia un calo dello 0,7% (7% a parità di perimetro): gli investimenti aggiuntivi per l'avvio della rete promotori sono stati integralmente assorbiti dalle efficienze realizzate per effetto integrazione del ramo d'azienda rilevato da Barclays.

Le rettifiche su crediti scendono del 21,9% (da 316,7 a 247,2 milioni) esprimendo un costo del rischio di 62bps, ampiamente inferiore al target di Piano malgrado il rafforzamento degli accantonamenti sui finanziamenti deteriorati (da 54,6% a 56,7%); in particolare si segnalano riprese di valore da rimborso nel Wholesale Banking (44 milioni) ed un costo del rischio del Consumer Banking ai minimi storici (inferiore a 200bps).

Il risultato lordo recepisce inoltre:

- 98,3 milioni (168,6 milioni lo scorso anno) di plusvalenze nette (realizzate prevalentemente sulla cessione Atlantia del primo trimestre);
- 49,1 milioni (87,9 milioni) di contributi ai fondi di risoluzione e tutela dei depositi di cui 26,3 milioni per l'accantonamento ordinario al Single Resolution Fund, 5,4 milioni al fondo tutela dei depositi (DGS) e 17,4 milioni di contributi straordinari di cui 7,8 milioni a favore dello schema volontario FITD (2) (inclusi 2,8 milioni collegati all'azzeramento della partecipazione in Caricesena e degli ABS ricevuti in scambio) e 9,5 milioni richiamati lo scorso maggio dall'autorità di Risoluzione Italiana;
- 9,3 milioni per altre partite non ricorrenti (nettate delle riprese di valore su titoli) principalmente connesse a piani di riorganizzazione operativa all'interno del Gruppo.

Quanto alle singole aree di attività:

- ◆ il Corporate and Investment Banking chiude con un utile di 264,5 milioni, in aumento del 4,2%, dopo ricavi per 631 milioni (635,9 milioni), costi per 255,9 milioni (247,4 milioni) e riprese di



Sezione B — Emittente

valore per 19 milioni (-11 milioni); il risultato del Wholesale Banking resta sostanzialmente stabile a 233,8 milioni con riprese di valore che compensano il calo dei ricavi (-6%) per il minor margine di interesse dei finanziamenti e del portafoglio proprietario; lo Specialty Finance mostra utili in aumento da 21,6 a 30,7 milioni col factoring che pressoché raddoppia (da 8 a 14,5 milioni) e MBCredit Solutions che cresce da 13,6 a 16,2 milioni per effetto anche dei nuovi acquisti di portafogli NPLs (circa 1,65 miliardi di gross book value);

- ◆ il Consumer Banking salda con un utile di 315,3 milioni in crescita del 22,1% (258,2 milioni) dopo maggiori ricavi (+6,4%), costi stabili (+1,6%) e minori rettifiche su crediti (da 276,2 a 241,9 milioni), ai minimi storici nonostante il maggior livello di copertura;
- ◆ il Wealth Management mostra un utile di 69,2 milioni, in aumento rispetto allo scorso anno (55 milioni); l'ampliamento del perimetro (ramo Barclays, consolidamento integrale Banca Esperia, acquisizioni Spafid ed il recente ingresso di RAM) si riflette nella crescita di ricavi (526 milioni contro 459,5 milioni) e costi di struttura (416,8 milioni contro 376,3 milioni). La parte Affluent/CheBanca! concorre con un utile di 27,7 milioni (26,9 milioni, inclusi 15,2 milioni di provento straordinario riveniente dall'acquisizione Barclays) dopo ricavi per 292,5 milioni e costi per 235,3 milioni (rispettivamente 274,6 milioni e 237 milioni); il Private Banking (incluso le fabbriche prodotto e Spafid) chiude con un risultato netto di 41,5 milioni (28,1 milioni, inclusi 17,2 milioni di oneri di integrazione dello scorso anno) dopo ricavi per 233,5 milioni (di cui 15,4 milioni dal consolidamento di 4 mesi di attività di RAM) e costi per 181,5 milioni (8,2 milioni ex RAM); il comparto sconta minori performance fees (12,9 milioni contro 17 milioni);
- ◆ il Principal Investing mostra un utile di 373,8 milioni, in calo rispetto allo scorso anno (422,1 milioni) per le minori plusvalenze AFS (96,3 milioni contro 161,6 milioni);
- ◆ le Holding Functions segnano una perdita in netto miglioramento (158,9 milioni contro 241,8 milioni) per la riduzione del margine di interesse negativo (da -76,3 a -37,5 milioni) ed i minori contributi ai fondi di risoluzione (49,1 milioni contro 87,9 milioni). Il Leasing chiude con un utile di 4,8 milioni (3,1 milioni lo scorso anno, escludendo le spese per il contenzioso fiscale).

Tabella 7
Indicatori di liquidità

	30-giu-17	30-giu-18
Loan to deposit ratio ¹	96%	98%

1) Rapporto tra i crediti verso la clientela e la somma della raccolta diretta e dei titoli in circolazione.

Dal 30 giugno 2014 è attiva inoltre la segnalazione di vigilanza relativa all'indice di copertura della liquidità di breve termine (Liquidity Coverage Ratio - LCR) e all'indicatore di medio/lungo termine (Stable Funding - SF). Relativamente a questi indicatori, si segnala che:



Sezione B — Emittente

- ◆ per l'indicatore LCR è previsto un valore minimo del 100% dal 1° gennaio 2018 secondo il regolamento UE n. 575/2013 ("CRR") e dal regolamento UE n. 61/2015;
- ◆ per l'indicatore NSFR, introdotto dal Comitato di Basilea prevede una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1° gennaio 2018, mentre, si attende l'adozione della CRD V per l'introduzione di un requisito minimo per il coefficiente netto di finanziamento stabile.

Al 30 giugno 2018, tali indicatori erano rispettivamente pari a 186% e 108%.

Il Gruppo Mediobanca monitora e presidia il rischio di liquidità sulla base di quanto previsto dai regolamenti interni approvati in conformità alla Circolare Banca d'Italia n. 263/2006 (e relativi aggiornamenti): "Politiche per la gestione del rischio di liquidità" e "Contingency Funding Plan".

L'obiettivo del Gruppo è mantenere un livello di liquidità che consenta di far fronte agli obblighi di pagamento ordinari e straordinari alle scadenze previste, minimizzando contestualmente i costi e quindi senza incorrere in perdite. La politica di liquidità di breve termine del Gruppo Mediobanca ha l'obiettivo di verificare che sia garantito uno sbilancio sostenibile tra flussi di liquidità in entrata e in uscita, attesi e inattesi, nel breve periodo, anche sull'orizzonte temporale infra- giornaliero.

Il monitoraggio della liquidità strutturale, invece, si pone l'obiettivo di verificare un adeguato equilibrio finanziario della struttura per scadenze sull'orizzonte temporale superiore ad un anno. Il mantenimento di un rapporto adeguato fra attività e passività a medio-lungo termine è finalizzato anche ad evitare pressioni future sul breve termine.

Nel corso dell'intero esercizio entrambi gli indicatori di liquidità gestionale, di breve e di lungo termine, sono stati sempre al di sopra dei limiti definiti nel CRR.

La sostenibilità degli indicatori sopra citati ("LCR - Liquidity Coverage Ratio", "ALMM - Additional Liquidity Monitoring Metrics" e "NSFR - Net Stable Funding Ratio"), in quanto inclusi nel Group Risk Appetite Framework, viene analizzata anche nella definizione del Group Funding Plan, attraverso l'analisi prospettica su un orizzonte temporale di tre anni, con un monitoraggio e aggiornamento semestrale.

Ai precedenti indicatori si aggiunge un modello di governo degli eventi definito Contingency Funding Plan (descritto nel CRR) da attivare in caso di crisi seguendo una procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione.

La raccolta presso le autorità monetarie passa da 5,9 mld a 4,4 attraverso operazioni di rifinanziamento "TLTRO" (Targeted Long Term Refinancing Operation); Mediobanca nel corso dell'esercizio ha proseguito un processo di efficientamento rimborsando anticipatamente le tranches meno redditizie (1,5 mld).



Sezione B — Emittente

Finanziamenti BCE	TLTRO II	TLTRO II	TLTRO II	TLTRO II
	giu-20	set-20	dic-20	mar-21
	€(mln)	€(mln)	€(mln)	€(mln)
Targeted Long Term Refinancing Operation	1.165	500	1.000	1.698

Tabella 8

Esposizione a titoli di debito di governi centrali/enti governativi

Portafogli/qualità	Rating	Trading Book		Banking Book		
		Valore nominale	Book value	Valore nominale	Book value	Fair value
Italia	BBB	157.933	165.202	2.696.552	2.744.980	2.735.130
Germania	AAA	-74.500	-75.564	1.175.000	1.232.689	1.234.185
Spagna	BBB	203.220	219.896	360.000	364.559	367.056
Stati Uniti	AA+	0	0	467.490	468.407	468.407
Altri		-412.267	-438.783	604.867	604.249	616.848
Totale al 30/06/2018		-125.614	-129.249	5.303.909	5.414.884	5.421.626
% rispetto alle attività finanziarie complessive*			-0,8%		32,8%	

* per attività finanziarie complessive si intendono il totale della attività finanziarie di negoziazione, della attività disponibili per la vendita e le attività detenute sino a scadenza.

Portafogli/qualità	Rating	Trading Book		Banking Book		
		Valore nominale	Book value	Valore nominale	Book value	Fair value
Italia	BBB	143.935	138.081	3.210.252	3.318.960	3.331.825
Germania	AAA	-39.848	-40.561	925.000	980.690	980.867
Spagna	BBB	0	0	350.000	354.050	356.121
Stati Uniti	AA+	0	0	280.407	274.528	274.528
Altri		-612.343	-259.717	676.768	674.670	687.232
Totale al 30/06/2017		-508.256	-162.197	5.442.427	5.602.898	5.630.573
% rispetto alle attività finanziarie complessive*			-1,0%		33,7%	



Sezione B — Emittente

* per attività finanziarie complessive si intendono il totale della attività finanziarie di negoziazione, della attività disponibili per la vendita e le attività detenute sino a scadenza.

Si precisa che, al 30 giugno 2018, l'Emittente non detiene in portafoglio titoli di debito sovrani strutturati.

Esposizione del portafoglio dell'Emittente ai rischi di mercato

I rischi di mercato vengono misurati quotidianamente mediante due indicatori: le sensitivity (c.d. "greche") a variazioni minime dei fattori di rischio (tassi di interesse, prezzi delle azioni, tassi di cambio, spread creditizi, inflazione, volatilità); il Value-at-Risk, che rappresenta la massima perdita potenziale calcolata sulla base delle volatilità attese e delle correlazioni tra i fattori di rischio (aggiornate quotidianamente), ipotizzando un periodo di smobilizzo di un giorno lavorativo ed un livello di probabilità del 99%. Tali indicatori sono oggetto di limiti operativi a livello complessivo, di macro aree e di singole unità di business, al fine di evitare l'assunzione di rischi eccessivi e di assicurare l'allineamento con il risk appetite della banca.

In aggiunta a tali metriche, vengono elaborati indicatori ad hoc per catturare rischi di coda non misurabili dal VaR unitamente a stress test sui principali fattori di rischio per cogliere gli impatti di forti movimenti nelle principali variabili di mercato (ad esempio indici azionari, tassi, cambi), calibrati sulla base delle più marcate oscillazioni storiche.

Il Value-at-Risk del portafoglio di trading è oscillato tra un minimo di 1,1 milioni (ottobre 2017) ed un massimo di circa 7,1 milioni (nel mese di giugno). La media dell'esercizio è stata di 2,3 milioni, in diminuzione rispetto alla media dell'esercizio precedente (3 milioni). Il VaR del trading che si attestava a circa 3,5 milioni in apertura di esercizio si è progressivamente ridotto per la dismissione di talune posizioni direzionali azionarie toccando i minimi ad inizio ottobre per poi aumentare con la volatilità del mercato ed assestarsi da fine novembre fino ad inizio giugno 2018 attorno ai 2 milioni. È poi risalito raggiungendo la punta massima di 7,1 milioni esclusivamente per l'ingresso di una posizione azionaria che prima della chiusura dell'esercizio è stata significativamente ridotta; il dato puntuale al 30 giugno è infatti tornato a 2,8 milioni.

Anche l'Expected Shortfall dell'aggregato di trading mostra un dato medio in forte diminuzione (da 4,5 a 3 milioni), per effetto della generalizzata riduzione delle posizioni di trading.

I risultati del backtesting giornaliero delle posizioni di trading, basato sul confronto con i Profitti e Perdite teoriche, ha mostrato 3 eventi in cui si sono verificate perdite teoriche superiori al VaR. Due sono avvenute nel mese di maggio (in occasione della crisi del mercato italiano) ed una nel mese di giugno (legata alla singola posizione azionaria poi dismessa).

Oltre ad un limite di VaR complessivo per l'aggregato Trading e Direzione Generale, anche per i singoli portafogli del trading è prevista una struttura di sottolimiti di VaR granulari e sono anche previsti limiti di sensitivities ai movimenti dei diversi fattori di rischio (1 punto base per tassi e spread creditizi, 1 punto percentuale per azioni, cambi e volatilità). Le posizioni azionarie sono come l'anno scorso lunghe in delta e corte in vega; ancorché con un'esposizione sui mercati azionari di maggiore entità rispetto allo scorso anno. L'esposizione al tasso di interesse è oscillata da -152 a 534 mila con un valor medio



Sezione B — Emittente

sempre contenuto (circa 30 mila contro i 36 mila dell'anno scorso). Il tasso di cambio ha avuto un andamento caratterizzato da un'esposizione mediamente maggiore rispetto allo scorso esercizio nei picchi minimi e massimi ma comunque in media di entità ridotta.

IFRS 9 “Financial Instruments”

Dal 2015 è stato avviato un progetto interno sotto la guida congiunta delle aree Risk Management e Bilancio di Gruppo, con il coinvolgimento delle altre aree interessate (in particolare Front Office, Group Technology and Operations, Group Organization, Group ALM, Group Treasury). L'iniziativa è sviluppata coerentemente con i tre ambiti definiti dal nuovo principio (Classification & Measurement, Impairment e Hedge Accounting). A partire dal gennaio 2018 è stata avviata la fase di testing dei nuovi sistemi e processi IFRS9 (cd. Parallel run tra IAS39 e IFRS9), che ha consentito di aggiornare la struttura organizzativa e l'assetto della normativa interna (metodologie, processi e procedure), oltre alla verifica dei sistemi informativi.

Nel corso del 2017 il framework implementativo è stato oggetto di analisi (c.d. “Thematic Review”) da parte del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) sugli enti creditizi, al fine di valutare lo stato di preparazione del Gruppo all'applicazione dell'IFRS9 a valle della quale sono emerse alcune limitate “recommendations” che sono già tutte indirizzate all'interno di un action plan condiviso con l'Autorità di Vigilanza.

Il Gruppo Mediobanca, che chiude l'esercizio sociale al 30 giugno di ciascun anno, applica il nuovo principio IFRS9 dal 1° luglio 2018.

L'insieme delle variazioni incide sul patrimonio netto di Gruppo per circa 120 milioni (circa 80 milioni al netto dell'effetto fiscale) con un impatto complessivo sul CET1 ratio di circa 20bps.

Gli impatti rilevati rappresentano le migliori informazioni di cui il Gruppo dispone alla data odierna e quindi soggetti a possibili cambiamenti in relazione al completamento del processo di prima applicazione del principio IFRS9 previsto entro il 31 dicembre 2018.

Attività di Vigilanza della BCE (JST)

Nell'ambito dell'ordinaria e continua attività di vigilanza, la BCE effettua regolarmente verifiche e valutazioni a mezzo di richieste scritte e ispezioni “on-site”. Nell'ambito di tale attività si segnalano, tra l'altro, due verifiche condotte tra il marzo/giugno 2017 e ottobre dicembre 2017 culminate con due lettere di “follow up” ricevute dall'Emittente rispettivamente l'8 novembre 2017 e il 15 giugno 2018.

La prima, incentrata principalmente sull'attività della controllata Compass, si riferisce ad una valutazione sul “sistema di gestione del rischio di credito e di controparte nelle esposizioni di consumer finance” e si è conclusa con 7 (sette) raccomandazioni di miglioramento, tutte già implementate alla data del presente Supplemento. La seconda si riferisce ad una verifica sulle funzioni di Tesoreria e di Liquidity Risk Management dell'Emittente e attiene principalmente ai processi e alla struttura informatica di supporto a tali aree. La verifica si è conclusa con 14 raccomandazioni con scadenze progressive di sviluppo dei punti di miglioramento individuati fino al 30 giugno 2020. Le scadenze relative ai primi steps (giugno e settembre 2018) sono state regolarmente rispettate.



Sezione B — Emittente

Si segnala, per completezza, che -nell'ambito della richiamata lettera sullo SREP, che riassume tra l'altro l'insieme delle valutazioni del JST (joint supervisory team) di BCE - le verifiche sopra rappresentate non hanno prodotto aggravii di requisito o ulteriori domande e approfondimenti.

Remunerazione degli Azionisti

L'Assemblea del 27 ottobre 2018 ha approvato la delibera del Consiglio di Amministrazione relativa all'assegnazione di un dividendo lordo unitario di € 0,47. L'importo verrà messo in pagamento dal 21 novembre 2018 con "record date" 20 novembre 2018 e data stacco 19 novembre 2018.

Dati trimestrali consolidati al 30 settembre 2018

Si riportano di seguito talune informazioni e schemi relativi ai dati trimestrali consolidati del Resoconto Intermedio al 30 settembre 2018 come approvati dal Consiglio di Amministrazione di Mediobanca il 25 ottobre 2018

Il Gruppo Mediobanca chiude il primo trimestre dell'esercizio 2018/19 con un aumento dei ricavi del +6,6% (da 598,4 a 637,7 milioni) e del risultato operativo del +6,7% (da 288,1 a 307,5 milioni), cui concorrono la positiva dinamica dei ricavi in tutte le linee di business e la continua riduzione del costo del rischio (da 57bps a 56bps). Il risultato netto invece ha un saldo pari a 245,4 milioni, ossia inferiore dello -18,4% rispetto allo scorso anno, in ragione dell'assenza di plusvalenze relative a cessioni di azioni (89,4 milioni i realizzi a settembre 2017).

Con riferimento ai ricavi:

- ◆ il margine di interesse continua a crescere (+3,7%, da 331,7 a 344,1 milioni) per l'apporto del *Consumer Banking* (+4,3%, da 214,1 a 223,2 milioni) che assorbe il calo del *Wholesale Banking* (da 54,1 a 48,2 milioni) penalizzato dalla minore redditività degli impieghi *corporate* derivante anche da un miglior profilo di rischio;
- ◆ le commissioni nette aumentano del 12,1% (da 138,3 a 155,1 milioni) e sono per oltre tre quarti riconducibili al *Wealth Management* che, nonostante le incertezze dei mercati e la pressochè assenza di *performance fees*, beneficia del consolidamento di RAM (10,5 milioni), della crescita del segmento *Affluent* di CheBanca! (+19,8%) e della tenuta del segmento *High Net Worth Individual*. In aumento anche il contributo del CIB per il crescente apporto delle commissioni *Corporate Finance* (23,6 milioni contro 18,7 milioni);
- ◆ il risultato netto di *trading* e tesoreria migliora da 38,7 a 40,8 milioni, in particolare il portafoglio proprietario CIB, beneficia della maggiore volatilità dei mercati in assenza di posizioni direzionali di rilievo;
- ◆ il consolidamento ad *equity* di Assicurazioni Generali e delle partecipazioni minori concorre per 97,7 milioni (89,7 milioni).

I costi di struttura si incrementano da 255,7 a 271,4 milioni, di cui 6 milioni ex RAM ed il residuo connesso alla crescita organica delle altre divisioni, in particolare *Consumer Banking*, *Specialty Finance* e *Wealth Management*; il *cost/income* al 42,6% migliora rispetto allo scorso anno



Sezione B — Emittente

(42,7%) e all'ultimo esercizio (46,1%) anche per il calo dei costi delle *Holding Functions*.

Le rettifiche si mantengono su livelli contenuti: l'aumento da 54,6 a 58,8 milioni sconta minori riprese nette corporate (11 milioni contro 22 milioni) mentre si conferma il buon andamento del Consumer Banking che mostra minori rettifiche con un miglior costo del rischio (rispettivamente da 62,9 a 56,9 milioni e da 213 bps a 181 bps).

Gli utili da titoli di investimento calano da 89,4 a 3,7 milioni per il venir meno delle cessioni di azioni AFS, solo in minima parte compensate dagli utili su fondi di private equity e seed capital che, con il nuovo principio IFRS9, devono essere valorizzati al fair value con effetti a conto economico.

Gli aggregati patrimoniali vedono il totale attivo² di Gruppo aumentare nei tre mesi da 72,3 a 74,8 miliardi per effetto dei maggiori impieghi a clientela, in particolare corporate, e un ampliamento della raccolta per il forte afflusso di depositi da clientela retail e private.

Nel dettaglio:

- ◆ gli impieghi aumentano del 2,8% (da 41,1 a 42,3 miliardi), principalmente per l'andamento del *Wholesale Banking* (+7,5%, da 14 a 15 miliardi) che a parità di erogato (circa 2 miliardi) beneficia di minori rimborsi anticipati (0,4 miliardi contro 0,6 miliardi). In salita anche il *Consumer Banking* (da 12,5 a 12,6 miliardi) ed i mutui ipotecari *CheBanca!* (da 8,1 a 8,2 miliardi) mentre restano sostanzialmente invariati gli altri segmenti: *Specialty Finance* (2,1 miliardi, con un turnover nel factoring di 1,4 miliardi e nuovi acquisti NPL per circa 40 milioni), *Private Banking* (2,3 miliardi) e *Leasing* (2,1 miliardi). Le attività deteriorate flettono da 842,1 a 827,9 milioni con un provisioning del 58,2% (56,7%) che beneficia anche dei maggiori accantonamenti effettuati in sede di FTA IFRS9 (39 milioni) concentrati sulle sofferenze immobiliari di *CheBanca!* e del *leasing*. Il rapporto delle attività deteriorate lorde migliora dal 4,6% al 4,5%, quello netto dal 2,1% al 2%; le sofferenze nette saldano a 112,7 milioni con un tasso di copertura del 79,4%;
- ◆ la raccolta aumenta dell'1,8% (da 48,9 a 49,6 miliardi) per gli afflussi nel *Wealth Management* (+1,7 miliardi) ripartiti tra depositi *retail* *CheBanca!* (+3%, da 14,2 a 14,5 miliardi) e *Private Banking* (+27%, da 4,9 a 6,3 miliardi anche per effetto di una partita rilevante). La provvista interbancaria si incrementa da 5 a 5,4 miliardi e compensa in parte le minori emissioni cartolari (da 19,2 a 18,6 miliardi) e raccolta diversa (da 1,2 a 0,6 miliardi); nel trimestre sono state effettuate nuove emissioni per circa 750

² A partire da questo trimestre il Gruppo Mediobanca applica il nuovo principio IFRS9 per la contabilizzazione degli strumenti finanziari. La transizione al predetto principio contabile ha determinato una riduzione del patrimonio netto di circa 81 milioni, prevalentemente legato all'introduzione del nuovo modello di impairment; ai fini del capitale regolamentare l'impatto sarà recepito nell'arco dei prossimi cinque anni.

Il Gruppo si è avvalso della facoltà di non rideterminare su basi omogenee i dati comparativi nell'esercizio di prima applicazione dell'IFRS 9; pertanto i valori dell'esercizio 2017/18, determinati in accordo allo IAS 39, non sono pienamente comparabili.

**Sezione B — Emittente**

milioni (inclusa un'operazione covered con sottostante mutui ipotecari CheBanca!);

- ◆ i titoli del *banking book* (che raggruppano le obbligazioni del comparto *Hold to collect* e *Hold to collect and sale*) aumentano da 7,7 a 7,9 miliardi principalmente per le riclassifiche effettuate in sede di FTA IFRS9; nel trimestre la riserva di valutazione a patrimonio netto (OCI) si è ridotta da 64,4 a 44,5 milioni;
- ◆ le attività nette di tesoreria, al netto delle predette riclassifiche, restano sostanzialmente invariate a 4,6 miliardi;
- ◆ le attività finanziarie del *Wealth Management* (TFA) aumentano nel trimestre da 63,9 a 65,3 miliardi per effetto dell'ingresso di *Net New Money* per 1,9 miliardi che, per il quadro macro più incerto sono concentrate prevalentemente in depositi. Nel dettaglio le TFA di *Mediobanca Private Banking* e relative fabbriche saldano a 20,5 miliardi (NNM per 1,3 miliardi), quelle di *CheBanca!* saldano a 23,2 miliardi (NNM per 0,6 miliardi), quelle della *Compagnie Monégasque de Banque* restano stabili a 10,1 miliardi così come le fabbriche prodotto alternative di *RAM* e *Cairn* con 7,5 miliardi;
- ◆ gli indici patrimoniali al 30 settembre 2018³ confermano i livelli dello scorso giugno; il lieve calo (circa 5 bps) sconta l'introduzione dell'IFRS9 (circa 1bps) e le minori riserve da valutazioni dei titoli HTC&S, di cui soli 2bps collegati ai titoli di stato italiani; il calo delle riserve collegato al consolidamento ad equity di Assicurazioni Generali è invece integralmente compensato dalla deduzione della partecipazione. Il *Common Equity Tier 1 ratio* si attese al 14,18% (14,24% al 30 giugno) ed il *Total Capital ratio* al 17,93% (18,11%). I *ratios fully loaded* saldano rispettivamente al 13% (CET1 ratio) e 17,04% (Total capital ratio);
- ◆ gli indici di liquidità e di *funding* si mantengono elevati: *LCR* (*Liquidity coverage ratio*) a 161%, *NSFR* (*Net Stable Funding ratio*) a 108%..

Tabella 9**Conto economico consolidato riclassificato**

Gruppo Mediobanca (€ milioni)	3 mesi	3 mesi	Var.%
	30/09/2017	30/09/2018	
Margine di interesse	331,7	344,1	3,7%
Proventi di tesoreria	38,7	40,8	5,4%
Commissioni ed altri proventi netti	138,3	155,1	12,1%
Valorizzazione equity method	89,7	97,7	8,9%
Margine di Intermediazione	598,4	637,7	6,6%

³ Calcolo interno che differisce da quello segnalato nell'ambito del *Common Reporting* (COREP) perché include il risultato di periodo (non soggetto ad autorizzazione ex art. 26 CRR) che impatta circa 30bps sul CET1. Per *fully loaded* si intende l'applicazione integrale delle regole CRR senza ponderare al 370% la partecipazione in Assicurazioni Generali (impatto di circa 100 bps) e applicando integralmente l'effetto IFRS9 (circa 20 bps). I *ratio* non includono gli impatti derivanti dall'acquisizione BFI e dall'avvio del programma di *buy back* preventivamente autorizzato da BCE dopo la chiusura del trimestre ma in attesa della delibera assembleare (l'impatto negativo sui *ratio fully loaded* è rispettivamente di circa 32bps per l'acquisizione BFI e di 38bps per il *buy back*)



Sezione B — Emittente

Costi del personale	(129,9)	(137,9)	6,2%
Spese amministrative	(125,8)	(133,5)	6,1%
Costi di struttura	(255,7)	(271,4)	6,1%
Utili/(perdite) da cessione titoli d'investimento	89,4	3,7	n.s.
(Rettifiche)/riprese di valore nette su impieghi alla clientela	(54,6)	(58,8)	7,7%
(Rettifiche)/riprese di valore nette su altre attività finanziarie	(1,3)	0,4	n.s.
Altri utili/(perdite)	(5,1)	0,0	n.s.
Risultato Lordo	371,1	311,6	-16,0%
Imposte sul reddito	(69,1)	(64,4)	-6,8%
Risultato di pertinenza di terzi	(1,1)	(1,8)	63,6%
Utile Netto	300,9	245,4	-18,4%

Tabella 10

Stato patrimoniale consolidato riclassificato

Gruppo Mediobanca (€ milioni)	30/09/2017	30/06/2018	30/09/2018
Attivo			
Attività finanziarie di negoziazione	8.304,5	8.204,9	8.403,8
Impieghi di tesoreria	9.459,9	8.358,2	9.579,3
Titoli di debito del banking book	8.005,1	7.744,7	7.944,6
Impieghi a clientela	38.716,0	41.127,9	42.268,8
Corporate	13.262,3	13.996,9	15.047,2
Specialty Finance	1.597,3	2.137,3	2.117,1
Credito al consumo	11.892,9	12.517,8	12.571,2
Mutui residenziali	7.568,0	8.107,1	8.184,3
Private banking	2.177,4	2.252,1	2.293,4
Leasing	2.218,1	2.116,7	2.055,6
Titoli d'investimento	3.627,1	3.983,1	3.748,0
Attività materiali e immateriali	856,0	1.027,7	1.027,5
Altre attività	1.848,2	1.854,0	1.817,9
Totale attivo	70.816,8	72.300,5	74.789,9
Passivo			
Raccolta	48.519,7	48.893,2	49.632,0
Obbligazioni MB	20.168,0	19.179,4	18.556,6
Depositi retail	13.173,5	14.163,0	14.493,1
Depositi private banking	4.594,6	4.933,7	6.260,2
BCE	4.349,3	4.336,5	4.331,0
Interbancario e altro	6.234,3	6.280,6	5.991,1
Raccolta di tesoreria	4.248,6	5.290,4	6.562,4
Passività finanziarie di negoziazione	6.710,0	6.462,4	6.865,8
Altre passività	1.998,4	1.709,3	2.226,3
Fondi del passivo	241,6	213,0	232,1
Patrimonio netto	9.098,5	9.732,2	9.271,3
Patrimonio di terzi	84,0	87,9	84,5
Risultato di esercizio	300,9	863,9	245,4



Sezione B — Emittente

Totale passivo	70.816,8	72.300,5	74.789,9
Patrimonio di base	7.029,7	6.746,6	6.723,9
Patrimonio di vigilanza	8.845,8	8.575,3	8.499,2
Attività a rischio ponderate	52.839,7	47.362,7	47.402,1

Tabella 11

Indici (%) e dati per azione (€)

Gruppo Mediobanca	30/09/2017	30/06/2018	30/09/2018
Totale attivo / Patrimonio netto	7,8	7,4	8,1
Impieghi a clientela / Depositi a clientela	0,8	0,84	0,85
Patrimonio di base / attività di rischio ponderate	13,3	14,2	14,2
Patrimonio di vigilanza / attività di rischio ponderate	16,7	18,1	17,9
Rating S&P	BBB-	BBB	BBB
Rating Fitch	BBB	BBB	BBB
Rating Moody's	n.d.	Baa1	Baa1
Costi / Ricavi	42,7	46,1	42,6
Sofferenze nette / Impieghi	0,4	0,4	0,3
Utile per azione	0,34	0,97	0,28
Patrimonio netto per azione	10,2	10,4	10,4
Dividendo per azione		0,47	
N. di azioni in circolazione (mln)	881,2	886,6	887,0

Successivamente alla data del 30 giugno 2018 non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive di Mediobanca e del Gruppo ad essa facente capo.

Successivamente alle ultime informazioni finanziarie (bilancio consolidato al 30 giugno 2018), non sono intervenuti cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale di Mediobanca o delle altre società facenti parte del Gruppo.

B.13 Fatti recenti relativi all'emittente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità

Successivamente alla data del 30 giugno 2018, non si è verificato nessun fatto sostanzialmente rilevante per la valutazione della solvibilità di Mediobanca e del Gruppo ad essa facente capo.

B.14 Descrizione del Gruppo Mediobanca

Il Gruppo Mediobanca è attivo nel *Corporate ed Investment Banking* (CIB) dove confluiscono le attività di *Wholesale Banking* e di *leasing*, nel *Principal Investing* (PI) che raggruppa gli investimenti di lungo periodo e nel *Retail e Private Banking* (RPB) composto dalle attività di credito al consumo, di *retail banking* e di *private banking*.


Al 30 giugno 2018, Mediobanca ha una capitalizzazione di mercato di circa € 7,1 miliardi.



Sezione B — Emittente

Il Gruppo Mediobanca è iscritto all'Albo dei Gruppi bancari presso la Banca d'Italia.

Il diagramma seguente illustra la struttura del Gruppo Mediobanca alla data del presente documento



B.15 Principali Attività dell' Emittente

Oggetto della Società è la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle forme consentite, con speciale riguardo al finanziamento a medio e lungo termine delle imprese.

Nell'osservanza delle disposizioni vigenti, la società può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, di intermediazione, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

B.16 Controllo dell' Emittente

Mediobanca è la società capogruppo del Gruppo Mediobanca. Nessun soggetto controlla Mediobanca ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58.

B.17 Rating attribuiti all'emittente o ai suoi titoli di debito su richiesta dell'Emittente e con la sua collaborazione

Standard&Poor's ha assegnato a Mediobanca il rating "BBB/A-2" (ultima pubblicazione del report in data 30 ottobre 2018), Moody's ha assegnato a Mediobanca il rating "Baa1/ P-2" (ultima pubblicazione del report in data 23 ottobre 2018) e FitchRatings ha assegnato a Mediobanca il rating BBB/F2 (ultima pubblicazione del report in data 5 settembre 2018).

Agenzia di rating	Debiti a breve termine	Debiti a lungo termine	Outlook	Data di pubblicazione dell'ultimo report
S&P's	A-2	BBB	Negative	30 ottobre 2018
FitchRatings	F2	BBB	Negative	5 settembre 2018
Moody's	P-2 (depositi)	Baa1 (depositi)	Stable	23 ottobre 2018



Sezione B — Emittente

Nell'ultima *rating action* del 30 ottobre 2018, Standard&Poor's ha modificato l'*outlook* della Banca da stabile a negativo, in ragione della *rating action* sullo Stato Italiano (*i.e. outlook downgraded* da stabile a negativo) e delle potenziali ripercussioni sulla Banca derivanti dal deterioramento dell'ambiente finanziario in cui opera. Standard&Poor's ha mantenuto invariati il rating sul debito a lungo termine e il rating sul debito a breve.

Nell'ultima *rating action* del 5 settembre 2018, FitchRatings ha modificato l'*outlook* della Banca da stabile a negativo, in ragione del probabile deterioramento della situazione economico-finanziaria italiana e della revisione dell'*outlook* da stabile a negativo dello Stato Italiano effettuata il 31 agosto 2018. FitchRatings ha mantenuto invariati il rating sul debito a lungo termine e il rating sul debito a breve.

Nella *rating action* del 23 ottobre 2018, Moody's ha modificato il *rating* sul debito a lungo termine della Banca che passa da "A3 under review" a "Baa1" con *outlook* che passa da *under review* a stabile. Il *downgrading* è sempre dovuto alla revisione dell'*outlook* da stabile a negativo dello Stato Italiano.

L'Emittente conferma che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'Emittente sappia e sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate da Standard&Poor's, Moody's e FitchRatings, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

Sezione C – Strumenti finanziari

C.1 Tipo e classe degli strumenti finanziari da emettere

Si riporta nel seguito una descrizione sintetica delle principali caratteristiche [delle Obbligazioni strutturate con opzioni digitali] [e] [delle Obbligazioni strutturate con opzione *Call* Europea].

[I titoli sono Obbligazioni strutturate, *senior*, che determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare all'investitore il 100% del loro valore nominale unitario in un'unica soluzione alla data di scadenza salvo quanto previsto in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

[I titoli [offerti][e][quotati] sono Obbligazioni strutturate con opzioni digitali, *senior*, che danno diritto [al pagamento di [una] [più cedola/e variabile/i eventuale/i, il cui ammontare è determinato in base all'andamento del/i sottostante/i e/o dei sottostanti compresi nel paniere di riferimento [, con l'applicazione di un fattore di partecipazione, inteso come moltiplicatore applicato [al Valore][alla media] [del/i sottostante/i][del Valore del Paniere di Riferimento]] secondo quanto indicato alla sezione C.9.][e][al pagamento di [una] [più] [cedola/e fissa/e il cui ammontare è determinato applicando al valore nominale unitario delle Obbligazioni un tasso di interesse predeterminato] [e][[una][più] [cedola/e variabile/i legate dell'andamento del parametro di indicizzazione], [[aumentato][ridotto] di un margine che [sarà costante per tutta la durata del prestito][potrà variare] secondo



Sezione C – Strumenti finanziari

quanto di seguito indicato]] [con [tasso massimo (*cap*)]][e][tasso minimo (*floor*)]]].

[I titoli [offerti] [e] [quotati] sono Obbligazioni strutturate con opzione *Call* Europea, *senior*, che [danno diritto al pagamento di [una] [più] cedola/e variabile/i eventuale/i, il cui ammontare è determinato in base all'andamento del/i sottostante/i e/o dei sottostanti compresi nel paniere di riferimento secondo quanto indicato alla sezione C.9 [con [tasso massimo (*cap*)]][e][tasso minimo (*floor*)]]. L'importo della cedola variabile eventuale sarà determinato moltiplicando l'apprezzamento puntuale del [sottostante] [paniere di riferimento][per il fattore di partecipazione indicato di seguito]. [È inoltre previsto un margine da aggiungersi all'apprezzamento puntuale del/i [sottostante/i] [del paniere di riferimento] [dopo che quest'ultimo sia stato moltiplicato per il fattore di partecipazione].

[danno diritto al pagamento di [una] [più] [cedole fisse, calcolate applicando al valore nominale unitario delle Obbligazioni un tasso di interesse predeterminato] [e][una] [o] [più] [cedole variabili legate all'andamento di un parametro di indicizzazione] [[aumentato] [ridotto] di un margine che [sarà costante per tutta la durata del prestito][potrà variare] secondo quanto di seguito indicato]] [con [tasso massimo (*cap*)]][e][tasso minimo (*floor*)]]].

Il Codice ISIN (International Security Identification Number) [o altri analoghi codici di identificazione] delle Obbligazioni è [●].

Inoltre con riferimento alla disciplina del *bail-in* si rinvia al successivo elemento D.3 Fattore di Rischio "*Rischio connesso all'utilizzo del bail in*" della presente Nota di Sintesi.

C.2 Valuta di emissione degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni sono emesse e denominate [in Euro][nella valuta [●]].

C.5 Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

Non esistono restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni, salvo le disposizioni di legge vigenti in materia. Tuttavia, le Obbligazioni che saranno emesse nell'ambito dei Programmi non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "**Securities Act**") né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "**Altri Paesi**") e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.



Sezione C – Strumenti finanziari

C.8 Diritti connessi agli Strumenti Finanziari; eventuali restrizioni e ranking

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per gli strumenti finanziari della stessa categoria e quindi segnatamente:

- ◆ il diritto al rimborso alla data di scadenza del [100%]/[●] del loro valore nominale unitario, al lordo di ogni tassa ed imposta, fatto salvo quanto indicato in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (cfr. Sez.D3 "Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"");
- ◆ il pagamento [delle cedole variabili eventuali][delle cedole fisse] [e] [delle cedole variabili] [con [tasso massimo (cap)]] [e] [tasso minimo (floor)]].

Non sono previsti oneri, condizioni o gravami di qualsiasi natura che possano incidere sui diritti dei portatori delle Obbligazioni, fatto salvo quanto indicato in merito all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

Non esistono ulteriori diritti connessi alle Obbligazioni, salvo quanto prima precisato.

Il pagamento dell'ammontare dovuto a titolo di rimborso del capitale investito e il pagamento degli eventuali interessi (anche ad esito di rimborso anticipato) delle Obbligazioni avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati.

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, a beneficio dell'Emittente, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui sono divenuti esigibili.

Le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento non garantita dell'Emittente; vale a dire che il rimborso delle Obbligazioni e il pagamento delle cedole, non sono assistiti da garanzie specifiche né saranno previsti impegni relativi alla assunzione di garanzie finalizzate al buon esito dei Prestiti Obbligazionari.

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

I diritti inerenti le Obbligazioni sono parimenti ordinati rispetto ad altri debiti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati) dell'Emittente già contratti o futuri.

Ne consegue che il credito dei portatori verso l'Emittente verrà soddisfatto *pari passu* con gli altri debiti non garantiti e non privilegiati dell'Emittente, fatto salvo quanto indicato in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

La Direttiva 2014/59/UE, come recepita con i D.Lgs 180 e 181 del 16 novembre 2015, individua gli strumenti che le Autorità nazionali possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno



Sezione C – Strumenti finanziari

essere utilizzati dalle Autorità è previsto il cd. “*bail-in*” ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni.

Nell'ipotesi di applicazione dello strumento del “*bail – in*” il credito degli obbligazionisti verso l'Emittente non sarà soddisfatto *pari passu* con tutti gli altri crediti chirografari dell'Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione nonché conversione secondo l'ordine sinteticamente rappresentato all'interno della tabella che segue. Peraltro il seguente ordine dovrà essere rispettato anche nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa.

◆ CAPITALE PRIMARIO	(Common Equity Tier I)	} “FONDI PROPRI”
◆ CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1	(Additional Tier I)	
◆ CAPITALE DI CLASSE 2	(ivi incluse le obbligazioni subordinate)	
◆ DEBITI SUBORDINATI DIVERSI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 E CLASSE 2		
◆ DEBITI CHIROGRAFARI DI SECONDO LIVELLO EX ART. 12-BIS TUB (obbligazioni senior non-preferred)		
◆ RESTANTI PASSIVITÀ IVI INCLUSE LE OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR) NON ASSISTITE DA GARANZIE		
◆ DEPOSITI DI IMPORTI SUPERIORI A € 100.000:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese ▪ di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca ▪ dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca⁴ 	

C.9 Tasso di interesse, rendimento, entrata in godimento e scadenza, rappresentant e degli obbligazionisti

Obbligazioni strutturate con Opzioni Digitali

Tasso di interesse

Le Obbligazioni corrisponderanno [una][più] cedole variabili eventuali [e][al pagamento di [una] [più] [cedola/e fissa/e il cui ammontare è determinato applicando al valore nominale unitario delle Obbligazioni un tasso di interesse predeterminato] [e][una][più] [cedola/e variabile/i legate dell'andamento del parametro di indicizzazione], [[aumentato][ridotto] di un margine che [sarà costante per tutta la durata del prestito][potrà variare] secondo quanto di seguito indicato]] [con [tasso massimo (cap)][e][tasso minimo (floor)]], che saranno pagate posticipatamente in corrispondenza delle date di pagamento [●]. L'ammontare della cedola variabile eventuale è rappresentato:

4) Per quanto riguarda gli “altri depositi presso la Banca”, il relativo credito sarà soddisfatto con preferenza rispetto alle Obbligazioni di cui al presente Prospetto di Base nelle procedure di risoluzione (nonché di liquidazione coatta amministrativa) iniziate dopo il 1° gennaio 2019. Sino a tale data, pertanto, tali depositi saranno soddisfatti *pari passu* con le Obbligazioni.



Sezione C – Strumenti finanziari

[1.a)(Opzione Digitale di tipo *Call*), da un ammontare “R” pari a [●] del Valore Nominale Unitario a condizione che il/i [valore/i del/i sottostante/i] [valore del Paniere di Riferimento] [la media dei valori [del/i sottostante/i] [del paniere di riferimento] rilevato/i alla/e data/e di rilevazione del [●], [con l'applicazione di un fattore di partecipazione, inteso come con l'applicazione di un Fattore di Partecipazione pari a [●]], sia maggiore o uguale ad [uno][più] valore/i prefissato/i pari a [●]; in caso contrario un ammontare “X” pari a [●] del Valore Nominale Unitario (diverso e inferiore a “R” e compreso tra 0% e 100% (entrambi inclusi)). L'ammontare della cedola variabile eventuale non potrà in ogni caso essere [inferiore a un minimo (floor)][e][superiore a un massimo (cap)];

[1.b)(Opzione Digitale di tipo *Put*), da un ammontare “R” pari a [●] del Valore Nominale Unitario a condizione che il/i [valore/i del/i sottostante] [valore del paniere di riferimento] [la media [dei valori di riferimento del sottostante] [del paniere di riferimento]] rilevato/i alla/e data/e di rilevazione del [●] [, con l'applicazione di un Fattore di Partecipazione pari a [●]], sia inferiore o uguale ad [uno][più] valore/i prefissato/i; in caso contrario un ammontare “X” pari a [●] del Valore Nominale Unitario (diverso e inferiore a “R” e compreso tra 0% e 100% (entrambi inclusi) L'ammontare della cedola variabile eventuale non potrà in ogni caso essere [inferiore a un minimo (floor)][e][superiore a un massimo (cap)].

[Le Obbligazioni, alla/e data/e di pagamento interessi fissi ovvero il [●][di ogni anno][a partire dal [[●] fino al [●]], corrisponderanno in via posticipata un tasso di interesse fisso lordo annuo pari a [●] ([●] al netto dell'aliquota fiscale vigente pari al [●]) del Valore Nominale Unitario].

[Le Obbligazioni, [a partire dalla/alla] data di pagamento interessi a tasso variabile del [●](inclusa) [e per ciascuna data di pagamento cedola variabile] [ovvero il [●][di ogni anno][a partire dal [[●] e fino al [●]]] corrisponderanno in via posticipata [una]/[●]cedole variabili calcolate sulla base dell'andamento del parametro di indicizzazione, [[aumentato][ridotto] di un margine che [sarà costante per tutta la durata del prestito][potrà variare] secondo quanto di seguito indicato].

Parametro di Indicizzazione e Sottostante

[Il parametro di Indicizzazione sta ad indicare il tasso d'interesse [di breve, medio o lungo termine] cui sono indicizzate le cedole variabili. Tale tasso è rappresentato da [rendimento dei BOT con scadenza [mensile][trimestrale][semestrale][annuale]][EURIBOR su base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi] [la media mensile del EURIBOR mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale], [RENDISTATO][il tasso swap [a breve][medio-lungo] termine dei paesi delle Valute di Denominazione][tassi swap a breve o medio-lungo termine degli Stati OCSE][il tasso BCE], [il tasso CMS (constant maturity swap, ossia un contratto swap che contrappone un tasso a breve termine a uno a medio-lungo termine)]. Tale tasso è rilevato per ciascun Periodo di Interessi Variabili alle date di seguito indicate e secondo le seguenti modalità [●].]

[Il/i sottostante/i di riferimento è/sono:



Sezione C – Strumenti finanziari

[Indici relativi ad azioni quotate il cui calcolo e/o diffusione e/o pubblicazione avvenga su almeno un mercato regolamentato di uno Stato UE, ovvero degli Stati Uniti d'America, Svizzera, Norvegia o Giappone o comunque di uno degli Stati OCSE]

[Exchange-Traded fund ("ETF") su Indici Azionari]

[Titoli di debito quotati su almeno un mercato regolamentato di uno Stato UE, ovvero degli Stati Uniti d'America, Svizzera, Norvegia o Giappone o comunque di uno degli Stati OCSE]

[Indici relativi ad obbligazioni quotate il cui calcolo e/o diffusione e/o pubblicazione avvenga su almeno un mercato regolamentato di uno Stato UE, ovvero degli Stati Uniti d'America, Svizzera, Norvegia o Giappone o comunque di uno degli Stati OCSE]

[Merci o contratti derivati su merci, per le quali esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate]

[Indici di merci, ovvero indici, calcolati con un algoritmo definito, i cui componenti sono singole Merci, a condizione che tali indici siano noti e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione]

[OICR aperti armonizzati e distribuibili in Italia alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive e comunque parti di OICR il cui NAV sia oggetto di pubblica diffusione in Italia]

[Tassi che misurino l'andamento dei prezzi al consumo e/o la dinamica inflattiva nei paesi delle Valute di Denominazione, tassi che misurino l'andamento dei prezzi al consumo e/o la dinamica inflattiva negli Stati OCSE]

[Tassi di interesse a breve o medio-lungo termine dei paesi delle Valute di Denominazione, tassi d'interesse a breve o medio-lungo termine negli Stati OCSE]

[Tassi di cambio fra l'Euro e la valuta di uno Stato OCSE ovvero fra valute di Stati OCSE, sempre che tali tassi di cambio siano rilevati con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e le relative valute siano convertibili.]]

[Indicare ove il Parametro di Riferimento sia esente dall'applicazione del Regolamento n.2016/1011/UE (il Benchmark Regulation) un indice di riferimento): [Per quanto a conoscenza dell'Emittente, il [indicare il Parametro di Riferimento] non rientra nel campo di applicazione del Benchmark Regulation]/ [•]

[Indicare ove il Parametro di Riferimento sia un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation: [L'amministratore [Inserire il nome dell'Amministratore], amministratore del [Indicare Parametro di Riferimento] [•] [è] [non è] incluso nel registro previsto ai sensi dell'art.36 del Benchmark Regulation.]/[Non Applicabile]. [•]

[Indicare se si applicano le disposizioni transitorie di cui all'art.51 del Benchmark Regulation: Si applicano le disposizioni transitorie di cui all'art.51 del Benchmark Regulation del tali per cui [inserire nome dell' Amministratore] amministratore del [indicare Parametro di Riferimento] [non] [è] attualmente obbligato ad ottenere [l'autorizzazione o la registrazione] o [il riconoscimento o



Sezione C – Strumenti finanziari

l'approvazione in quanto non ubicato nell'Unione Europea] [●].]

Fattore di Partecipazione

Il fattore di partecipazione, con riferimento al calcolo della cedola variabile eventuale, sta ad indicare un fattore moltiplicatore applicato [al sottostante][al paniere di riferimento] ed è pari [●].]

Margine

Il margine sta ad indicare un valore percentuale applicabile al Parametro di indicizzazione [ed è pari a [●] [alla/e data/e di pagamento interessi variabili [●]]][che potrà variare durante la vita del prodotto, come specificato nelle Condizioni Definitive].]

Data di Emissione e Data di Godimento

La data di emissione è [●]. La data a partire dalla quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi è [●].

Scadenza del Prestito

La data di scadenza delle relative Obbligazioni sarà [●], data in cui le Obbligazioni cessano di essere fruttifere..

Tasso di rendimento

Il Tasso di rendimento delle Obbligazioni, alla data di emissione, ipotizzando di mantenere il titolo fino a scadenza, sarà calcolato considerando [le cedole fisse e/o le cedole variabili indicate e/o le cedole variabili eventuali].

[Si sottolinea che, poiché le cedole variabili eventuali sono variabili in dipendenza dell'andamento del valore del sottostante o del paniere di riferimento, non sarà possibile predeterminare il tasso di rendimento delle Obbligazioni alla data di emissione.]

[Ipotizzando che le Obbligazioni vengano acquistate al prezzo di emissione, che sia detenute fino alla data di scadenza ed in assenza di eventi di credito dell'Emittente, è previsto un rendimento minimo garantito delle Obbligazioni pari a [●]] calcolato considerando le [[●] cedole fisse pari a [●]] [e] [[●]cedole variabili eventuali pari a [●]]%,

dove:

“[**Valore del Sottostante**” significa con riferimento ad una cedola variabile eventuale il prezzo o il livello del sottostante [●], pubblicato sulla Fonte Informativa [●].]

“[**Valore del Paniere di Riferimento**” significa con riferimento ad una cedola variabile eventuale il prezzo o il livello del paniere [●] (indicazione del peso da attribuire ai singoli sottostanti compresi nel paniere di riferimento), pubblicato sulla Fonte Informativa [●].]

Obbligazioni strutturate con Opzione Call Europea

Tasso di Interesse

Le Obbligazioni corrisponderanno [una] [più] cedole variabili eventuali] [e][al pagamento di [una] [più] [cedola/e fissa/e il cui ammontare è determinato applicando al valore nominale unitario delle Obbligazioni un tasso di interesse predeterminato] [e][[una][più] [cedola/e variabile/i legate dell'andamento del parametro di indicizzazione], [[aumentato][ridotto] di un margine che [sarà costante per tutta la durata del prestito][potrà variare]



Sezione C – Strumenti finanziari

secondo quanto di seguito indicato]] [con [tasso massimo (*cap*)]e[tasso minimo (*floor*)], che saranno pagate posticipatamente in corrispondenza della/e data/e di pagamento (la “data/e di pagamento cedola variabile eventuale”) del [•].

[In relazione alla/e cedola/e variabile/i eventuale, [è inoltre previsto che all'apprezzamento puntuale del/i [sottostante/i] [paniere di riferimento] [moltiplicato per il fattore di partecipazione], venga [aggiunto] [sottratto] il margine] per [una] [più] cedole variabili eventuali] [Le Obbligazioni corrisponderanno [una]/[•] cedole fisse, che saranno pagate posticipatamente in corrispondenza della/e Data/e di Pagamento Interessi Fissi [•]. Il tasso di interesse [fisso sarà uguale per tutti i periodi di interesse ed è pari a [•]] [assumerà valori differenti per i singoli periodi di interesse, come di seguito indicato [•]].

[Le Obbligazioni corrisponderanno, [a partire dalla/alla] Data di Pagamento Interessi a Tasso Variabile del [•] (inclusa) [e per ciascuna data di pagamento cedola variabile] [ovvero il [•][di ogni anno][a partire dal [[•] e fino al [•]] [una cedola variabile] [[•] cedole variabili] calcolata/e sulla base dell'andamento del parametro di indicizzazione, [[aumentato][ridotto] di un margine che [sarà costante per tutta la durata del Prestito][potrà varierà], secondo quanto di seguito indicato [•]]. Tali interessi saranno pagabili in via posticipata.

Fattore di Partecipazione

Il fattore di partecipazione, con riferimento al calcolo della cedola variabile eventuale, sta ad indicare un fattore moltiplicatore applicato [al sottostante][al paniere di riferimento] ed è pari [•].]

Margine

Il margine sta ad indicare un valore percentuale applicabile al parametro di indicizzazione ed è pari a [•][alla/e data/e di pagamento interessi variabili [•]][che potrà variare durante la vita del prodotto, come specificato nelle Condizioni Definitive].]

Parametro di Indicizzazione e Sottostante

Il Parametro di Indicizzazione sta ad indicare il tasso d'interesse [di breve, medio o lungo termine] cui sono indicizzate le cedole variabili. Tale tasso è rappresentato da [rendimento dei BOT con scadenza [mensile][trimestrale] [semestrale][annuale]] [EURIBOR su base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi] [la media mensile del EURIBOR mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale] [RENDISTATO] [il tasso swap [a breve][medio][lungo] termine dei paesi delle Valute di Denominazione][tassi swap a breve o medio-lungo termine degli Stati OCSE][il tasso CMS (constant maturity swap, ossia un contratto swap che contrappone un tasso a breve termine a uno a medio-lungo termine)] [il tasso BCE]. Tale tasso sarà rilevato per ciascun Periodo di Interessi Variabili alle date di seguito indicate e secondo le seguenti modalità [•].

Il/i **sottostante/i** di riferimento è/sono:

[Indici relativi ad azioni quotate il cui calcolo e/o diffusione e/o pubblicazione avvenga su almeno un mercato regolamentato di uno Stato UE, ovvero degli Stati Uniti



Sezione C – Strumenti finanziari

d'America, Svizzera, Norvegia o Giappone o comunque di uno degli Stati OCSE]

[Exchange-Traded fund su indici azionari]

[Titoli di debito quotati su almeno un mercato regolamentato di uno Stato UE, ovvero degli Stati Uniti d'America, Svizzera, Norvegia o Giappone o comunque di uno degli Stati OCSE]

[Indici relativi ad obbligazioni quotate il cui calcolo e/o diffusione e/o pubblicazione avvenga su almeno un mercato regolamentato di uno Stato UE, ovvero degli Stati Uniti d'America, Svizzera, Norvegia o Giappone o comunque di uno degli Stati OCSE]

[Merci o contratti derivati su merci, per le quali esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate]

[Indici di merci, ovvero indici, calcolati con un algoritmo definito, i cui componenti sono singole Merci, a condizione che tali indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione]

[OICR aperti armonizzati e distribuibili in Italia alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive e comunque parti di OICR il cui NAV sia oggetto di pubblica diffusione in Italia]

[Tassi che misurino l'andamento dei prezzi al consumo e/o la dinamica inflattiva nei paesi delle Valute di Denominazione, tassi che misurino l'andamento dei prezzi al consumo e/o la dinamica inflattiva negli Stati OCSE]

[Tassi di interesse a breve o medio-lungo termine dei paesi delle Valute di Denominazione, tassi d'interesse a breve o medio-lungo termine negli Stati OCSE]

[Tassi di cambio fra l'Euro e la valuta di uno Stato OCSE ovvero fra valute di Stati OCSE, sempre che tali tassi di cambio siano rilevati con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e le relative valute siano convertibili.]

[Indicare ove il Parametro di Riferimento sia esente dall'applicazione del Regolamento n.2016/1011/UE (il Benchmark Regulation) un indice di riferimento): [Per quanto a conoscenza dell'Emittente, il [indicare il Parametro di Riferimento] non rientra nel campo di applicazione del Benchmark Regulation]/ [●]

[Indicare ove il Parametro di Riferimento sia un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation: [L'amministratore [Inserire il nome dell'Amministratore], amministratore del [Indicare Parametro di Riferimento] [●] [è] [non è] incluso nel registro previsto ai sensi dell'art.36 del Benchmark Regulation.]/[Non Applicabile]. [●]

[Indicare se si applicano le disposizioni transitorie di cui all'art.51 del Benchmark Regulation: Si applicano le disposizioni transitorie di cui all'art.51 del Benchmark Regulation del tali per cui [inserire nome dell' Amministratore] amministratore del [indicare Parametro di Riferimento] [non] [è] attualmente obbligato ad ottenere [l'autorizzazione o la registrazione] o [il riconoscimento o



Sezione C – Strumenti finanziari

l'approvazione in quanto non ubicato nell'Unione Europea] [●].]

Data di Emissione e Data di Godimento

La data di emissione è [●]. La data a partire dalla quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi è [●].

Scadenza del Prestito

La data di scadenza delle Obbligazioni è [●], data in cui le Obbligazioni cessano di essere fruttifere.

Tasso di rendimento

Il tasso di rendimento delle Obbligazioni, alla data di emissione, ipotizzando di mantenere il titolo fino alla data di scadenza, sarà calcolato considerando la/e [cedola/e fissa/e] [la/e cedola/e a tasso variabile] [la/e cedola/e variabile/i eventuale/i.]

[Si sottolinea che, poiché le cedole variabili eventuali sono variabili in dipendenza dell'andamento del valore di riferimento del sottostante, non sarà possibile predeterminare il tasso di rendimento delle Obbligazioni.]

[Ipotizzando che le Obbligazioni vengano acquistate al Prezzo di Emissione, che siano detenute fino alla data di scadenza ed in assenza di eventi di credito dell'Emittente, è previsto un rendimento minimo garantito delle Obbligazioni pari a [●]] calcolato considerando le [[●] cedole fisse] [e] [che la cedola variabile eventuale sia sempre pari al margine (ossia [●]%)]

Dove:

“Valore di Riferimento” significa con riferimento ad una cedola variabile eventuale e al sottostante, il valore di riferimento iniziale o il valore di riferimento finale.

“Valore di Riferimento Iniziale” significa con riferimento ad una cedola variabile eventuale e al sottostante, il valore del sottostante rilevato alla data di rilevazione iniziale quale pubblicato dalla fonte informativa [●] ovvero, ove non sia disponibile la fonte informativa, come determinato secondo le modalità di seguito indicate [●].

“Valore di Riferimento Finale” significa con riferimento ad una cedola variabile eventuale e al sottostante, il valore del sottostante rilevato alla data di rilevazione finale quale pubblicato dalla fonte Informativa indicata ovvero, ove non sia disponibile la fonte Informativa, come determinato secondo le modalità di seguito indicate [●].]

Rappresentante degli Obbligazionisti

Ai sensi dell'art. 12 del Testo Unico Bancario non si applicano gli articoli 2415 e seguenti del codice civile. Per le obbligazioni emesse da banche non è prevista alcuna rappresentanza dei titolari dei medesimi.

Inoltre con riferimento alla disciplina del bail-in si rinvia al successivo elemento D.3 Fattore di Rischio *“Rischio connesso all'utilizzo del bail in”* della presente Nota di Sintesi.

Obbligazioni strutturate con Opzioni Digitali

La componente derivativa delle Obbligazioni è rappresentata da un'opzione digitale (l'“**Opzione Digitale**”) [sul sottostante o sul

C.10 Componente derivativa



Sezione C – Strumenti finanziari

paniere]. Per Opzione Digitale s'intende il metodo di calcolo che prevede il pagamento di un ammontare prefissato se [il valore puntuale del sottostante rilevato ad una data di rilevazione] [la media aritmetica dei valori del sottostante rilevati a più date di rilevazione] è [(i) pari o maggiore (Opzione Digitale di tipo *Call*)] [(ii) pari o inferiore (Opzione Digitale di tipo *Put*)] ad un determinato valore, anche esso prefissato [alla data di rilevazione del [•]] o [durante un periodo di rilevazione]; [ed in caso contrario il pagamento di un altro ammontare prefissato, inferiore a quello di cui sopra, compreso tra 0% e 100% (entrambi inclusi)].

Obbligazioni strutturate con Opzione Call Europea

La componente derivativa delle Obbligazioni è rappresentata da un'opzione *Call* Europea ("**Opzione Call Europea**") [sul sottostante] [sul paniere di riferimento] che consente all'investitore di partecipare all'apprezzamento puntuale [del sottostante] [del paniere di riferimento], [moltiplicato per il fattore di partecipazione], [[aggiunto][sottratto] di un margine], ove positivo.

Tale opzione call è implicitamente acquistata dall'investitore attraverso la sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni.

Per Opzione Call Europea quindi si intende il metodo di calcolo che prevede il pagamento di un ammontare legato all'apprezzamento del/i Sottostante/i e/o dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento prendendo in considerazione la performance [del Sottostante] [del Paniere di Riferimento] tra la data di rilevazione finale e la data di rilevazione iniziale.

C.11 Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione

[L'Emittente][Il Responsabile del Collocamento][•] ha richiesto l'ammissione alla quotazione del Prestito Obbligazionario sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) segmento DomesticMOT][EuroMOT]/[•].

[Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. [•] del [•], ha disposto l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni segmento [DomesticMOT][EuroMOT]/[•].

[Borsa Italiana S.p.A. ha confermato il giudizio di ammissibilità alla quotazione ufficiale dei Prestiti Obbligazionari emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito da Borsa Italiana con provvedimento n. LOL-002771 del 15 gennaio 2016]

[[L'Emittente][Il Responsabile del Collocamento]/[•] ha richiesto l'ammissione alla quotazione del Prestito Obbligazionario sul sistema multilaterale di negoziazione denominato [EuroTLX]/[•] e gestito da [•].]

[L'Emittente][Il Responsabile del Collocamento]/[•] si è impegnato a richiedere entro [•] [successivi alla chiusura del periodo di offerta (il "**Periodo di Offerta**")], l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato [EuroTLX]/[•] gestito da [•].

[L'Emittente][e][Il Responsabile del Collocamento]/[•] agirà in qualità di [market maker]/[liquidity provider]/[specialist/ [•] sul mercato.]



Sezione C – Strumenti finanziari

[L'Emittente si riserva altresì il diritto di richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati o presso altri sistemi multilaterali di negoziazione e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.]

Sezione D – Rischi

D.2 Rischi riferibili all'Emittente e al Gruppo Mediobanca

I. **Rischi riferibili all'Emittente e al Gruppo Mediobanca**

1) **Rischio connesso alle esposizioni sovrane**

Mediobanca risulta esposta ai movimenti dei titoli governativi, ed in modo particolare dei titoli del debito pubblico italiani. Eventuali peggioramenti del differenziale di rendimento dei titoli di stato italiani rispetto agli altri titoli di stato europei di riferimento e eventuali azioni congiunte da parte delle principali Agenzie di rating, tali da comportare una valutazione del merito creditizio dello Stato Italiano inferiore al livello di investment grade, potrebbero avere impatti negativi sul valore del portafoglio della Banca nonché sui coefficienti patrimoniali e sulla posizione di liquidità della Banca.

L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta da Mediobanca al 30 giugno 2018 ammonta complessivamente a 5,29 miliardi di Euro (valore di bilancio – di cui 0,13 miliardi di euro iscritti a fair value e 5,41 miliardi di euro a costo ammortizzato), per 0,3 miliardi rappresentato dai titoli in portafoglio alle Banche del Gruppo e per 0 miliardi riconducibile alle Società assicurative. Le consistenze complessive risultano in diminuzione di 0,16 miliardi di euro rispetto al dato di fine 2017. A livello di singolo Paese, il rischio è concentrato principalmente sull'Italia con un'incidenza del 17,6% (2,91 miliardi), sulla Germania per il 7% (1,16 miliardi).

Al 30 giugno 2018 l'esposizione complessiva in titoli di debito rappresenta il 32% del totale delle attività finanziarie e l'11% del totale attivo. L'esposizione complessiva in titoli di stato italiani (pari a 2,91 miliardi di euro) rappresenta, invece, il 17,6% delle attività finanziarie complessive e il 4% del totale attivo, in diminuzione rispetto al 5% di fine 2017 per le manovre effettuate.

Nell'ambito dei titoli di debito emessi dai Governi centrali e locali e dagli Enti governativi non si annoverano titoli di debito strutturati.

2) **Rischio di mercato**

I profitti e le attività dell'Emittente sono stati condizionati in passato, e potrebbero esserlo in futuro, da diversi fattori a carattere globale fra cui: condizioni politiche, economiche e di mercato, disponibilità e costo del capitale, livello e volatilità del prezzo dei titoli azionari ed obbligazionari, del prezzo delle materie prime e dei tassi di interesse, valore delle valute e di altri indici di mercato, innovazioni e avvenimenti nel campo della tecnologia, disponibilità e costo del credito, inflazione; percezione e grado di fiducia degli investitori nei confronti dei mercati finanziari.

I rischi di mercato vengono misurati quotidianamente mediante due indicatori: le *sensitivity* (c.d. "greche") a variazioni minime dei fattori di rischio (tassi di interesse, prezzi delle azioni, tassi di cambio,



Sezione D – Rischi

spread creditizi, inflazione, volatilità'); il *Value-at-Risk*, che rappresenta la massima perdita potenziale calcolata sulla base delle volatilità attese e delle correlazioni tra i fattori di rischio (aggiornate quotidianamente), ipotizzando un periodo di smobilizzo di un giorno lavorativo ed un livello di probabilità del 99%. Tali indicatori sono oggetto di limiti operativi a livello complessivo, di macro aree e di singole unità di business, al fine di evitare l'assunzione di rischi eccessivi e di assicurare l'allineamento con il risk appetite della banca.

In aggiunta a tali metriche, vengono elaborati indicatori *ad hoc* per catturare rischi di coda non misurabili dal VaR unitamente a stress test sui principali fattori di rischio per cogliere gli impatti di forti movimenti nelle principali variabili di mercato (ad esempio indici azionari, tassi, cambi), calibrati sulla base delle più marcate oscillazioni storiche.

I risultati dell'Emittente sono influenzati anche dalla situazione economica e finanziaria e sono altresì, soggetti a fluttuazioni dovute a fattori di varia natura che l'Emittente non può controllare né prevedere. Tra questi si evidenziano l'estrema volatilità che i mercati dei capitali e del credito stanno subendo di recente, sia in Italia sia all'estero, nonché le forti variazioni nell'andamento di prodotti azionari e obbligazionari e la scarsa liquidità dei mercati domestici ed internazionali. Sulle fluttuazioni influiscono anche i ridotti livelli dell'attività di mercato di tutto il mondo, i quali hanno tra l'altro riflessi sulla portata, il numero e i tempi dei mandati nel settore dell'investment banking, sulle attività di brokeraggio e sulle commissioni di intermediazione.

3) Rischio di concorrenzialità del mercato

L'Emittente affronta un'intensa concorrenza, soprattutto sul mercato italiano, di altre aziende che operano nel settore dei servizi finanziari, settore fortemente competitivo sul mercato interno, dove si concentra maggiormente l'attività dell'Emittente. L'Emittente è, anche, in concorrenza con banche commerciali, banche di investimento e altre aziende, sia italiane sia estere, che operano in Italia e tale circostanza potrebbe influire sulla sua competitività.

4) Rischio di liquidità dell'Emittente

Nel caso in cui l'estrema volatilità sperimentata dai mercati domestici ed internazionali nei mesi recenti dovesse continuare anche in futuro, la liquidità dell'Emittente potrebbe esserne condizionata.

Si definisce rischio di liquidità, il rischio che la Banca non riesca a fronteggiare i propri impegni di pagamento, certi o prevedibili, quando essi giungono a scadenza, sia per incapacità di reperire fondi sul mercato (*funding liquidity risk*), sia per difficoltà a smobilizzare i propri attivi se non a costo di incorrere in perdite in conto capitale (*market liquidity risk*).

Il Gruppo è in grado di far fronte alle uscite di cassa mediante i flussi in entrata, le attività prontamente liquidabili e la propria capacità di ottenere credito ma, in generale, un'eventuale evoluzione negativa del contesto economico generale, della situazione di mercato e/o del merito creditizio dell'Emittente



Sezione D – Rischi

potrebbe avere riflessi negativi sul profilo di liquidità.

Con riferimento agli specifici indicatori di liquidità si rappresenta che al 30 giugno 2018 il “rapporto tra i crediti verso la clientela e la somma della raccolta diretta e dei titoli in circolazione” (*Loan to deposit ratio*) è pari al 98%.

Dal 30 giugno 2014 è attiva la segnalazione di vigilanza relativa all'indice di copertura della liquidità di breve termine (*Liquidity Coverage Ratio* - “LCR”) e al prospetto di liquidità di medio/lungo termine (*Stable Funding* - “SF”) senza rilevare particolari criticità. Dalla segnalazione del 30 settembre 2016 è adottato un nuovo schema di segnalazione dell'indice di copertura della liquidità introdotto dal Regolamento delegato 61/2015. A partire da aprile 2016 il gruppo Mediobanca segnala le metriche aggiuntive per il controllo della liquidità (*additional liquidity monitoring metrics* - “ALMM”).

Al 30 giugno 2018 entrambi gli indicatori regolamentari previsti da Basilea III risultano superiori al limite previsto (LCR e NSFR >100%) e rispettivamente pari a 186% e 108%.

5) Rischio di credito

L'Emittente è esposto ai tradizionali rischi relativi all'attività creditizia. Pertanto, l'inadempimento da parte dei clienti ai contratti stipulati ed alle proprie obbligazioni, ovvero l'eventuale mancata o non corretta informazione da parte degli stessi in merito alla rispettiva posizione finanziaria e creditizia, potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente.

Più in generale, le controparti potrebbero non adempiere alle rispettive obbligazioni nei confronti dell'Emittente a causa di fallimento, assenza di liquidità, malfunzionamento operativo o per altre ragioni. Il fallimento di un importante partecipante del mercato, o addirittura timori di un inadempimento da parte dello stesso, potrebbero causare ingenti problemi di liquidità, perdite o inadempimenti da parte di altri istituti, i quali a loro volta potrebbero influenzare negativamente l'Emittente. L'Emittente è inoltre soggetto al rischio, in certe circostanze, che alcuni dei suoi crediti nei confronti di terze parti non siano esigibili. Inoltre, una diminuzione del merito di credito dei terzi, ivi inclusi gli Stati sovrani, di cui l'Emittente detiene titoli od obbligazioni potrebbe comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell'Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità. Una significativa diminuzione nel merito di credito delle controparti dell'Emittente potrebbe pertanto avere un impatto negativo sui risultati dell'Emittente stesso. Mentre in molti casi l'Emittente può richiedere ulteriori garanzie a controparti che si trovino in difficoltà finanziarie, potrebbero sorgere delle contestazioni in merito all'ammontare della garanzia che l'Emittente ha diritto di ricevere e al valore delle attività oggetto di garanzia. Livelli di inadempimento, diminuzioni e contestazioni in relazione a controparti sulla valutazione della garanzia aumentano significativamente in periodi di tensioni e illiquidità di mercato. Il gruppo si è dotato di tutte le procedure di presidio delle posizioni creditizie volte a prevenire il deterioramento

Sezione D – Rischi

del merito di credito attraverso un costante monitoraggio delle posizioni ed in particolare ad un rigoroso processo di amministrazione dei crediti con andamento irregolare facendo ricorso a tutti gli strumenti di recupero soprattutto nell'area retail.

La seguente tabella contiene gli indicatori di rischiosità creditizia dell'emittente, su base consolidata relativi agli esercizi chiusi al 30 giugno 2018 e al 30 giugno 2017 in un confronto con i dati medi di sistema al 31 dicembre 2017, al 30 giugno 2017 e al 31 dicembre 2016 pubblicati da Banca d'Italia (l'Emittente chiude i propri esercizi al mese di giugno).

Indicatori di rischiosità creditizia *

Indicatori	30-giu-17	Dati di sistema al	Dati di sistema al	30-giu-18	Dati di sistema al
	(%)	31 - dic 16 (%)**	30 - giu 17 (%)***	(%)	31 - dic 16 (%)**
Sofferenze lorde/impieghi lordi	1,7%	10,9%	10,5%	1,9%	9,1%
Sofferenze nette/impieghi netti	0,8%	4,4%	3,8%	1,0%	3,4%
Crediti deteriorati lordi/impieghi lordi	5,5%	17,6%	16,5%	5,2%	14,5%
Crediti deteriorati netti/impieghi netti	2,8%	9,4%	8,2%	2,7%	7,3%
Rapporto di copertura delle sofferenze	70,2%	63,1%	67,2%	73,3%	65,3%
Rapporto di copertura dei Crediti deteriorati	51,3%	51,7%	55,3%	49,35%	53,8%
Sofferenze nette / patrimonio netto	3,5%	-	-	4,82%	-
Costo del rischio****	0,9%	-	-	0,6%	-

* I dati riguardano l'area di consolidamento civilistica utilizzata per redigere la Relazione sulla Gestione. Si precisa per completezza che nella parte E "Rischio di credito: Qualità del credito" della Nota Integrativa del Fascicolo di Bilancio gli stessi indicatori sono calcolati con riferimento all'area di consolidamento prudenziale.

** I dati sono tratti dai rapporti sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia n° 1 di aprile 2017, tavola 2.1 pag. 21 e n° 1 di aprile 2018, tavola 2.1 pag. 26 e si riferiscono ai valori relativi alle banche significative.

*** I dati sono tratti dal rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia n° 2 del novembre 2017, tavola 2.1 pag. 26 e si riferiscono ai valori relativi alle banche significative (2017).

**** Il costo del rischio è ottenuto dal rapporto tra il totale delle rettifiche nette su crediti del periodo e la media degli impieghi netti alla clientela.

Si rappresenta per completezza che – come evidenziato anche dal Bollettino Economico n. 4 di ottobre 2018 di Banca D'Italia - per il complesso dei gruppi bancari classificati come significativi ai fini di vigilanza, l'incidenza dei crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti è diminuita nel secondo trimestre del 2018, sia al lordo sia al netto delle rettifiche, raggiungendo rispettivamente il 9,7% e il 4,7%. Per quanto riguarda, invece, il tasso di copertura delle esposizioni deteriorate dei gruppi significativi lo stesso risulta diminuito al 54,4%.

Iniziative europee in materia di provisioning dei crediti deteriorati.

Nel generale sforzo di contenere lo stock di NPEs presso le banche europee, si inseriscono una serie di interventi dei regolatori accomunati dall'obiettivo di assicurare una gestione prudente delle NPEs prevenendo al contempo l'eccessivo accumulo, nei bilanci delle banche, di crediti deteriorati con elevato livello di anzianità e scarsamente garantiti. Più nel dettaglio si tratta di interventi volti da un lato a meglio definire le norme prudenziali,



Sezione D – Rischi

dall'altro a sostanziare l'attuazione delle previsioni normative sopra citate, delineando in maniera più netta il contesto di riferimento in cui le stesse andranno calate.

Con riferimento all'ambito prudenziale, nel mese di marzo 2018 sono state pubblicate contestualmente:

1. *"Proposal for amending Regulation EU 575/2013 (CRR) as regards minimum loss coverage for non performing exposures"*, emesso dalla Commissione Europea e attinente i requisiti prudenziali obbligatori di primo pilastro. La bozza del documento è attualmente sottoposta all'esame del Consiglio d'Europa e dell'Europarlamento con l'obiettivo di completare l'iter legislativo entro il 2018, parallelamente all'introduzione della CRR II e della CRD V. Ai fini delle valutazioni degli accantonamenti prudenziali, la proposta in questione prevede di integrare l'attuale perimetro di NPE previsto dalla CRR (Art. 178) con i crediti che presentano un ritardato pagamento inferiore a 90 giorni in coerenza con l'ITS 680/2014. Le esposizioni erogate in data anteriore al 14.03.2018 e successivamente classificate NPE non saranno soggette alle disposizioni contenute nella proposta di modifica al Regolamento n.575 (CRR). Tale bozza prevede che le banche mantengano un adeguato valore di *provision*, deducendo dal proprio CET 1 l'eventuale differenza positiva tra accantonamenti prudenziali (individuati ponderando il valore lordo delle NPE garantite e non garantite per determinate percentuali) e i fondi rettificativi e altri elementi patrimoniali (accantonamenti di bilancio, prudent valuation, altre deduzioni di CET1, nonché l'eventuale quota di shortfall relativa agli NPE).
2. *"Addendum alle linee guida della BCE per le banche sui crediti deteriorati (NPL): aspettative di vigilanza in merito agli accantonamenti prudenziali per le esposizioni deteriorate"*, emesso dalla BCE per accogliere le aspettative della Vigilanza bancaria sugli accantonamenti prudenziali che, se disattese, a partire dal 2021, potrebbero comportare un maggior requisito patrimoniale consolidato da rispettare (misure aggiuntive di Pillar II). L'Addendum traduce tali aspettative in termini di maggiori accantonamenti prudenziali dei crediti *non performing*, differenziati in funzione delle garanzie che assistono tali crediti e della loro fascia di anzianità, prevedendo il raggiungimento del 100% di accantonamenti prudenziali al termine del 2° anno per i crediti non garantiti e al termine del 7° anno per quelli garantiti. E' previsto che la BCE valuti almeno con frequenza annuale le divergenze tra le proprie aspettative di vigilanza e gli accantonamenti effettivamente riscontrati presso le banche, richiedendo alle stesse, in caso di scostamento, eventuali requisiti patrimoniali aggiuntivi di Pillar II. L'Addendum riguarda le sole esposizioni classificate non performing a partire dal 1.04.2018 e la sua applicazione sarà poi verificabile da parte della BCE, nell'ambito del processo SREP 2021, a valere sui requisiti patrimoniali relativi al 31 dicembre 2020.



Sezione D – Rischi

Mediobanca ha effettuato una stima preliminare degli effetti della normativa in esame da cui si evidenziano impatti non materiali per il 2018 e il 2019 e contenuti a regime.

Nel marzo 2017 la BCE ha pubblicato le linee guida “definitive” – indirizzate alle banche europee, specie quelle aventi livelli di crediti deteriorati lordi (NPL) superiori rispetto alla media continentale – in merito alla gestione delle esposizioni non performing. In questo contesto, si sottolinea quanto segue:

- il documento definisce le misure, i processi e le migliori prassi che le banche dovrebbero adottare nel trattamento degli NPL. Si tratta, peraltro, di un documento che è stato redatto tenendo conto delle c.d. best practices a livello continentale;
- le banche sono esortate ad attuare strategie ambiziose ma realistiche – ivi incluse anche le dismissioni – per la riduzione degli NPL;
- le linee guida costituiscono le basi per strutturare il dialogo continuo di vigilanza con le banche (per il tramite dei joint supervisory teams); la governance è uno degli aspetti considerati.

La BCE si attende la piena adesione delle banche alle linee guida emanate (peraltro immediatamente applicabili), coerentemente con la gravità e la portata delle consistenze di NPL nei rispettivi portafogli, senza tuttavia prescrivere obiettivi quantitativi per la riduzione degli NPL. Al contrario, richiede alle banche di elaborare una strategia inclusiva di una serie di opzioni fra cui ad esempio politiche di recupero degli NPL, servicing e vendita di portafogli.

6) Rischio operativo

Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale, sistemi o causati da eventi esterni.

L'Emittente è esposto a molti tipi di rischio operativo, compresi il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti e il rischio di errori operativi, compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo. Qualunque inconveniente o difetto di tali sistemi potrebbe incidere negativamente sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente.

Il gruppo ha posto in essere una serie di comportamenti volti a mitigare questi rischi, in particolare nell'ambito della formalizzazione dei processi aziendali sono stati individuati le fonti di rischio di maggior rilevanza e i relativi presidi di controllo, si è attivata una procedura di *disaster recovery*, viene costantemente monitorato l'accesso ai sistemi informatici ed infine sono stati stipulati contratti assicurativi a tutela dei dipendenti, degli assets di maggior valore e a copertura della gestione del contante.

7) Procedimenti giudiziari e arbitrali e verifiche ispettive in corso



Sezione D – Rischi

Alla data del presente Prospetto di Base, Mediobanca e le sue controllate consolidate non sono, o non sono state implicate, in procedimenti intentati da autorità pubbliche, controversie legali, arbitrati o procedure amministrative aventi ad oggetto richieste di risarcimento o esborsi di denaro che potrebbero determinare, o abbiano determinato nel recente passato, conseguenze di rilievo sulla posizione finanziaria o sulla redditività del Gruppo né vi sono, per quanto a conoscenza di Mediobanca controversie, arbitrati o procedure amministrative imminenti o preannunciate.

Si ritiene che il fondo rischi ed oneri (che al 30 giugno 2018 ammonta a 185,482 milioni di Euro) fronteggi adeguatamente gli eventuali oneri connessi a tutte le cause promosse a carico di Mediobanca e alle società del Gruppo.

8) Rischi connessi al Piano Strategico relativo al triennio 2016-2019

In data 16 novembre 2016, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha approvato il Piano Strategico 2016-2019 ("**Piano Strategico**") – illustrato alla comunità finanziaria in data 17 novembre 2016 – che prevede, tra l'altro, un riposizionamento strategico del Gruppo funzionale a coglierne pienamente il potenziale di valore.

Il Piano Strategico contiene determinati obiettivi da raggiungere entro giugno 2019 (gli "**Obiettivi di Piano**") basati su una crescita delle attività bancarie ad elevata redditività, lo sviluppo della nuova divisione Wealth Management, l'acquisito del controllo totalitario di Banca Esperia e, in generale, un processo di ottimizzazione dell'uso e dell'allocazione del capitale. La capacità dell'Emittente di compiere le azioni e di rispettare gli Obiettivi di Piano dipende da numerose circostanze, alcune delle quali si trovano al di fuori del controllo dell'Emittente, quali ipotesi relative allo scenario macroeconomico e all'evoluzione del contesto regolamentare, nonché relative agli effetti di azioni specifiche o concernenti eventi futuri su cui l'Emittente può solo parzialmente influire.

Considerato che, alla data del Prospetto di Base, non vi è certezza che le azioni previste dal Piano Strategico trovino completa attuazione, in assenza dei benefici attesi dalla realizzazione degli Obiettivi di Piano sopra menzionati, i risultati attesi dell'Emittente potrebbero differire, anche in modo significativo, da quelli previsti nel Piano Strategico.

II. Rischi relativi al settore in cui l'Emittente e il Gruppo Mediobanca operano

1) Rischi sistemici connessi con la crisi economico/finanziaria e alle incertezze del contesto macroeconomico

Si precisa che la capacità reddituale e la stabilità del sistema finanziario in cui l'Emittente opera possono essere influenzati dalla situazione economica generale e dalla dinamica dei mercati finanziari ed, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita delle economie del/i Paese/i in cui l'Emittente opera,



Sezione D – Rischi

inclusa la sua/loro affidabilità creditizia, nonché dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell'Area Euro nel suo complesso.

L'andamento dell'Emittente è altresì influenzato dalla situazione economica generale, nazionale e dell'intera area Euro, e dalla dinamica dei mercati finanziari e, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell'economia delle aree geografiche in cui l'Emittente opera. Il quadro macroeconomico è attualmente connotato da significativi profili di incertezze, in relazione: (a) all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea (c.d. "Brexit"), di cui si precisa meglio nei paragrafi che seguono; (b) alle tendenze dell'economia reale con riguardo alle prospettive di ripresa e consolidamento delle dinamiche di crescita economica nazionale e di tenuta delle economie in quei paesi, come Stati Uniti e Cina, che hanno mostrato una crescita anche consistente negli ultimi anni; (c) ai futuri sviluppi della politica monetaria della BCE, nell'area Euro, e della FED, nell'area del dollaro, ed alle politiche, attuate da diversi Paesi, volte a favorire svalutazioni competitive delle proprie valute; (d) alla sostenibilità dei debiti sovrani di alcuni Paesi e alle connesse tensioni che si registrano, in modo più meno ricorrente, sui mercati finanziari.

In relazione alla Brexit si segnala che il Gruppo Mediobanca continua ad operare regolarmente in Gran Bretagna attraverso la filiale di Mediobanca S.p.A. (servizi di investment banking) e la controllata Cairn Capital (società di gestione di fondi alternativi). Il potenziale impatto Brexit per il Gruppo è contenuto (pari all'1,2% dei ricavi) Mediobanca monitora lo stato di avanzamento delle negoziazioni e i potenziali impatti normativi attraverso un Gruppo di lavoro interno, che sta collaborando con JST per capire le implicazioni nell'ambito dell'attività di compensazione e condividere la bozza di Business Plan utile per la Financial Conduct Authority che descrive il nuovo *status* legale deciso per la *branch*.

Sussiste pertanto il rischio che la futura evoluzione dei richiamati contesti possa produrre effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Emittente.

2) Rischio connesso all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario e alla disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie

L'Emittente è soggetto ad una articolata regolamentazione di matrice europea e nazionale ed in particolare alla vigilanza da parte della BCE/Banca d'Italia e della Consob. La normativa applicabile alle banche, cui il l'Emittente è soggetto, disciplina i settori in cui le banche possono operare con lo scopo di preservare la stabilità e solidità delle stesse, limitandone l'esposizione al rischio. In particolare, l'Emittente e le società bancarie del gruppo sono tenute a rispettare i requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti dalla normativa comunitaria e dalla legge italiana.

Inoltre, in qualità di emittente di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico/quotato, l'Emittente è chiamato al rispetto di ulteriori disposizioni emanate dalla Consob. Oltre alla normativa di matrice sovranazionale e nazionale e di natura primaria o regolamentare in ambito finanziario e bancario, l'Emittente è soggetto a specifiche



Sezione D – Rischi

normative, in tema, tra l'altro, di antiriciclaggio, usura, tutela del cliente (consumatore).

La fase di forte e prolungata crisi dei mercati ha portato all'adozione di discipline più rigorose da parte delle autorità internazionali. A partire dal 1° gennaio 2014, parte della Normativa di Vigilanza è stata modificata in base alle indicazioni derivanti dai c.d. accordi di Basilea III, principalmente con finalità di un significativo rafforzamento dei requisiti patrimoniali minimi, del contenimento del grado di leva finanziaria e dell'introduzione di policy e di regole quantitative per l'attenuazione del rischio di liquidità negli istituti bancari.

In particolare, per quanto concerne l'innalzamento dei requisiti patrimoniali, gli accordi di Basilea III prevedono una fase transitoria con livelli minimi di patrimonializzazione via via crescenti; a regime, ovvero a partire dal 2019, tali livelli contemplano per le banche un *Common Equity Tier 1 ratio* pari almeno al 7% delle attività ponderate per il rischio, un *Tier 1 Capital ratio* pari almeno all'8,5% e un *Total Capital ratio* pari almeno al 10,5% delle suddette attività ponderate per il rischio (tali livelli minimi includono il c.d. "capital conservation buffer", ovvero un «cuscinetto» di ulteriore capitalizzazione obbligatoria).

In data 22 novembre 2017, BCE ha comunicato al Gruppo il risultato della *Supervisory Review and Evaluation Process 2017 (SREP)* fissando il limite del CET1 al 7,625%. Tale livello, invariato rispetto a quello 2017 se non per l'incremento della riserva di conservazione di capitale che passa all'1,875% dal 1,25% del 2017, risulta rispettato essendo al 30 giugno 2018 il CET1 phase-in ratio del Gruppo pari al 14,24% (18,11% il *Total Capital Ratio*).

Inoltre, gli accordi di Basilea III prevedono che le banche monitorino il proprio indice di leva finanziaria (*Leverage Ratio*) calcolato come rapporto fra il capitale di classe 1 (*Tier 1*) e le esposizioni complessive dell'ente creditizio, secondo quanto previsto dall'art. 429 del Reg. 575/2013. Per tale indicatore, oggetto di segnalazione da parte delle banche a partire dal 2015, il Comitato di Basilea ha introdotto un limite minimo regolamentare del 3%, in vigore dal 1° gennaio 2018, le cui prescrizioni definitive sono attese per il 2018, con applicazione a partire dal 2019. I valori del *Leverage Ratio* del Gruppo Mediobanca al 30 giugno 2018, calcolati con il CET1 fully loaded con applicazione del Danish Compromise e con il CET1 fully loaded senza applicazione del Danish Compromise sono pari rispettivamente a 8,78% e 7,49%.

Per quanto concerne la liquidità, gli accordi di Basilea III prevedono, tra l'altro, l'introduzione di un indicatore di breve termine (*Liquidity Coverage Ratio*, o "LCR"), avente come obiettivo la costituzione e il mantenimento di un buffer di liquidità che consenta la sopravvivenza della banca per un periodo temporale di trenta giorni in caso di grave stress, e di un indicatore di liquidità strutturale (*Net Stable Funding Ratio*, o "NSFR") con orizzonte temporale superiore all'anno, introdotto per garantire che attività e passività presentino una struttura per scadenze sostenibile.

Relativamente a questi indicatori, si segnala che:

- ◆ per l'indicatore LCR è previsto un valore minimo del 100% dal 1°



Sezione D – Rischi

gennaio 2018 secondo il regolamento UE n. 575/2013 ("CRR");

- ◆ per l'indicatore NSFR, sebbene la proposta del Comitato di Basilea prevedesse una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1° gennaio 2018, il CRR per il momento non contempla un limite regolamentare sulla liquidità strutturale.

Al 30 giugno 2018 tali indicatori regolamentari sono rispettivamente pari a 186% e 198%. Nonostante l'evoluzione normativa summenzionata preveda un regime graduale di adattamento ai nuovi requisiti prudenziali, gli impatti sulle dinamiche gestionali dell'Emittente potrebbero essere significativi.

Nel quadro regolamentare applicabile all'Emittente si segnala in particolare la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita a livello nazionale attraverso i Decreti Legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015, in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Bank Recovery and Resolution Directive o "BRRD", o "Direttiva"), che s'inserisce nel contesto della definizione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie.

Tra gli aspetti innovativi della BRRD si evidenzia l'introduzione di strumenti e poteri che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario, nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. In particolare, in base alla direttiva, si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. bail-out) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. bail-in). Pertanto, con l'applicazione dello strumento del "bail-in", i sottoscrittori potranno subire la svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle obbligazioni, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, ove ricorrano i presupposti, le Autorità potranno richiedere l'utilizzo del Fondo di risoluzione unico di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, finanziato mediante contributi versati dalle banche a livello nazionale.

Sebbene l'Emittente si impegni ad ottemperare al complesso sistema di norme e regolamenti, il suo mancato rispetto, ovvero eventuali mutamenti di normative e/o cambiamenti delle modalità di interpretazione e/o applicazione delle stesse da parte delle competenti autorità, potrebbero comportare possibili effetti negativi rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica,



Sezione D – Rischi

patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

Inoltre, si segnala che con le Direttive 2014/49/UE (relativa ai sistemi di garanzia dei depositi) del 16 aprile 2014, la già citata BRRD (Direttiva 2014/59/UE) e con l'istituzione del Meccanismo di Risoluzione Unico (Regolamento UE n. 806/2014 del 15 luglio 2014), grava sugli enti creditizi l'obbligo di costituire specifici fondi a tutela dei depositi e di contribuzione al Fondo di risoluzione Bancaria. Al riguardo si precisa che il conto economico dell'esercizio 2017/18 include 49,1 milioni (87,9 milioni) di contributi ai fondi di risoluzione e tutela dei depositi di cui 26,3 milioni per l'accantonamento ordinario al Single Resolution Fund, 5,4 milioni al fondo tutela dei depositi (DGS) e 17,4 milioni di contributi straordinari di cui 7,8 milioni a favore dello schema volontario FITD (inclusi 2,8 milioni collegati all'azzeramento della partecipazione in Caricesena e degli ABS ricevuti in scambio) e 9,5 milioni richiamati lo scorso maggio dall'autorità di Risoluzione Italiana.

3) Rischio connesso all'entrata in vigore del nuovo principio contabile IFRS 9 "Financial Instruments"

Nel luglio 2014 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha emanato il nuovo principio contabile IFRS9 "Financial Instruments", con l'obiettivo di introdurre nuove norme sulla classificazione e misurazione degli strumenti finanziari, sulle logiche e sulle modalità di calcolo delle rettifiche di valore e sul modello di *hedge accounting*.

L'iter di omologazione si è concluso con l'emanazione del Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione del 22 novembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale U.E. L. 323 del 29 novembre 2016.

L'IFRS9 sostituisce lo IAS39 ed è applicabile a partire dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2018 o successivamente.

Il Gruppo Mediobanca, che chiude l'esercizio sociale al 30 giugno di ciascun anno, applica il nuovo principio dal 1° luglio 2018.

Il nuovo IFRS 9 introduce cambiamenti significativi circa:

- I. le regole di classificazione e misurazione delle attività finanziarie che saranno basate sulla modalità di gestione ("*business model*") e sulle caratteristiche dei flussi di cassa dello strumento finanziario (criterio SPPI – Solely Payments of Principal and Interests);
- II. il nuovo modello contabile di impairment basato su un approccio "*expected losses*" in luogo dello "*incurred losses*" utilizzato nello IAS 39, che prevede l'applicazione del concetto di perdita attesa "*lifetime*" che potrebbe produrre un'anticipazione e un incremento strutturale delle rettifiche di valore, in modo particolare con riferimento ai crediti;
- III. l' "*hedge accounting*" nel fissare nuove regole in materia di imputazione delle coperture finanziarie e la connessa verifica della sua efficacia al fine di perseguire un maggiore allineamento tra la rappresentazione contabile delle coperture e le logiche gestionali sottostanti.

Il nuovo IFRS 9 modifica, tra l'altro, la contabilizzazione del



Sezione D – Rischi

cosiddetto "own credit" inteso come le variazioni di fair value delle passività designate in fair value option imputabili alle oscillazioni del proprio merito creditizio. Il nuovo principio prevede che dette variazioni debbano trovare riconoscimento in una riserva di patrimonio netto, anziché a conto economico, come invece previsto dal principio IAS 39, eliminando pertanto una fonte di volatilità dei risultati economici.

L'adozione delle nuove regole di classificazione degli strumenti finanziari e di business model determina un effetto pressoché nullo sul patrimonio netto e sul CET1 ratio, mentre gli impatti più significativi sono legati alle novità in ambito impairment.

L'insieme delle variazioni incide sul patrimonio netto di Gruppo per circa 120 milioni (circa 80 milioni al netto dell'effetto fiscale) con un impatto complessivo sul CET1 ratio di circa 20bps.

Gli impatti rilevati rappresentano le migliori informazioni di cui il Gruppo dispone alla data odierna e quindi soggetti a possibili cambiamenti in relazione al completamento del processo di prima applicazione del principio IFRS9 previsto entro il 31 dicembre 2018.

Al fine di mitigare l'effetto dei nuovi principi sui ratio patrimoniali, il Gruppo si è avvalso della possibilità prevista dal Regolamento (UE) 2017/2395 "Disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS9 sui fondi propri" di distribuire gli impatti sui fondi propri derivanti dall'introduzione del principio contabile IFRS9 in un periodo transitorio di 5 anni, includendo nel CET1 un ammontare progressivamente decrescente dell'impatto stesso.

Il Gruppo applicherà inoltre l'approccio statico, in modo da neutralizzare l'effetto derivante dalle maggiori rettifiche di valore sui crediti in bonis, a partire dal bilancio di prima adozione dell'IFRS9 e per i successivi 5 anni.



Sezione D – Rischi

D.3 Fattori di rischio relativi alle Obbligazioni emesse

1) Rischio connesso alla complessità delle Obbligazioni

Le Obbligazioni emesse nell'ambito dei Programmi sono caratterizzate da una complessità anche elevata e quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo avere pienamente compreso la loro natura ed il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive, sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario.

2) Rischio di credito per il sottoscrittore

Il Rischio di credito per il sottoscrittore è il rischio che l'Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi assunti con le Obbligazioni alle scadenze indicate. Il sottoscrittore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento nonché al rischio che l'Emittente versi in dissesto o sia a rischio di dissesto.

3) Rischio connesso alla assenza di garanzie specifiche per le Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono un debito chirografario dell'Emittente, cioè esse non sono assistite da garanzie reali dell'Emittente ovvero prestate da terzi né da garanzie personali prestate da terzi, né in particolare sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

4) Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"

La Direttiva 2014/59/UE, come recepita in Italia dai D. Lgs. 180 e 181 del 16 novembre 2015, istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e individua i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il cd. "bail-in" ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Inoltre, le Autorità avrebbero il potere di cancellare le obbligazioni e modificarne la loro scadenza, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia.

◆ CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1	(Common Equity Tier I)	} "FONDI PROPRI"
◆ CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1	(Additional Tier I)	
◆ CAPITALE DI CLASSE 2	(ivi incluse le obbligazioni subordinate)	



Sezione D – Rischi

◆ **DEBITI SUBORDINATI DIVERSI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 E CLASSE 2**

◆ **DEBITI CHIROGRAFARI DI SECONDO LIVELLO EX ART. 12-BIS TUB**

(obbligazioni senior non-preferred)

◆ **RESTANTI PASSIVITÀ IVI INCLUSE LE OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR) NON ASSISTITE DA GARANZIE**

◆ **DEPOSITI DI IMPORTI SUPERIORI A € 100.000:**

- di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese
- di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca
- dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca⁵

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi possono essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

5) Rischio relativo alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza

Non vi è alcuna garanzia che il valore di mercato delle Obbligazioni rimanga costante per tutta la loro durata. Qualora gli investitori decidano di vendere le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbero ricavare un ammontare inferiore al prezzo di sottoscrizione e/o di emissione, ed al valore nominale delle Obbligazioni. Pertanto, nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi fattori tra cui la variazione dei tassi di interessi di mercato, la liquidità del secondario, la variazione del merito di credito dell'Emittente, la volatilità del sottostante, costi e/o commissioni inclusi nel prezzo di emissione.

6) Rischio di mercato

Non vi è alcuna garanzia che il valore di mercato delle Obbligazioni rimanga costante per tutta la durata delle Obbligazioni. Fermo restando il rimborso almeno del 100% del capitale a scadenza, il valore di mercato delle Obbligazioni, durante la vita del titolo, potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione.

7) [Rischio di cambio connesso alla valuta di denominazione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni possono essere denominate in [●] (in relazione alla quale valuta è pubblicato dalla BCE un tasso di cambio ufficiale contro Euro) e rimborsate, inclusi i relativi flussi cedolari, nella stessa valuta. Qualora le attività finanziarie di un investitore siano denominate in Euro (la c.d. valuta dell'investitore) e i pagamenti relativi alle Obbligazioni siano effettuati in [●], vi è il rischio che un

5) Per quanto riguarda gli "altri depositi presso la Banca", il relativo credito sarà soddisfatto con preferenza rispetto alle Obbligazioni di cui al presente Prospetto di Base nelle procedure di risoluzione (nonché di liquidazione coatta amministrativa) iniziate dopo il 1° gennaio 2019. Sino a tale data, pertanto, tali depositi saranno soddisfatti pari passu con le Obbligazioni.



Sezione D – Rischi

deprezzamento della valuta di denominazione rispetto all'Euro ed in generale un mutamento sfavorevole del tasso di cambio determinerebbe una diminuzione del rendimento delle Obbligazioni e potrebbe influire negativamente sullo stesso rendimento e valore di mercato delle Obbligazioni].

8) Rischio di liquidità

Sebbene l'Emittente assicuri la negoziazione dei titoli - sin dalla loro relativa emissione - su un mercato regolamentato, o su un sistema multilaterale di negoziazione, non vi è garanzia del fatto che tale mercato secondario sia un mercato effettivamente liquido. Nonostante l'Emittente si impegni altresì ad operare (o a nominare un soggetto terzo che operi) come *market maker/liquidity provider/specialist* su tali mercati, l'investitore potrebbe comunque trovarsi nella difficoltà di rivendere prontamente le obbligazioni prima della loro scadenza naturale e potrebbe dover accettare un prezzo inferiore rispetto a quello atteso e ottenere un capitale inferiore rispetto a quello inizialmente investito.

9) [Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione

In caso di rivendita delle Obbligazioni prima della scadenza, la presenza di costi/commissioni potrebbe comportare un prezzo sul mercato secondario inferiore al prezzo di emissione anche in ipotesi di invarianza delle variabili di mercato.]

10) [Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione

In relazione alle singole offerte, sono previsti, a carico del sottoscrittore, costi/commissioni come componente del prezzo di emissione pari a [●]. L'ammontare di tali costi/commissioni incide – riducendolo – sul rendimento delle obbligazioni calcolato sulla base del prezzo di emissione.

Al riguardo si precisa che il rendimento effettivo annuo netto viene determinato sulla base del prezzo di acquisto/sottoscrizione e pertanto tiene conto della presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione.]

11) [Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario

In caso di vendita delle Obbligazioni sul mercato secondario il prezzo di disinvestimento potrebbe subire una decurtazione a fronte dell'applicazione di una commissione di negoziazione.]

12) Rischio connesso all'acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario

In caso di acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario il rendimento di queste ultime potrebbe variare, anche in diminuzione, in funzione del prezzo di acquisto che potrebbe divergere dal prezzo di emissione.

13) Rischio connesso alla natura strutturata dei titoli

Le Obbligazioni sono strumenti caratterizzati da un'intrinseca complessità, che rende difficile la loro valutazione sia al momento dell'acquisto sia successivamente. Le Obbligazioni sono obbligazioni strutturate che presentano cioè anche una componente derivativa



Sezione D – Rischi

rappresentata da opzioni.

14) Rischio di tasso e di indicizzazione

Il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato in quanto le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e sui rendimenti delle Obbligazioni nel caso di vendita prima della scadenza delle Obbligazioni.

Il rendimento delle Obbligazioni è correlato, in parte, all'andamento del Parametro di Indicizzazione. In particolare, ad una eventuale ad una riduzione del valore del Parametro di Indicizzazione (anche con valori negativi). In particolare, ad una diminuzione del Parametro di Indicizzazione corrisponderà una diminuzione del valore del tasso di interesse nominale dell'Obbligazione stessa, che potrebbe ridursi fino ad un valore pari a zero. Gli interessi non assumeranno mai un valore negativo. Il rendimento non potrà in nessun caso assumere un valore inferiore allo zero.

15) [Rischio correlato alla presenza di un Fattore di Partecipazione inferiore al 100% relativo alle cedole variabili]

La formula per il calcolo della/e cedola/e variabile/i delle Obbligazioni prevede che l'investitore nelle Obbligazioni partecipi all'apprezzamento puntuale del valore [del/i sottostante/i] [dei sottostanti compresi nel paniere di riferimento] in ragione di un fattore moltiplicativo, solo laddove tale valore registri un andamento positivo. Tale fattore potrà essere sia pari che inferiore ovvero superiore ad 1 (ovvero, in percentuale al 100%). Le Condizioni Definitive specificano un Fattore di Partecipazione inferiore ad 1 (ovvero in percentuale inferiore al 100%), ai sensi della Formula di Calcolo, la relativa cedola variabile eventuale sarà calcolata sulla base solo di una parte dell'apprezzamento puntuale [del/i sottostante/i][dei sottostanti compresi nel paniere]. Di conseguenza l'investitore non potrà beneficiare per intero dell'eventuale apprezzamento [del/i sottostante/i][dei sottostanti compresi nel paniere], e tale differenza sarà tanto maggiore quanto minore (rispetto ad 1 ovvero, in percentuale, al 100%) sarà il fattore di partecipazione.]

16) Rischio correlato alla presenza di un Tasso Massimo e/o Tasso Minimo delle Cedole Variabili

[Qualora le Condizioni Definitive prevedano l'applicazione di un Tasso Massimo per una o più Cedole Variabili]. Le cedole variabili in relazione alle quali sia stato indicato tale Tasso Massimo non potranno in nessun caso essere superiori a tale Tasso Massimo: ciò significa che, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo per l'investitore del parametro di indicizzazione e o del Sottostante (nello specifico aumento di quest'ultimo) il rendimento delle Obbligazioni non potrà in nessun caso essere superiore al limite massimo fissato dall'Emittente (cap) ed indicato nelle Condizioni Definitive. Conseguentemente, laddove sia previsto un Tasso Massimo in relazione ad una o più cedole variabili, l'investitore nelle obbligazioni potrebbe non poter beneficiare per l'intero dell'eventuale andamento positivo del parametro di indicizzazione e o dell'andamento del sottostante, ed eventuali andamenti positivi del parametro di indicizzazione o dell'andamento del sottostante oltre il



Sezione D – Rischi

Tasso Massimo sarebbero comunque ininfluenti ai fini della determinazione della relativa cedola variabile. Pertanto la presenza di un Tasso massimo potrebbe avere effetti negativi sul prezzo degli strumenti finanziari.

Inoltre laddove sia previsto un Tasso Massimo (*cap*) e/o un Tasso Minimo (*floor*) non costanti per le cedole variabili, che potranno quindi variare di anno in anno secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, l'investitore nelle Obbligazioni sarebbe esposto, qualora per talune Cedole Variabili fosse previsto un Tasso Massimo e/o un Tasso Minimo inferiore ad altre cedole variabili, al rischio di una minore protezione e/o di un minor beneficio, per tali cedole variabili, rispetto all'andamento del parametro di indicizzazione o dell'andamento del sottostante.]

17) Rischio connesso all'eventuale modifica in senso negativo del rating dell'emittente [ovvero delle Obbligazioni]

Ogni modifica effettiva ovvero attesa dei ratings attribuiti all'Emittente [o alle Obbligazioni] potrebbe influire sul valore di mercato delle Obbligazioni.

18) Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni

Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso o delle Obbligazioni.

19) [Rischio connesso all'assenza di rating delle Obbligazioni]

La mancata assegnazione di un rating agli strumenti finanziari può determinare un rischio dovuto alla mancanza di un indicatore sintetico della rischiosità delle stesse. Si precisa che la mancanza di rating delle Obbligazioni non è un parametro indicativo della solvibilità dell'Emittente o delle stesse Obbligazioni.]

20) [Rischio di assenza di rendimenti]

Data la struttura delle Obbligazioni, il rendimento a scadenza delle stesse potrebbe essere pari a zero. Ciò significa che, ferma l'integrale restituzione del capitale nominale a scadenza investito nell'acquisto delle Obbligazioni, gli investitori potrebbero vedere totalmente disattese le proprie prospettive di investimento.]

21) Rischio relativo a fattori che incidono sulla variazione del Sottostante

Le Obbligazioni che saranno emesse nell'ambito dei Programmi presentano un rischio relativo alla variazione negativa del sottostante e/o dei sottostanti compresi nel Paniere.

22) [Rischio connesso alle particolari modalità di determinazione delle Cedole Variabili Eventuali]

Poiché le cedole variabili eventuali delle Obbligazioni dipendono dal valore puntuale assunto [dal/i sottostante/i] [dei sottostanti compresi nel paniere di riferimento] alle date di rilevazione, andamenti anche significativamente positivi [del/i sottostante] [dei sottostanti compresi nel paniere] durante la vita delle Obbligazioni potrebbero essere completamente irrilevanti laddove si verificano, in prossimità ed alle date di rilevazione, significative riduzioni dei valori del sottostante e/o



Sezione D – Rischi

dei sottostanti compresi nel paniere di riferimento; in tali circostanze l'importo della cedola variabile eventuale, ove non siano previste delle cedole fisse, potrebbe anche essere pari a zero.]

23) [Rischio connesso alla coincidenza delle Date di Rilevazione con le date di stacco di dividendi azionari]

Nel caso in cui le date di rilevazione [del singolo sottostante] [dei sottostanti compresi nel paniere di riferimento], coincidano con le date di pagamento dei dividendi relativi uno o più dei titoli che compongono l'indice azionario sottostante, poiché in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste – a parità delle altre condizioni - ad una diminuzione del valore di mercato dei titoli azionari, il valore delle Obbligazioni potrebbe risultare negativamente influenzato.]

24) Rischio di correlazione

Vi è un rischio c.d. di “correlazione” connesso all'acquisto delle Obbligazioni. Infatti, il rendimento a scadenza dipende dal realizzarsi della condizione che dà di volta in volta diritto alla corresponsione della o delle cedole variabili. All'aumentare del grado di correlazione tra i sottostanti compresi nel paniere di riferimento (quanto più, cioè, il valore degli stessi tende a muoversi nella stessa direzione), a fronte di rendimenti potenzialmente più elevati, vi è il rischio che un andamento negativo del mercato di riferimento coinvolga tutti i sottostanti del paniere di riferimento, e non possa essere controbilanciato dall'andamento positivo dei sottostanti non correlati, generando così rendimenti penalizzanti per l'investitore.

25) [Rischio derivante dall'impatto della variazione dei prezzi delle commodity sugli indici]

Il prezzo delle commodity è influenzato da una varietà di fattori, incluso il tempo, programmi e procedure governative, politiche nazionali ed internazionali, eventi militari, terroristici ed economici, cambiamenti nei tassi di interesse e di scambio e operazioni di scambio su commodity e relativi contratti. Tali fattori possono influenzare in diverso modo il valore di un'Obbligazione legata all'andamento di indici di commodity.]

26) [Rischio relativo al sottostante riferito a contratti futures]

Il rendimento delle obbligazioni che abbiano quali Parametri di Indicizzazione sottostanti contratti a termine (future) su commodity e indici di commodity, potrebbe non essere perfettamente correlato all'andamento del prezzo delle commodity sottostanti e, quindi, potrebbe consentire di sfruttare solo marginalmente il rialzo/ribasso dei prezzi, ciò in quanto l'utilizzo di tali Parametri di Indicizzazione prevede normalmente meccanismi di rolling per cui i contratti che scadono anteriormente alla data di pagamento delle cedole vengono sostituiti con altri contratti aventi scadenza successiva.]

27) [Rischio di margine (Margine) negativo per le Cedole Variabili]

Le Obbligazioni prevedono che il Parametro di Indicizzazione prescelto per il calcolo degli interessi a tasso variabile venga diminuito di un certo margine (spread). Pertanto, gli importi da corrispondere a titolo di interesse agli Obbligazionisti generano un rendimento inferiore rispetto a quello che risulterebbe in assenza di tale margine negativo con riferimento ad un titolo simile il cui rendimento sia legato al



Sezione D – Rischi

parametro di indicizzazione prescelto senza applicazione di alcun margine.]

28) [Rischio di disallineamento tra il Parametro di Indicizzazione e la periodicità delle Cedole Variabili]

Nelle ipotesi in cui la periodicità delle cedole non corrisponda al periodo di rilevamento del parametro di riferimento prescelto, tale disallineamento può incidere negativamente sul rendimento del titolo.]

29) Rischio di eventi di turbativa e/o di eventi straordinari per le Cedole Variabili

In caso di mancata pubblicazione del parametro di indicizzazione ad una data di determinazione, l'Agente di calcolo potrà fissare un valore sostitutivo per il parametro di indicizzazione secondo quanto specificato nelle singole Condizioni Definitive. Con riferimento alle sole "Obbligazioni strutturate con Opzione Call Europea" ed in considerazione del provvedimento dell'FCA del 27 giugno 2017 che non garantisce l'operatività del Libor dopo il 2021, alla data del presente Prospetto di Base, non può escludersi che possano essere adottate misure che provochino la discontinuità di altri tassi interbancari; tale discontinuità potrebbe avere un effetto negativo sul rendimento, sul valore e sulla liquidità delle Obbligazioni.

30) Rischio di eventi di turbativa e/o di eventi straordinari per le Cedole Variabili Eventuali

In caso di un evento di turbativa e/o di eventi straordinari del valore [del sottostante][dei sottostanti compresi nel paniere di riferimento] ad una data di rilevazione ai fini del calcolo della cedola variabile eventuale, l'Agente di calcolo potrà apportare le rettifiche secondo quanto specificato nelle Condizioni Definitive. Questo potrebbe influire negativamente sul rendimento del titolo.

31) Rischio connesso al possibile scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di Stato

L'investitore potrebbe ottenere un rendimento inferiore a quello ottenibile investendo in un altro titolo dell'Emittente già in circolazione o a quello ottenibile investendo in un titolo di Stato (a parità di durata residua e caratteristiche finanziarie).

32) Rischio di chiusura anticipata dell'offerta

Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'offerta durante il Periodo di Offerta, l'investitore deve tenere presente che tale circostanza potrebbe determinare una riduzione dell'ammontare di titoli in circolazione rispetto all'ammontare originariamente previsto, incidendo così negativamente sulla liquidità prospettica delle Obbligazioni.

33) Rischio di revoca o ritiro dell'Offerta

Al ricorrere di circostanze straordinarie, eventi negativi o accadimenti di rilievo l'Emittente potrebbe revocare l'offerta, se ancora non iniziata, ovvero ritirarla in tutto o in parte. Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di procedere alla revoca o al ritiro dell'offerta durante il periodo di offerta, l'investitore deve tenere presente che tale circostanza non consentirebbe di beneficiare degli interessi che avrebbe potuto vedersi riconoscere aderendo all'offerta.



Sezione D – Rischi

34) [[Rischio connesso alla coincidenza fra il ruolo di Emittente e quello di [Responsabile del Collocamento]/[market maker]/[liquidity provider]/[specialist] o [similare]] e [rischio connesso a situazioni di potenziale conflitto d'interesse del/i collocatore/i delle Obbligazioni]

L'Emittente opera quale [Responsabile del Collocamento]/[market maker]/[liquidity provider]/[specialist] o [ruolo similare] rispetto alle Obbligazioni: tale coincidenza fra Emittente e [Responsabile del Collocamento]/[market maker]/[liquidity provider]/[specialist] o [ruolo similare] potrebbe determinare una situazione di potenziale conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Il/i soggetto/i incaricati del collocamento [e/o] [il Responsabile del Collocamento] potrebbero versare, rispetto al collocamento stesso, in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori loro clienti, in quanto, a fronte dell'attività di collocamento [e/o] [di coordinamento del consorzio di collocamento], viene percepita una commissione di collocamento [e/o] [di strutturazione][e/o][di direzione e coordinamento] [e/o] [connessa alla prestazione, rispetto al collocamento, della garanzia di accollo o rilievo [parziale] delle Obbligazioni [o di buon esito [parziale]], della singola offerta].

35) Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale delle Obbligazioni

I valori lordi e netti relativi al rendimento delle Obbligazioni saranno calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive. Non è possibile prevedere se tale regime fiscale potrà subire eventuali modifiche nella durata delle Obbligazioni né quindi può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni alle varie date di pagamento.

36) Rischio relativo all'assenza di informazioni successive all'emissione

L'Emittente non fornirà, durante la durata delle obbligazioni, alcuna informazione relativamente al valore di mercato corrente delle Obbligazioni.

37) [Rischio relativo alla presenza di restrizioni alla sottoscrizione dell'Offerta]

Con riferimento all'Offerta sono previste talune limitazioni o condizioni per la sottoscrizione delle Obbligazioni; ovvero le Obbligazioni possono essere sottoscritte (i) esclusivamente con l'apporto di nuove disponibilità (c.d. "denaro fresco") del sottoscrittore, (ii) presso determinate Filiali (iii), da soggetti che ad una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive siano residenti in una particolare area geografica, o (iv) esclusivamente dalla nuova clientela. Vi è pertanto il rischio che determinati investitori non possano aderire all'offerta ove non siano in grado di soddisfare le condizioni eventualmente previste.]

38) Rischio connesso all'impossibilità di conoscere il flottante dell'emissione

Le Obbligazioni potrebbero essere emesse e sottoscritte da un soggetto terzo oppure trattenute dall'Emittente presso di sé per la



Sezione D – Rischi

vendita progressiva sul mercato di riferimento in funzione della domanda presente. In questo contesto l'investitore che acquista le obbligazioni non conosce all'atto dell'acquisto quanta parte del prestito emesso è effettivamente diffusa presso il pubblico con la conseguenza che il flottante in circolazione potrebbe essere esiguo e tale da non garantire adeguata liquidità al titolo nel complesso.

39) Rischio connesso alla regolamentazione sugli indici usati come indici di riferimento

La regolamentazione degli indici usati come indici di riferimento, c.d. "benchmark", potrebbe influire negativamente sul valore delle Obbligazioni ad essi collegati.

I tassi di interesse e gli indici di riferimento, utilizzati come sottostanti, sono considerati indici di riferimento ai sensi del Regolamento n. 2016/1011/UE (il **Benchmark Regulation**) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2016, e direttamente applicabile anche in Italia dal 1° gennaio 2018. Il *Benchmark Regulation* concerne la fornitura di indici di riferimento e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'articolo 51 del *Benchmark Regulation*, detta normativa introduce un regime di autorizzazione e vigilanza degli Amministratori degli indici di riferimento, prevedendo tra l'altro, (i) che gli Amministratori degli indici di riferimento siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, siano soggetti a un regime equivalente o siano altrimenti riconosciuti o approvati) e (ii) che siano impediti determinati utilizzi di *benchmark* forniti da Amministratori che non siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, non ritenuti soggetti ad un regime equivalente o riconosciuti o approvati) da parte di Emittenti soggetti a supervisione UE.

Il *Benchmark Regulation* potrebbe avere un impatto significativo sulle Obbligazioni collegate ad un indice di riferimento, in particolare se la metodologia di calcolo o altri termini dell'indice di riferimento dovessero essere modificati per soddisfare i requisiti previsti dal *Benchmark Regulation*. Tali modifiche potrebbero, tra le altre cose, avere l'effetto di ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità dell'indice di riferimento o *benchmark*. Più in generale, potrebbero aumentare i costi e i rischi della gestione del *benchmark* nonché i costi e i rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari. Tali fattori possono avere sui *benchmark* i seguenti effetti:

(i) portare alla esclusione dall'ammissione a negoziazione delle Obbligazioni, ad una rettifica, al rimborso anticipato, secondo la valutazione discrezionale dell'Agente di calcolo o influenzarli in altro modo a seconda del particolare indice e delle caratteristiche delle Obbligazioni; (ii) scoraggiare gli operatori di mercato dal continuare ad amministrare o contribuire all'amministrazione del *benchmark*; (iii) determinare alcuni cambiamenti nelle regole o metodologie utilizzate nel calcolo del *benchmark*; (iv) portare all'eliminazione del *benchmark*; (v) aumentare o diminuire il livello del *benchmark*, o



Sezione D – Rischi

renderlo più volatile; (vi) avere altri effetti avversi o conseguenze non prevedibili. Ciò potrebbe avere un rilevante effetto negativo sul valore e sul rendimento di qualsiasi Obbligazione collegata ad un *benchmark*.

Gli investitori, nel prendere qualsiasi decisione di investimento in relazione alle Obbligazioni collegate ad un *benchmark* sono tenuti a consultare i propri consulenti al fine di valutare i potenziali rischi derivanti dalla normativa.

Sezione E – Offerta

E.2b Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

Il ricavato netto dell'emissione sarà finalizzato all'esercizio dell'attività creditizia di Mediobanca.

E.3 Descrizione dei termini e delle condizioni dell'offerta

L'ammontare nominale massimo del Prestito oggetto d'offerta è pari a [●] e quindi il numero massimo delle Obbligazioni offerte in sottoscrizione è pari a [●].

[Il soggetto che agirà in qualità di Responsabile del Collocamento è [●] e il/i soggetto/i incaricati del collocamento è/sono [●]. [Le condizioni, termini e modalità di collocamento sono [indicate nei paragrafi [●]/ [●]].]

Le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione dal/i collocatore/i [esclusivamente] presso le proprie sedi e dipendenze a decorrere dal [●](incluso) al [●](incluso) [e] [fuori sede dal [●](incluso) al [●](incluso) tramite consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi dell'Articolo 30 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come di volta in volta modificato (il "Testo Unico") [e] [dal [●] (incluso) al [●] (incluso) mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi dell'Articolo 32 del Testo Unico della Finanza [●]].

L'Emittente [e] [il Responsabile del Collocamento] [previo accordo con l'Emittente] potrà/anno [procedere alla proroga][, al ricorrere di un ragionevole motivo,] [[o] procedere alla chiusura anticipata] del Periodo di Offerta [stabilendo ulteriori date di regolamento] dandone comunicazione al pubblico prima della chiusura del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente [●] [e] [del Responsabile del Collocamento [●]] [e] [del/i Collocatore/i [●]] e, contestualmente, trasmesso alla Consob.

[Le domande di adesione alla singola offerta dovranno essere effettuate mediante sottoscrizione dell'apposita scheda di adesione debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente o da un suo mandatario speciale e presentata presso il/i Collocatore/i. Le schede di adesione saranno disponibili presso tutte le filiali del/dei Collocatore/i.]

[Le domande di adesione alla singola offerta raccolte fuori sede ai sensi del Testo Unico e successive modifiche ed integrazioni dovranno essere effettuate mediante sottoscrizione dell'apposita scheda di adesione debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente o da un suo mandatario speciale e presentata nelle



Sezione E – Offerta

mani del consulente finanziario a ciò delegato ex art. 31 del medesimo Testo Unico.

Nell'ipotesi di collocamento fuori sede, trova applicazione il comma 6 dell'art. 30 del Testo Unico, il quale prevede che l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di consulenti finanziari è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore.]

[Le domande di adesione alla singola offerta dovranno essere effettuate dai clienti del collocatore a distanza mediante accesso, attraverso l'utilizzo di una password individuale, a un'area riservata ai collocamenti, situata all'interno dell'area riservata ai clienti del sito internet del collocatore a distanza, ove, sempre con modalità telematiche e previo utilizzo della password individuale, gli aderenti potranno fornire tutti i dati personali e finanziari richiesti per l'adesione in forma cartacea senza alcuna differenziazione. Una volta confermato l'inserimento di tali dati, il riepilogo degli stessi verrà visualizzato sullo schermo del cliente, il quale sarà tenuto a confermare nuovamente la loro correttezza. Solo al momento di questa seconda conferma tali dati assumeranno valore di domanda di adesione.]

[Le domande di adesione alla singola offerta dovranno essere effettuate dai clienti del collocatore a distanza per via telefonica, potranno aderire alla singola offerta mediante una telefonata registrata effettuata dal cliente, che verrà identificato inserendo i propri codici personali da un risponditore automatico. In seguito la telefonata verrà presa in carico da un operatore, e in questa sede il richiedente dichiarerà di aver preso visione della documentazione relativa all'offerta e dei rischi connessi, e potrà fornire tutti i dati personali e finanziari richiesti per l'adesione in forma cartacea senza alcuna differenziazione. L'operatore riepilogherà poi tali dati al cliente, che sarà tenuto a confermare la loro correttezza e a fornire la propria password individuale. Solo al momento di questa seconda conferma tali dati assumeranno valore di domanda di adesione.]

[Nel caso di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell'art 67-duodecies D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, l'adesione diverrà ferma ed irrevocabile se non revocata entro il termine di 14 giorni dall'accettazione della stessa da parte del Collocatore.]

[L'offerta delle Obbligazioni è soggetta alle seguenti limitazioni e/o condizioni per la sottoscrizione delle Obbligazioni:

1. il sottoscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco"; e/o
2. l' emissione è riservata alla sola nuova clientela; e/o
3. il sottoscrittore dovrà apportare fondi provenienti da "conversione dell'amministrato"; e/o
4. l'emissione è riservata alle Filiali [•]; e/o
5. il sottoscrittore dovrà procedere all'apertura di un conto corrente e/o di custodia titoli presso [•]; e/o
6. l'emissione è riservata a soggetti che siano residenti in [•].]



Sezione E – Offerta

- [L'offerta delle Obbligazioni non è soggetta o subordinata ad alcuna condizione o limitazione.]
- E.4 Interessi significativi per l'emissione o l'offerta compresi interessi confliggenti**
- [Non prevista] [L'Emittente opera quale [Responsabile del Collocamento]/[*market maker*]/[*liquidity provider*]/[*specialist*]/[Collocatore] [●] rispetto alle Obbligazioni: tale coincidenza fra Emittente e Responsabile del Collocamento, *market maker*, *liquidity provider*, *specialist*, Collocatore o ruoli simili potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.]
- [●] ulteriori ipotesi di conflitto di interesse]
- E.7 Spese stimate addebitate all'investitore dall'emittente o dall'offerente**
- [[Non prevista][Il prezzo di emissione include commissioni [e costi][e eventuali altri oneri] complessivamente [fino ad un massimo di] [pari a] [●]% del valore nominale unitario] [Euro [●] per ogni [●] Euro di Valore Nominale Unitario], così ripartite:
- [Commissioni di Collocamento pari a [●]% del Valore Nominale Unitario]. [Le Commissioni di Collocamento potrebbero variare in dipendenza dell'ammontare nominale complessivo effettivamente collocato e/o dalla variazione delle condizioni di mercato [da un minimo pari al [●]] sino ad un massimo del [●].]
- [Commissioni [di Strutturazione] [di Direzione e Coordinamento] pari a [●]% del valore nominale unitario]. [Le Commissioni di [Strutturazione] [di Direzione e Coordinamento] potrebbero variare in dipendenza dell'ammontare nominale complessivo effettivamente collocato e/o dalla variazione delle condizioni di mercato [da un minimo pari al [●]] sino ad un massimo del [●].]
- [Eventuali Altri Oneri pari a [●]% del Valore Nominale Unitario]. [Eventuali Altri Oneri potrebbero variare in dipendenza dell'ammontare nominale complessivo effettivamente collocato e/o dalla variazione delle condizioni di mercato [da un minimo pari al [●]] sino ad un massimo del [●].]
- [Il valore definitivo [delle Commissioni di Collocamento] [e] [delle Commissioni di Strutturazione] [di Direzione e Coordinamento] (che in ogni caso non potranno essere superiori al massimo previsto, pari a [●] complessivo, [e non potranno essere inferiori ad un minimo pari a [●] complessivo)] saranno resi noti tramite avviso entro 5 Giorni Lavorativi dalla chiusura del Periodo di Offerta tramite pubblicazione sul sito web dell'Emittente (www.mediobanca.it), [del Responsabile del Collocamento [●] [e] [del collocatore [●]]];
- [[Le Commissioni di Collocamento][le Commissioni di Strutturazione][le Commissioni di Direzione e Coordinamento][e gli Eventuali Altri Oneri] verranno corrisposte/i in favore dell'Emittente [del/i Collocatore/i][del Responsabile del Collocamento][●] alla [Data di Emissione][data del ●] in relazione alle obbligazioni effettivamente collocate.]
- [Il prezzo di emissione non include [Commissioni di Collocamento][di Strutturazione] [di Direzione e Coordinamento] [Eventuali Altri Oneri].]
- [Sono a carico dell'investitore [indicare la tipologia delle commissioni, spese, o imposte]], che attengono alla relazione cliente/intermediario, in aggiunta al prezzo di emissione, pari a [●]% del valore nominale ovvero ad euro [●] per ogni [●] euro di valore



Sezione E – Offerta

nominale unitario.]

[Sono previste, in aggiunta al prezzo di emissione, ommissioni [e costi] complessivamente [fino ad un massimo di] [pari a] [●]% del valore nominale unitario ovvero ad Euro [●] per ogni [●] Euro di valore nominale unitario/[●]]

[Non sono previste commissioni, spese o imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione.]

[Inoltre, sono previste [commissioni]/[spese], che attengono alla relazione cliente/intermediario, connesse [alla tenuta] [e/o] [all'apertura] di [un conto corrente] [e/o] di un deposito titoli [e/o] [al versamento in un deposito infruttifero.]]



Sezione 5 – Documento di Registrazione

Il Documento di Registrazione di Mediobanca relativo all'esercizio chiuso al 30 giugno 2018, così come di volta in volta supplementato, deve intendersi incorporato al Prospetto di Base mediante riferimento, ai sensi dell'articolo 11 della Direttiva 2003/71/CE. Il Documento di Registrazione è disponibile per la consultazione presso la sede di Mediobanca, Piazzetta Cuccia, 1 20121 – Milano o sul sito di Mediobanca www.mediobanca.it (<https://raccoltaproprietaria.mediobanca.it/it/documenti/index.html>).

Il Documento di Registrazione e i relativi eventuali supplementi sono stati redatti ai sensi della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche nonché dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione Europea del 29 aprile 2004 recante modalità di applicazione della Direttiva 2003/71 CE.

Il Documento di Registrazione è stato depositato presso la Consob in data 22 novembre 2018 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 482981/18 del 21 novembre 2018.



Sezione 6 – Nota Informativa

1. Persone responsabili

1.1 Responsabili

Si veda la Sezione I “Persone Responsabili” del presente Prospetto di Base.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

Si veda la Sezione I “Persone Responsabili” del presente Prospetto di Base.



MEDIOBANCA

2. Fattori di rischio

Le Obbligazioni emesse ai sensi dei Programmi oggetto del presente Prospetto di Base presentano elementi di rischio che gli investitori devono considerare nel decidere se investire nelle Obbligazioni medesime.

I fattori di rischio di seguito descritti devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel presente Prospetto di Base, inclusi i documenti incorporati mediante riferimento.

I potenziali investitori, pertanto, sono invitati ad investire nelle Obbligazioni solo qualora abbiano compreso la loro natura ed il grado di rischio sotteso.

I rinvii a capitoli e paragrafi si riferiscono ai capitoli ed ai paragrafi della presente Nota Informativa. I termini in maiuscolo non definiti nel presente capitolo hanno il significato ad essi attribuito in altri capitoli della presente Nota Informativa.

2.1 Fattori di rischio relativi alle Obbligazioni emesse

2.1.1 Rischio connesso alla complessità delle Obbligazioni

Le Obbligazioni emesse nell'ambito dei Programmi sono caratterizzate da una complessità anche elevata ed è quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo avere pienamente compreso la loro natura ed il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive, sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario. L'intermediario deve verificare, ai sensi della disciplina vigente, se l'investimento è appropriato per l'investitore, con particolare riferimento a conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Inoltre, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, l'intermediario sarà tenuto anche a valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di conoscenza ed esperienza) alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del medesimo.

2.1.2 Rischio di credito per il sottoscrittore

Il rischio di credito per il sottoscrittore è il rischio che l'Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi assunti con le Obbligazioni alle scadenze indicate nelle relative Condizioni Definitive.

Acquistando le Obbligazioni, l'investitore diventa un finanziatore dell'Emittente ed acquista il diritto a percepire il pagamento degli interessi e al rimborso del capitale relativo alle Obbligazioni.

L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento nonché al rischio che l'Emittente versi in dissesto o sia a rischio di dissesto. Per i rischi relativi all'Emittente, si rinvia al capitolo "Fattori di Rischio" di cui al Documento di Registrazione.

2.1.3 Rischio connesso alla assenza di garanzie specifiche per le Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono un debito chirografario dell'Emittente, cioè esse non sono assistite da garanzie reali dell'Emittente ovvero prestate da terzi né da garanzie personali prestate da terzi, né in particolare sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.



MEDIOBANCA

Non è prevista inoltre limitazione alcuna alla possibilità per l'Emittente di costituire (ovvero di far costituire da terzi) garanzie reali o di far rilasciare da terzi garanzie personali ovvero di costituire (o far costituire da terzi) patrimoni di destinazione a garanzia degli obblighi dell'Emittente relativamente a titoli di debito emessi dall'Emittente diversi dalle Obbligazioni.

Eventuali prestazioni da parte dell'Emittente ovvero di terzi di garanzie reali o personali (ivi inclusa la costituzione da parte dell'Emittente ovvero di terzi garanti di patrimoni di destinazione) in relazione a titoli di debito dell'Emittente diversi dalle Obbligazioni di cui al presente Prospetto di Base potrebbero conseguentemente comportare una diminuzione del patrimonio generale dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni, in concorso con gli altri creditori di pari grado chirografi ed, in ultima istanza, una diminuzione anche significativa del valore di mercato delle Obbligazioni rispetto a quello di altri strumenti finanziari di debito emessi dall'Emittente assistiti da garanzia reale e/o personale e/o da un vincolo di destinazione ed aventi per il resto caratteristiche simili alle Obbligazioni.

2.1.4 Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del "bail-in" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità dovranno tenere conto di una determinata gerarchia (cfr. paragrafo 4.6).

Lo strumento del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i



MEDIOBANCA

presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Infine, si rappresenta che in data 6 novembre 2018, Consob ha inviato alle banche abilitate a prestare servizi di investimento un richiamo di attenzione in merito a taluni aspetti della disciplina dei servizi di investimento, nell'attuale contesto caratterizzato da un'aumentata volatilità del mercato, dalle risultanze del processo di *Stress Test* e del *Supervisory Review and Evaluation Process* (SREP) per l'anno 2018, nonché dagli effetti della prossima attivazione del *Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities*.

In particolare, Consob ha invitato le banche abilitate a prestare servizi di investimento a prestare particolare attenzione a: i) la centralità della gestione dei conflitti di interessi, avuto riguardo alla circostanza secondo cui le misure di trasparenza dovranno essere precedute da valutazioni ed interventi per evitare che i conflitti medesimi incidano negativamente sugli interessi della clientela; ii) nei casi di *self placement*, la necessità, *inter alia*, di fornire informazioni supplementari in relazione alle differenze tra gli strumenti finanziari e i depositi bancari in termini di rendimento, rischio, liquidità e protezioni fornite conformemente alla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; e iii) la necessità di valutare i livelli di concentrazione dei portafogli della clientela per il contenimento dei rischi, con particolare riguardo a quello creditizio.

2.1.5 Rischio relativo alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi fattori tra cui:

- ◆ variazioni dei tassi di interesse di mercato ("**Rischio di mercato**");
- ◆ caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati ("**Rischio di liquidità**");
- ◆ la presenza di costi/commissioni ("**Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione**" [e] "**Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione**" e "**Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario**");
- ◆ variazioni del merito creditizio dell'Emittente ("**Rischio connesso all'eventuale modifica in senso negativo del rating dell'Emittente ovvero alle Obbligazioni**" e "**Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni**").

Tali fattori potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del valore nominale o del prezzo di acquisto delle stesse. Questo significa che nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso alla data di scadenza che rimane almeno pari al 100% del valore nominale.

2.1.6 Rischio di mercato

Non vi è alcuna garanzia che il valore di mercato delle Obbligazioni rimanga costante per tutta la durata delle Obbligazioni. Il valore di mercato delle Obbligazioni subisce infatti l'influenza di diversi fattori (quali, esemplificativamente, l'andamento della volatilità dei tassi di interesse, eventi di natura macroeconomica, durata residua delle Obbligazioni, *rating* dell'Emittente), la maggior parte dei quali al di fuori del controllo diretto dell'Emittente. Si segnala peraltro che l'impatto di tali fattori ed in particolare delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo di tali Obbligazioni è tanto più accentuato, a parità di condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo. Fermo restando il rimborso almeno del 100% del capitale a scadenza, il valore di mercato delle Obbligazioni, durante la vita del



MEDIOBANCA

titolo, potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione.

2.1.7 Rischio di cambio connesso alla valuta di denominazione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni potranno essere denominate in Euro ovvero in un'altra valuta (in relazione alla quale è pubblicato dalla BCE un tasso di cambio ufficiale contro Euro) e rimborsate nella stessa valuta; si rappresenta altresì che in caso di emissioni in valuta diversa dall'Euro anche i flussi cedolari saranno effettuati in tale valuta estera.

Qualora le attività finanziarie di un investitore siano denominate in Euro (la cd. Valuta dell'investitore) e i pagamenti relativi alle Obbligazioni siano effettuati in una valuta diversa, vi è il rischio che i tassi di cambio possano significativamente variare o che le autorità competenti impongano o modifichino i controlli sul cambio. Un aumento di valore della valuta dell'investitore rispetto alla valuta dei pagamenti ed in generale un mutamento sfavorevole del tasso di cambio determinerebbe una diminuzione del rendimento delle Obbligazioni e potrebbe influire negativamente sullo stesso rendimento e valore di mercato delle Obbligazioni, comportando una perdita sul capitale investito nella valuta dell'investitore. Pertanto nel caso di Obbligazioni emesse in una valuta diversa da quella dell'investitore, tale investimento sarà soggetto, come tutti gli investimenti in valuta, al rischio di variazione dei rapporti di cambio intercorrenti tra le diverse valute. In particolare, un deterioramento della situazione economica, sociale e politica dello Stato nella cui valuta le Obbligazioni sono denominate potrebbe generare un'elevata variabilità nel tasso di cambio e nei tassi d'interesse.

2.1.8 Rischio di liquidità

L'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive, per ogni specifica emissione, dove intende richiedere l'ammissione a negoziazione, sin dalla loro relativa emissione, delle Obbligazioni (mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione).

Nel rispetto delle regole del relativo mercato di negoziazione, l'Emittente si impegna altresì ad effettuare direttamente o ad individuare un soggetto, anche appartenente al Gruppo dell'Emittente, che operi quale *market maker/liquidity provider/specialist* o ruoli simili rispetto alle Obbligazioni in una o più delle sopra citate sedi di negoziazione. Le modalità dell'impegno di tale soggetto – concordate con la società di gestione del relativo mercato - saranno specificate per ciascun prestito nelle Condizioni Definitive e negli avvisi pubblicati dalle società di gestione del relativo mercato.

Sebbene l'Emittente si impegni a svolgere quanto sopra indicato, non vi è garanzia del fatto che tale mercato secondario sia un mercato effettivamente liquido, pertanto, l'investitore potrebbe comunque trovarsi nella difficoltà di rivendere prontamente le obbligazioni prima della loro scadenza naturale e potrebbe dover accettare un prezzo inferiore rispetto a quello atteso e ottenere un capitale inferiore rispetto a quello inizialmente investito.

La Borsa Italiana S.p.A. ha confermato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Prestiti Obbligazionari che saranno emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito da Borsa Italiana con provvedimento n. LOL-002771 del 15 gennaio 2016.

L'ammissione a quotazione non costituisce una garanzia del fatto che i prezzi riflettano il valore teorico dei titoli.

L'Emittente si riserva altresì il diritto di richiedere l'ammissione a negoziazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati o presso altrisistemi multilaterali di negoziazione e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.



MEDIOBANCA

2.1.9 Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione

Il prezzo di emissione potrà includere commissioni e/o costi che verranno indicati nelle Condizioni Definitive. Al riguardo si segnala che la presenza di tali commissioni e/o costi può comportare un rendimento a scadenza inferiore rispetto a quello offerto da titoli simili (in termini di caratteristiche del titolo e profilo di rischio) privi di tali costi/commissioni.

In caso di rivendita delle Obbligazioni prima della scadenza, la presenza di costi/commissioni potrebbe comportare un prezzo sul mercato secondario inferiore al prezzo di emissione anche in ipotesi di invarianza delle variabili di mercato.

2.1.10 Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione

In relazione alle singole offerte, potranno essere previsti, a carico del sottoscrittore, costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione il cui ammontare sarà indicato nelle Condizioni Definitive. L'ammontare di tali costi/commissioni incide – riducendolo – sul rendimento delle obbligazioni calcolato sulla base del prezzo di emissione.

Al riguardo si precisa che il rendimento effettivo annuo netto indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito, viene determinato sulla base del prezzo di acquisto/sottoscrizione e pertanto tiene conto della presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione.

2.1.11 Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario

In caso di vendita delle Obbligazioni sul mercato secondario il prezzo di disinvestimento potrebbe subire una decurtazione a fronte dell'applicazione di una commissione di negoziazione. Qualora noto all'Emittente, l'ammontare dei costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario è indicato nelle Condizioni Definitive.

2.1.12 Rischio connesso all'acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario

In caso di acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario il rendimento di queste ultime potrebbe variare, anche in diminuzione, in funzione del prezzo di acquisto che potrebbe divergere dal prezzo di emissione.

2.1.13 Rischio connesso alla natura strutturata dei titoli

Le Obbligazioni sono strumenti caratterizzati da un'intrinseca complessità, che rende difficile la loro valutazione sia la momento dell'acquisto sia successivamente. Le Obbligazioni sono obbligazioni c.d. strutturate, che presentano cioè anche una componente derivativa rappresentata da opzioni.

2.1.14 Rischio di tasso e di indicizzazione

Il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato. In particolare, poiché le Obbligazioni sono costituite, oltre che da una componente derivativa, anche da una componente obbligazionaria pura, l'investimento nelle Obbligazioni comporta il rischio che, in caso di costanza di valore della componente derivativa, variazioni in aumento nel livello dei tassi di interesse riducano il valore della componente obbligazionaria pura, riducendo conseguentemente il valore delle Obbligazioni.

Inoltre, le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e



MEDIOBANCA

quindi sui rendimenti delle Obbligazioni in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua delle Obbligazioni.

Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza, il valore di mercato (al netto del rateo interessi maturato qualora nelle Condizioni Definitive fosse prevista una cedola fissa) potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni ovvero all'importo inizialmente investito nelle Obbligazioni e quindi il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare anche significativamente diverso ovvero significativamente inferiore a quello corrente al momento della sottoscrizione o dell'acquisto ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

Il rendimento delle Obbligazioni è correlato, in parte, all'andamento del parametro di indicizzazione. In particolare, ad una diminuzione del parametro di indicizzazione (anche con valori negativi) corrisponderà una diminuzione del valore del tasso di interesse nominale dell'Obbligazione stessa, che potrebbe ridursi fino ad un valore pari a zero. Le cedole non potranno in nessun caso assumere un valore inferiore allo zero.

2.1.15 Rischio correlato alla presenza di un Fattore di Partecipazione Inferiore ad 1 ovvero, percentualmente, inferiore a 100%

La formula per il calcolo della/e cedola/e variabile/i delle Obbligazioni prevede che l'investitore nelle Obbligazioni partecipi all'apprezzamento puntuale del sottostante e/o dei sottostanti compresi nel paniere di riferimento in ragione di un fattore moltiplicativo specificato nelle relative Condizioni Definitive. Tale fattore potrà essere sia pari che inferiore, ovvero superiore ad 1 (ovvero, in percentuale al 100%). Laddove si applichi un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%, ai sensi della formula di calcolo, la relativa cedola variabile eventuale sarà calcolata sulla base solo di una parte dell'apprezzamento puntuale del sottostante e/o dei sottostanti nel paniere di riferimento. Di conseguenza l'investitore non potrà beneficiare per intero dell'eventuale apprezzamento del sottostante e/o dei sottostanti compresi nel paniere di riferimento, e tale differenza sarà tanto maggiore quanto minore (rispetto al 100%) sarà il fattore di partecipazione.

2.1.16 Rischio correlato alla presenza di un Tasso Massimo e/o Tasso Minimo delle Cedole Variabili



MEDIOBANCA

Per le Obbligazioni che prevedono le Condizioni Definitive prevedano l'applicazione di un Tasso Massimo per una o più Cedole Variabili]. Le cedole variabili in relazione alle quali sia stato indicato tale Tasso Massimo non potranno in nessun caso essere superiori a tale Tasso Massimo: ciò significa che, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo per l'investitore del parametro di indicizzazione e o del Sottostante (nello specifico aumento di quest'ultimo) il rendimento delle Obbligazioni non potrà in nessun caso essere superiore al limite massimo fissato dall'Emittente (cap) ed indicato nelle Condizioni Definitive. Conseguentemente, laddove sia previsto un Tasso Massimo in relazione ad una o più cedole variabili, l'investitore nelle obbligazioni potrebbe non poter beneficiare per l'intero dell'eventuale andamento positivo del parametro di indicizzazione e o dell'andamento del sottostante, ed eventuali andamenti positivi del parametro di indicizzazione o dell'andamento del sottostante oltre il Tasso Massimo sarebbero comunque ininfluenti ai fini della determinazione della relativa cedola variabile. Pertanto la presenza di un Tasso massimo potrebbe avere effetti negativi sul prezzo degli strumenti finanziari.

Inoltre laddove sia previsto un Tasso Massimo (cap) e/o un Tasso Minimo (floor) non costanti per le cedole variabili, che potranno quindi variare di anno in anno secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, l'investitore nelle Obbligazioni sarebbe esposto, qualora per talune Cedole Variabili fosse previsto un Tasso Massimo e/o un Tasso Minimo inferiore ad altre cedole variabili, al rischio di una minore protezione e/o di un minor beneficio, per tali cedole variabili, rispetto all'andamento del parametro di indicizzazione o dell'andamento del sottostante.

2.1.17 Rischio connesso all'eventuale modifica in senso negativo del rating dell'emittente ovvero delle Obbligazioni

All'Emittente è stato assegnato il *rating* indicato nella presente Nota Informativa dalle agenzie di *rating* ivi indicate. Il *rating* attribuito all'Emittente costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni.

Qualora i prestiti obbligazionari emessi a valere sui Programmi di cui al presente Prospetto di Base siano oggetto di un separato *rating*, lo stesso, ove assegnato, sarà specificato nelle relative Condizioni Definitive. Inoltre, non vi è alcuna garanzia che, laddove un *rating* sia successivamente assegnato alle Obbligazioni, tale *rating* sia almeno pari a quello assegnato all'Emittente, posto che il *rating* assegnato dipenderà, oltre che dal merito di credito dell'Emittente, anche da fattori diversi, quali la struttura delle Obbligazioni, la presenza ed efficienza di un mercato secondario delle Obbligazioni, nonché da ogni altro fattore (compresi i fattori richiamati nel presente capitolo) che possa avere un'incidenza sul valore di mercato delle Obbligazioni. Non vi è inoltre alcuna garanzia che, laddove un *rating* sia successivamente assegnato alle Obbligazioni, tale *rating* rifletta propriamente e nella sua interezza ogni rischio relativo ad un investimento nelle Obbligazioni, ovvero che tale *rating* rimanga costante ed immutato per tutta la durata delle Obbligazioni e non sia oggetto di modifica, revisione od addirittura ritiro da parte dell'agenzia di *rating*.

Ogni modifica effettiva ovvero attesa dei *ratings* attribuiti all'Emittente potrebbe influire sul valore di mercato delle Obbligazioni. In particolare, un peggioramento del merito di credito dell'Emittente potrebbe determinare una diminuzione del valore di mercato delle Obbligazioni. Viceversa, deve osservarsi che, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari relativamente alle Obbligazioni, non vi è alcuna garanzia che un miglioramento dei *rating* dell'Emittente determini un incremento del valore di mercato delle Obbligazioni ovvero una diminuzione degli altri rischi di investimento correlati alle Obbligazioni.

Il *rating* non costituisce una raccomandazione d'acquisto, di vendita ovvero per la detenzione di strumenti finanziari ed esso può essere oggetto di modifica ovvero addirittura



MEDIOBANCA

ritirato in qualsiasi momento dall'agenzia di rating che ha provveduto al suo rilascio iniziale.

2.1.18 Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni

Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio della stessa o delle Obbligazioni, segnalati da indicatori di mercato quali ad esempio gli *spread* sui *credit default swap*, o gli *spread* impliciti ricavati dai prezzi di mercato di obbligazioni comparabili e negoziate in mercati attivi ed anche l'aspettativa di un peggioramento del giudizio di *rating*.

2.1.19 Rischio connesso all'assenza di rating delle Obbligazioni

La mancata assegnazione di un *rating* agli strumenti finanziari può determinare un rischio dovuto alla mancanza di disponibilità di un indicatore sintetico della rischiosità delle stesse. Si precisa che la mancanza di *rating* delle Obbligazioni non è un parametro indicativo della solvibilità dell'Emittente o delle stesse Obbligazioni.

2.1.20 Rischio di assenza di rendimenti

Data la struttura delle Obbligazioni, il rendimento a scadenza delle stesse potrebbe essere pari a zero. Ciò significa che, in assenza di previsioni volte a garantire un rendimento minimo e ferma l'integrale restituzione del capitale nominale investito nell'acquisto delle Obbligazioni, gli investitori potrebbero vedere totalmente disattese le proprie prospettive di investimento. Si rappresenta altresì che in caso di emissioni in valuta diversa dall'Euro un mutamento sfavorevole del tasso di cambio determinerebbe una diminuzione del rendimento delle Obbligazioni e potrebbe influire negativamente sullo stesso rendimento e valore di mercato delle Obbligazioni.

2.1.21 Rischio relativo a fattori che incidono sulla variazione del Sottostante

Le Obbligazioni che saranno emesse nell'ambito dei Programmi presentano un rischio di indicizzazione, in particolare un rischio relativo alla variazione negativa del Sottostante e/o dei sottostanti compresi nel paniere di riferimento. L'andamento del sottostante e/o dei sottostanti compresi nel paniere di riferimento può essere determinato da numerosi fattori, talora imprevedibili e al di fuori del controllo dell'Emittente. I dati storici relativi all'andamento positivo del sottostante e/o dei sottostanti compresi nel paniere di riferimento non sono indicativi di un analogo andamento positivo in futuro (si veda in particolare il Paragrafo 4.7.1 della presente Nota Informativa).

2.1.22 Rischio connesso alle particolari modalità di determinazione delle Cedole Variabili Eventuali

Poiché le cedole variabili eventuali delle Obbligazioni (la cui metodologia di calcolo è meglio indicata al Paragrafo 4.7.1 della presente Nota Informativa) dipendono dal valore puntuale assunto dal sottostante e/o dei sottostanti compresi nel paniere di riferimento alle date di rilevazione, andamenti anche significativamente positivi del Sottostante e/o dei Sottostanti compresi nel paniere durante la vita delle Obbligazioni potrebbero essere completamente irrilevanti laddove si verificano, in prossimità ed alle date di rilevazione, significative riduzioni dei valori del sottostante e/o dei sottostanti compresi nel paniere di riferimento; in tali circostanze l'importo della cedola variabile eventuale, ove non siano previste delle cedole fisse, potrebbe anche essere pari a zero.

2.1.23 Rischio connesso alla coincidenza delle date di rilevazione con le date di stacco di dividendi azionari

Nel caso in cui le date di rilevazione del singolo sottostante e/o dei sottostanti compresi nel



MEDIOBANCA

paniere di riferimento, coincidano con le date di pagamento dei dividendi relativi uno o più dei titoli che compongono l'indice azionario sottostante, poiché in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste – a parità delle altre condizioni - ad una diminuzione del valore di mercato dei titoli azionari, il valore delle Obbligazioni potrebbe risultare negativamente influenzato. Nei limiti di quanto ragionevolmente prevedibile in fase di strutturazione delle Obbligazioni, le date di rilevazione saranno fissate in modo da evitare che le stesse corrispondano a date di pagamento dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante ovvero ad uno o più dei titoli che compongono l'indice azionario sottostante.

2.1.24 Rischio di correlazione

Vi è un rischio c.d. di “correlazione” connesso all'acquisto delle Obbligazioni. Infatti, il rendimento a scadenza dipende dal realizzarsi della condizione che dà di volta in volta diritto alla corresponsione della o delle cedole variabili. All'aumentare del grado di correlazione tra i sottostanti compresi nel paniere di riferimento (quanto più, cioè, il valore degli stessi tende a muoversi nella stessa direzione), a fronte di rendimenti potenzialmente più elevati, vi è il rischio che un andamento negativo del mercato di riferimento coinvolga tutti i sottostanti del paniere di riferimento, e non possa essere controbilanciato dall'andamento positivo dei sottostanti non correlati, generando così rendimenti penalizzanti per l'investitore.

2.1.25 Rischio derivante dall'impatto della variazione dei prezzi delle commodity sugli indici

Il prezzo delle *commodity* è influenzato da una varietà di fattori, incluso il tempo, programmi e procedure governative, politiche nazionali ed internazionali, eventi militari, terroristici ed economici, cambiamenti nei tassi di interesse e di scambio e operazioni di scambio su *commodity* e relativi contratti. Tali fattori possono influenzare in diverso modo il valore di un'Obbligazione legata all'andamento di indici di *commodity*, e svariati fattori possono determinare il movimento in direzioni imprevedibili e tassi imprevedibili sia del valore delle *commodity*, sia delle diverse componenti di un indice, sia la volatilità dei loro prezzi, sicché è possibile che i loro effetti si controbilancino o si compensino in modo tale da determinare andamenti diversi se non opposti dell'indice di riferimento.

2.1.26 Rischio relativo al sottostante riferito a contratti futures

Il rendimento delle obbligazioni che abbiano quali parametri sottostanti contratti a termine (*future*) su *commodity* e indici di *commodity*, potrebbe non essere perfettamente correlato all'andamento del prezzo delle *commodity* sottostanti e, quindi, potrebbe consentire di sfruttare solo marginalmente il rialzo/ribasso dei prezzi, ciò in quanto l'utilizzo di tali parametri di indicizzazione prevede normalmente meccanismi di rolling per cui i contratti che scadono anteriormente alla data di pagamento delle cedole vengono sostituiti con altri contratti aventi scadenza successiva.

Tali sostituzioni peraltro potrebbero comportare un costo per l'investitore, ossia la *transaction charge*, che esprime il costo sostenuto dall'Emittente per la sostituzione del contratto *future*, in termini di valore dell'opzione.

Può accadere, dunque, che nonostante il verificarsi di importanti rialzi dei prezzi a pronti delle *commodity* il valore del titolo potrebbe subire anche significative flessioni.

L'investitore deve considerare che *futures* su *commodity* potranno avere un'evoluzione anche significativamente diversa da quelle dei mercati a pronti delle *commodity*. Infatti, l'evoluzione del prezzo di un *future* su *commodity* è fortemente legato al livello di produzione corrente e futuro del prodotto sottostante oppure al livello delle riserve naturali stimate in particolare nel caso dei prodotti sull'energia.

Inoltre, il prezzo *future* non può essere considerato puramente e semplicemente come la previsione di un prezzo di mercato in quanto esso include anche i c.d. *carrying cost* (quali,



MEDIOBANCA

ad esempio, i costi di magazzinaggio, l'assicurazione della merce, etc.) i quali intervengono anch'essi a formare il prezzo future.

Questi fattori che influenzano particolarmente e direttamente i prezzi delle *commodity* spiegano essenzialmente la non perfetta correlazione dei due mercati.

2.1.27 Rischio di margine (Margine) negativo delle Cedole Variabili

Le Condizioni Definitive delle Obbligazioni possono prevedere che il parametro di indicizzazione prescelto per il calcolo degli interessi a tasso variabile venga diminuito di un certo margine (Margine). Pertanto, gli importi da corrispondere a titolo di interesse agli obbligazionisti generano un rendimento inferiore rispetto a quello che risulterebbe in assenza di tale margine negativo con riferimento ad un titolo simile il cui rendimento sia legato al parametro di indicizzazione prescelto senza applicazione di alcun margine e vi sarà un impatto negativo sul prezzo di mercato.

2.1.28 Rischio di disallineamento tra il parametro di indicizzazione e la periodicità delle Cedole Variabili

Nelle ipotesi in cui la periodicità del pagamento delle cedole non corrisponda al periodo di rilevamento del parametro di indicizzazione prescelto, il valore della cedola in corso di godimento potrebbe non riflettere i livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari. Tale disallineamento può quindi incidere negativamente sul rendimento del titolo.

2.1.29 Rischio di eventi di turbativa e/o di eventi straordinari per le Cedole Variabili

In caso di mancata pubblicazione del parametro di indicizzazione ad una data di determinazione, l'Agente di calcolo potrà fissare un valore sostitutivo per il parametro di indicizzazione secondo quanto specificato nelle singole Condizioni Definitive.

Con riferimento alle sole "Obbligazioni strutturate con Opzione Call Europea" ed in considerazione del provvedimento emesso dall'autorità di vigilanza sui mercati finanziari del Regno Unito (la "**Financial Conduct Authority**" – FCA) del 27 giugno 2017 a seguito del quale l'operatività del Libor non è più garantita dopo il 2021, alla data del presente Prospetto di Base non può escludersi che possano essere adottate misure che provochino la discontinuità di altri tassi interbancari.

Nell'ipotesi in cui tale discontinuità si verifichi, il tasso di interesse per le cedole a tasso variabile di cui alle sole "Obbligazioni strutturate con Opzione Call Europea" sarà determinato applicando le disposizioni degli Eventi di turbativa e straordinari descritte nella Sezione VI, Capitolo 4, Paragrafo 4.7.6 della presente Nota Informativa.

Quanto sopra descritto potrebbe avere un effetto negativo sul rendimento, sul valore e sulla liquidità delle "Obbligazioni strutturate con Opzione Call Europea".

2.1.30 Rischio di eventi di turbativa e/o di eventi straordinari per le Cedole Variabili Eventuali

In caso di un evento di turbativa e/o di eventi straordinari del valore del sottostante e/o dei sottostanti compresi nel paniere di riferimento ad una data di rilevazione ai fini del calcolo della cedola variabile eventuale, l'Agente di calcolo potrà apportare le rettifiche secondo quanto specificato nelle singole Condizioni Definitive.

Quanto sopra potrebbe influire negativamente sul rendimento del titolo. In ogni caso, nella determinazione del valore sostitutivo e nei conteggi e correttivi conseguenti, l'Agente di calcolo agirà in buona fede al fine di neutralizzare, l'impatto prodotto dal verificarsi dell'evento di turbativa e/o dell'evento straordinario e mantenere inalterate nella massima misura possibile, le caratteristiche originarie delle Obbligazioni.



MEDIOBANCA

2.1.31 Rischio connesso al possibile scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di Stato

L'investitore potrebbe ottenere un rendimento inferiore a quello ottenibile investendo in un altro titolo dell'Emittente già in circolazione o a quello ottenibile investendo in un titolo di Stato (a parità di durata residua e caratteristiche finanziarie).

2.1.32 Rischio di chiusura anticipata dell'offerta

Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'offerta durante il periodo di offerta (senza che sia stato collocato l'ammontare massimo delle obbligazioni inizialmente previsto), l'investitore deve tenere presente che tale circostanza potrebbe determinare una riduzione dell'ammontare di titoli in circolazione rispetto all'ammontare originariamente previsto, incidendo così negativamente sulla liquidità prospettica delle Obbligazioni.

2.1.33 Rischio di revoca o ritiro dell'Offerta

Qualora tra la data di pubblicazione delle relative Condizioni Definitive e il giorno antecedente l'inizio del periodo di offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie (come infra definite) o comunque accadimenti di rilievo che siano tali, a giudizio dell'Emittente, da pregiudicare il buon esito della singola offerta o da renderne sconsigliabile l'effettuazione, ovvero qualora non si dovesse addvenire alla stipula del contratto di collocamento relativo alla singola offerta, l'Emittente può decidere di revocare e non dare inizio alla singola offerta. Analogamente al ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo indicati sopra nell'ipotesi di revoca, l'Emittente si riserva inoltre la facoltà di ritirare, in tutto o in parte, l'offerta delle Obbligazioni entro la data di emissione delle relative Obbligazioni. Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di procedere alla revoca o al ritiro dell'offerta durante il periodo di offerta, l'investitore deve tenere presente che tale circostanza non consentirebbe di beneficiare degli interessi che avrebbe potuto vedersi riconoscere aderendo all'offerta.

2.1.34 Rischio connesso alla coincidenza fra il ruolo di Emittente e quello di responsabile del collocamento/market maker/liquidity provider/specialist o similare e rischio connesso a situazioni di potenziale conflitto d'interesse dei collocatore/i delle Obbligazioni

L'Emittente potrebbe operare quale *market maker/liquidity provider/specialist* o ruoli similari rispetto alle Obbligazioni: tale coincidenza fra Emittente, responsabile del collocamento/*market maker/liquidity provider/specialist* o ruoli similari potrebbe determinare una situazione di potenziale conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Il/i soggetto/i incaricato/i del collocamento e/o il responsabile del collocamento potrebbe/ro versare, rispetto al collocamento stesso, in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori loro clienti, laddove, a fronte dell'attività di collocamento e/o di coordinamento del consorzio di collocamento, venga percepita una commissione di collocamento e/o di strutturazione e/o di direzione e coordinamento ovvero prestino, rispetto al collocamento, garanzia di accollo o rilievo, anche solo parziale, delle Obbligazioni ovvero di buon esito, anche solo parziale, della singola offerta. Le Condizioni Definitive contengono l'indicazione dell'eventuale prestazione da parte di uno o più soggetti incaricati del collocamento di una garanzia di buon esito, anche solo parziale, della singola offerta.

Fermo restando quanto prima indicato, i soggetti incaricati del collocamento potrebbero versare, rispetto al collocamento, in un'ulteriore situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori poichè i soggetti incaricati del collocamento potrebbero appartenere al medesimo gruppo bancario di appartenenza dell'Emittente.

2.1.35 Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale delle Obbligazioni



MEDIOBANCA

I valori lordi e netti relativi al rendimento delle Obbligazioni saranno contenuti nelle relative Condizioni Definitive e saranno calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data di pubblicazione delle relative Condizioni Definitive. Non è possibile prevedere se tale regime fiscale potrà subire eventuali modifiche nella durata delle Obbligazioni nè quindi può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni alle varie date di pagamento.

Saranno a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che per legge colpiscono o dovessero colpire le Obbligazioni od alle quali le Obbligazioni vengano comunque ad essere soggette.

Eventuali maggiori prelievi fiscali sui redditi o sulle plusvalenze relative alle Obbligazioni, ad esito di sopravvenute modifiche legislative o regolamentari ovvero di sopravvenute prassi interpretative dell'amministrazione finanziaria, comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento delle Obbligazioni al netto del prelievo fiscale, senza che ciò determini obbligo alcuno per l'Emittente di corrispondere agli obbligazionisti alcun importo aggiuntivo a compensazione di tale maggiore prelievo fiscale.

2.1.36 Rischio relativo all'assenza di informazioni successive all'Emissione

L'Emittente non fornirà, durante la durata delle obbligazioni, alcuna informazione relativamente al valore di mercato corrente delle Obbligazioni.

2.1.37 Rischio relativo alla presenza di restrizioni alla sottoscrizione dell'Offerta

Con riferimento a ciascuna offerta, le Condizioni Definitive potranno individuare eventuali limitazioni o condizioni per la sottoscrizione delle Obbligazioni, quali, a mero titolo esemplificativo, la possibilità che le Obbligazioni siano sottoscritte (i) esclusivamente con l'apporto di nuove disponibilità (c.d. "denaro fresco") del sottoscrittore, (ii) presso determinate Filiali (iii), da soggetti che ad una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive siano residenti in una particolare area geografica, o (iv) esclusivamente dalla nuova clientela. Vi è pertanto il rischio che determinati investitori non possano aderire a determinate offerte ove non siano in grado di soddisfare le condizioni eventualmente previste.

2.1.38 Rischio connesso all'impossibilità di conoscere il flottante dell'emissione

Le Obbligazioni potrebbero essere emesse e sottoscritte da un soggetto terzo oppure trattenute dall'Emittente presso di sé per la vendita progressiva sul mercato di riferimento in funzione della domanda presente. In questo contesto l'investitore che acquista le obbligazioni non conosce all'atto dell'acquisto quanta parte del prestito emesso è effettivamente diffusa presso il pubblico con la conseguenza che il flottante in circolazione potrebbe essere esiguo e tale da non garantire adeguata liquidità al titolo nel complesso.

2.1.39 Rischio connesso alla regolamentazione sugli indici usati come indici di riferimento

La regolamentazione degli indici usati come indici di riferimento, c.d. "benchmark", potrebbe influire negativamente sul valore delle Obbligazioni ad essi collegati.

I tassi di interesse e gli indici di riferimento, utilizzati come sottostanti, sono considerati indici di riferimento ai sensi del Regolamento n. 2016/1011/UE (il **Benchmark Regulation**) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2016, e direttamente applicabile anche in Italia dal 1° gennaio 2018. Il *Benchmark Regulation* concerne la fornitura di indici di riferimento e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'articolo 51 del *Benchmark Regulation*, detta normativa introduce un regime di autorizzazione e vigilanza degli Amministratori degli indici di riferimento,



MEDIOBANCA

prevedendo tra l'altro, (i) che gli Amministratori degli indici di riferimento siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, siano soggetti a un regime equivalente o siano altrimenti riconosciuti o approvati) e (ii) che siano impediti determinati utilizzi di *benchmark* forniti da Amministratori che non siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, non ritenuti soggetti ad un regime equivalente o riconosciuti o approvati) da parte di Emittenti soggetti a supervisione UE.

Il *Benchmark Regulation* potrebbe avere un impatto significativo sulle Obbligazioni collegate ad un indice di riferimento, in particolare se la metodologia di calcolo o altri termini dell'indice di riferimento dovessero essere modificati per soddisfare i requisiti previsti dal *Benchmark Regulation*. Tali modifiche potrebbero, tra le altre cose, avere l'effetto di ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità dell'indice di riferimento o *benchmark*. Più in generale, potrebbero aumentare i costi e i rischi della gestione del *benchmark* nonché i costi e i rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari. Tali fattori possono avere sui *benchmark* i seguenti effetti:

(i) portare alla esclusione dall'ammissione a negoziazione delle Obbligazioni, ad una rettifica, al rimborso anticipato, secondo la valutazione discrezionale dell'Agente di calcolo o influenzarli in altro modo a seconda del particolare indice e delle caratteristiche delle Obbligazioni; (ii) scoraggiare gli operatori di mercato dal continuare ad amministrare o contribuire all'amministrazione del *benchmark*; (iii) determinare alcuni cambiamenti nelle regole o metodologie utilizzate nel calcolo del *benchmark*; (iv) portare all'eliminazione del *benchmark*; (v) aumentare o diminuire il livello del *benchmark*, o renderlo più volatile; (vi) avere altri effetti avversi o conseguenze non prevedibili. Ciò potrebbe avere un rilevante effetto negativo sul valore e sul rendimento di qualsiasi Obbligazione collegata ad un *benchmark*.

Gli investitori, nel prendere qualsiasi decisione di investimento in relazione alle Obbligazioni collegate ad un *benchmark* sono tenuti a consultare i propri consulenti al fine di valutare i potenziali rischi derivanti dalla normativa.



3. Informazioni essenziali

3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione e/o all'offerta

Quando l'Emittente opera quale responsabile del collocamento, *market maker*, *liquidity provider*, *specialist*, collocatore o ruolo simile rispetto alle Obbligazioni, la coincidenza fra Emittente e responsabile del collocamento, *market maker*, *liquidity provider*, *specialist*, collocatore o ruoli simili potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi. Quindi, il responsabile del collocamento potrebbe versare in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori - suoi clienti - laddove, (i) appartiene allo stesso gruppo bancario dell'Emittente; (ii) a fronte di una attività di collocamento, percepisce una commissione ovvero (ii) presta una garanzia di accollo o di rilievo delle Obbligazioni ovvero di buon esito della Offerta. Per le informazioni di maggior dettaglio, si rinvia alle Condizioni Definitive relative alle singole emissioni di Obbligazioni.

3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

Il ricavato netto delle emissioni sarà finalizzato all'esercizio dell'attività creditizia di Mediobanca.



4. Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da emettere

I prestiti e le relative Obbligazioni che l'Emittente emetterà, di volta in volta, nell'ambito dei Programmi, saranno disciplinati dalla presente Nota Informativa che, in occasione di ciascun singolo Prestito, sarà integrata dalle Condizioni Definitive del medesimo prestito Obbligazionario (il **"Prestito Obbligazionario"** od in breve un **"Prestito"** o i **"Prestiti"**)).

4.1 Descrizione del tipo e della classe dei titoli

La presente nota informativa (la **"Nota Informativa"**) è relativa all'emissione, offerta ed all'eventuale quotazione da parte di Mediobanca di Obbligazioni strutturate con Opzioni Digitali e di Obbligazioni strutturate con Opzione Call Europea. Di seguito è sottolineata la differenza tra le due opzioni che consiste maggiormente nel calcolo degli interessi.

- Le Obbligazioni strutturate con Opzioni Digitali sono titoli di debito strutturati, che
 - (a) danno diritto al rimborso alla data di scadenza di un importo almeno pari al 100% del loro valore nominale unitario (il **"Valore Nominale Unitario"**) (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile), fatto salvo quanto indicato al successivo Paragrafo 4.6 in merito all'utilizzo del *"bail-in"* e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi;
 - (b) danno diritto al pagamento di una o più cedole variabili eventuali (la/le **"Cedola/e Variabile/i Eventulae/i"**), il cui ammontare è determinato in base all'andamento del/i sottostante/i (il/i **"Sottostante/i"**) e/o dei sottostanti compresi nel paniere di riferimento (il **"Paniere di Riferimento"**) con eventuale l'applicazione di un fattore di partecipazione, inteso come moltiplicatore applicato al Valore o alla media del/i Sottostante/i o del Valore del Paniere di Riferimento (il **"Fattore di Partecipazione"**)), secondo la modalità dell'Opzione *"Digitale"* la cui formula è indicata in questa Nota Informativa e nelle Condizioni Definitive;
 - (c) possono eventualmente dar diritto al pagamento di una o più cedole Fisse (la/le **"Cedola/e Fissa/e"**) e/o una o più cedole a tasso variabile (la/le **"Cedola/e Variabile/i"**) legate all'andamento di un parametro di indicizzazione (il **"Parametro di Indicizzazione"**), eventualmente aumentata o ridotta di un margine (il **"Margine"**), con eventuale l'applicazione di un tasso massimo (*cap*) (il **"Tasso Massimo"**) e/o un tasso minimo (*floor*) (il **"Tasso Minimo"**) secondo la periodicità e la convenzione di calcolo specificati per ciascun Prestito nelle Condizioni Definitive.
- Le Obbligazioni strutturate con Opzione Call Europea sono titoli di debito strutturati, che
 - (a) danno diritto al rimborso alla data di scadenza di un importo almeno pari al 100% del loro Valore Nominale Unitario (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile), fatto salvo quanto indicato al successivo Paragrafo 4.6 in merito all'utilizzo del *"bail-in"* e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi;
 - (b) danno diritto al pagamento di una o più cedole variabili eventuali (la/le **"Cedola/e Variabile/i Eventulae/i"**), il cui ammontare è determinato in base all'andamento del/i sottostante/i (il/i **"Sottostante/i"**) e/o dei sottostanti compresi nel paniere di riferimento (il **"Paniere di Riferimento"**) secondo la modalità dell'Opzione *"Call Europa"* la cui formula è indicata in questa Nota Informativa e nelle Condizioni Definitive;
 - (c) possono eventualmente dar diritto al pagamento di una o più cedole fisse (la/le



“**Cedola/e Fissa/e**”) e/o una o più cedole a tasso variabile (la/le “**Cedola/e Variabile/i**”) legate all'andamento di un parametro di indicizzazione (il “**Parametro di Indicizzazione**”) secondo la periodicità e la convenzione di calcolo specificate per ciascun Prestito nelle Condizioni Definitive]. La Formula di Calcolo delle Cedole Variabili Eventuali potrà inoltre prevedere un margine (spread) da aggiungersi all'apprezzamento puntuale del Sottostante e/o dei sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento, e dopo che quest'ultimo sia stato eventualmente moltiplicato per un fattore di partecipazione (il “**Fattore di Partecipazione**”) ad eventualmente aumentato o ridotto di un margine (il “**Margine**”), con l'eventuale l'applicazione di un tasso massimo (*cap*) (il “**Tasso Massimo**”) e/o un tasso minimo (*floor*) (il “**Tasso Minimo**”).

Il Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni oggetto d'offerta non potrà essere inferiore ad Euro 1.000 ovvero, laddove le Obbligazioni siano espresse in una valuta diversa dall'Euro, al controvalore di Euro 1.000 calcolato secondo il tasso di cambio indicato nelle relative Condizioni Definitive. Le Obbligazioni rappresentative del medesimo Prestito saranno tutte di pari Valore Nominale Unitario.

Il Codice ISIN (International Security Identification Number) o altri analoghi codici di identificazione delle Obbligazioni saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

4.2 Legislazione applicabile e foro competente

Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni o il Regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano, ovvero, ove l'obbligazionista sia un consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis del Codice Civile e dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005 (c.d. “**Codice del consumo**”), il foro in cui questi abbia la residenza o il domicilio elettivo (ex art. 63 del Codice del Consumo).

Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 09 agosto 2013 n. 98, per la risoluzione stragiudiziale di controversie in materia di contratti bancari e finanziari è necessario, prima di esercitare un'azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria rivolgendosi agli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Per quanto riguarda la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare nell'esercizio delle attività di cui alla Parte II del TUF l'investitore può ricorrere all'Arbitro per le controversie finanziarie (“ACF”), previsto dal D. Lgs. n. 130 del 2015 in attuazione della Direttiva Comunitaria 2013/11/UE, istituito presso la Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 e operativo dal 9 gennaio 2017. Trattasi di uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra investitori “retail” e intermediari con competenza limitata alle fattispecie previste nell'ambito del Regolamento concernente l'ACF, sopra richiamate.

I risparmiatori potranno fare ricorso all'ACF, senza peraltro obbligo di assistenza legale, per richieste di somme di denaro per importi non superiori a 500.000 euro. Qualora l'investitore non sia soddisfatto della decisione, può comunque rivolgersi all'Autorità giudiziaria. Inoltre la presentazione di un ricorso all'ACF o ad altro sistema alternativo di risoluzione delle controversie è condizione di procedibilità per avviare un procedimento giudiziario. Gli intermediari sono obbligati ad aderire all'ACF e l'Emittente vi ha aderito in data 11 luglio 2016.

4.3 Titolarità e regime di circolazione



Le Obbligazioni saranno emesse al portatore ed accentrate presso Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") - Piazza degli Affari, 6 (20123) Milano - o - nel caso di emissioni in valuta estera - altro sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art 83 bis TUF e del provvedimento congiunto Consob e Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 (come successivamente modificati ed integrati). Conseguentemente, sino a quando le Obbligazioni saranno gestite in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli o - nel caso di emissioni in valuta estera - altro sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, il trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli o - nel caso di emissioni in valuta estera - altro sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

I titolari delle Obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale di titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 85-quinques del TUF.

4.4 Valuta di denominazione

Le Obbligazioni saranno emesse e denominate in Euro ovvero nella valuta diversa dall'Euro, in relazione alla quale è pubblicato dalla BCE un tasso di cambio ufficiale contro Euro, specificata nelle relative Condizioni Definitive, (la "**Valuta di Denominazione**"). Il tasso di cambio è aggiornato ogni giorno dalla BCE ed è disponibile al seguente link <https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html>.

Nel caso di emissioni di Obbligazioni in una valuta diversa dall'Euro l'investitore deve tenere presente che l'acquisto di tale tipologia di titoli presenta, oltre alla rischiosità connessa alle Obbligazioni stesse, anche un rischio di cambio autonomo in ragione delle possibili variazioni dei tassi di cambio della valuta di denominazione rispetto all'Euro.

4.5 Ranking degli strumenti finanziari offerti

Le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento non garantita dell'Emittente, vale a dire il rimborso delle Obbligazioni e il pagamento delle cedole, non sono assistiti da garanzie specifiche né saranno previsti impegni relativi alla assunzione di garanzie finalizzate al buon esito dei Prestiti Obbligazionari.

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

I diritti inerenti le Obbligazioni sono parimenti ordinati rispetto ad altri debiti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati) dell'Emittente già contratti o futuri.

Tuttavia, nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "*bail - in*" il credito degli obbligazionisti verso l'Emittente non sarà soddisfatto *pari passu* con tutti gli altri crediti chirografari dell'Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione nonché conversione secondo l'ordine sinteticamente rappresentato all'interno della tabella che segue (cfr. sul punto anche il successivo par. 4.6 in merito all'utilizzo del "*bail-in*" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015). Peraltro il seguente ordine dovrà essere rispettato anche nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa.



◆ CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1	(Common Equity Tier I)	} “FONDI PROPRI”
◆ CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1	(Additional Tier I)	
◆ CAPITALE DI CLASSE 2	(ivi incluse le obbligazioni subordinate)	
◆ DEBITI SUBORDINATI DIVERSI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 E CLASSE 2		
◆ DEBITI CHIROGRAFARI DI SECONDO LIVELLO EX ART. 12-BIS TUB	(obbligazioni senior non –preferred)	
◆ RESTANTI PASSIVITÀ IVI INCLUSE LE OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR) NON ASSISTITE DA GARANZIE		
✓ DEPOSITI DI IMPORTI SUPERIORI A € 100.000:	<ul style="list-style-type: none">▪ di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese▪ di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca▪ dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca⁶	

4.6 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi alle Obbligazioni e procedura per il loro esercizio

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per gli strumenti finanziari della stessa categoria (salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come di seguito rappresentato) e quindi segnatamente il diritto al pagamento alle scadenze contrattualmente convenute del capitale nonché al pagamento delle Cedole Variabili Eventuali, delle Cedole Fisse e/o delle Cedole Variabili, salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, come di seguito rappresentato.

In particolare, in data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “*resolution Authorities*”, di seguito le “Autorità”) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “*bail-in*”, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le

6) Per quanto riguarda gli “altri depositi presso la Banca”, il relativo credito sarà soddisfatto con preferenza rispetto alle Obbligazioni di cui al presente Prospetto di Base nelle procedure di risoluzione (nonché di liquidazione coatta amministrativa) iniziate dopo il 1° gennaio 2019. Sino a tale data, pertanto, tali depositi saranno soddisfatti *pari passu* con le Obbligazioni.



disposizioni in materia di “*bail-in*” potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del “*bail-in*” ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni (art. 1 lett. g) D. Lgs n. 180). Pertanto, con l'applicazione del “*bail-in*”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio. (art 60, comma 1, lettera i) Decreto 180).

Nell'applicazione dello strumento del “*bail in*”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- 1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:
 - ◆ degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
 - ◆ degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
 - ◆ degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
 - ◆ dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
 - ◆ dei debiti chirografari di secondo livello ex art. 12-bis TUB (obbligazioni senior non – preferred);
 - ◆ delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*)
- 2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:
 - ◆ degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
 - ◆ degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
 - ◆ dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
 - ◆ dei debiti chirografari di secondo livello ex art. 12-bis TUB (obbligazioni senior non – preferred);
 - ◆ delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*).

Nell'ambito delle “restanti passività”, il “*bail-in*” riguarderà prima le *obbligazioni senior* e poi i



depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di € 100.000 (cfr. al riguardo successivo par. 4.5).

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs N. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del "bail-in", l'Autorità potrà escludere, in tutto o in parte, talune passività dall'applicazione del "bail-in" (art. 49 comma 2 Decreto 180), in particolare allorché:

- a) non è possibile sottoporre a "bail-in" tale passività entro un tempo ragionevole;
- b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati;
- c) l'applicazione dello strumento del "bail-in" a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal "bail-in".

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal "bail-in" di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a "bail-in" mediante la loro riduzione o conversione in capitale.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Non sono previsti oneri, condizioni o gravami di qualsiasi natura che possano incidere sui diritti dei portatori delle Obbligazioni.

Non esistono ulteriori diritti connessi alle Obbligazioni, salvo quanto prima precisato.

La corresponsione dell'importo dovuto a titolo di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi delle Obbligazioni avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari



finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli o – nel caso di emissioni in valuta estera - altro sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

4.7 Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare

4.7.1 Interessi

Obbligazioni con Opzioni Digitali

L'Emittente corrisponderà ai portatori delle Obbligazioni una o più Cedole Variabili Eventuali, come di seguito specificato.

Laddove indicato nelle Condizioni Definitive, l'Emittente corrisponderà, inoltre, ai portatori delle Obbligazioni, in aggiunta alla(e) Cedola(e) Variabile(i) Eventuale(i), una o più Cedole Fisse e/o una o più Cedole Variabili (e congiuntamente con le Cedole Variabili, le “**Cedole**” e ciascuna una “**Cedola**”), come di seguito specificato.

Nello specifico:

Cedola(e) Fissa(e)

Ove previsto nelle pertinenti Condizioni Definitive, le Obbligazioni possono prevedere il pagamento di una o più Cedole Fisse il cui ammontare è calcolato applicando al Valore Nominale Unitario un tasso di interesse fisso la cui relativa entità è indicata su base lorda annuale nelle pertinenti Condizioni Definitive. Il tasso di interesse fisso potrà essere uguale per tutti i periodi di interesse, ovvero assumere valori differenti nei periodi di interesse, come indicato nelle relative Condizioni Definitive.

Cedola(e) Variabile(i)

Ove previsto nelle pertinenti Condizioni Definitive, le Obbligazioni possono prevedere il pagamento di una o più Cedole Variabili legate all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto, con un eventuale Fattore di Partecipazione allo stesso pari, superiore o inferiore al 100% ed eventualmente aumentato o ridotto di un margine (*Margine*) che sarà costante per tutta la durata del Prestito o potrà variare, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, nonché con la previsione di un tasso massimo (*cap*) e/o di un tasso minimo (*floor*).

Cedola(e) Variabile(i) Eventuale(i)

Le Obbligazioni possono fruttare interessi determinati sulla base dell'andamento del/i sottostante/i e/o dei sottostanti (il/i “**Sottostanti**”) compresi nel Paniere (il “**Paniere di Riferimento**”) secondo la modalità dell'Opzione Digitale, come di seguito rappresentato. Tali Cedole Variabili Eventuali, periodiche e/o a scadenza, saranno corrisposte ove la performance del/i Sottostante/i e/o dei Sottostanti compresi nel Paniere, abbia un andamento favorevole per l'investitore. In particolare la Cedola Variabile Eventuale sarà determinata moltiplicando il risultato dell'Opzione Digitale, espresso in termini percentuali, per il Valore Nominale Unitario.

Per “**Opzione Digitale**” si intende il metodo di calcolo che prevede il pagamento di un ammontare prefissato se il valore puntuale del Sottostante rilevato ad una data di rilevazione ovvero la media aritmetica dei valori del Sottostante rilevati a più date di rilevazione è (i) pari o maggiore (Opzione Digitale di tipo *Call*) ovvero (ii) pari o inferiore (Opzione Digitale di tipo *Put*) ad un determinato valore, anche esso prefissato (**Barriera**) ad una data di rilevazione, o durante un periodo di rilevazione; ed in caso contrario il pagamento di un altro ammontare prefissato, inferiore a quello di cui sopra, compreso tra 0% e 100% (entrambi inclusi).



Si precisa che in caso di un'Opzione Digitale di tipo *Put* l'investitore potrebbe beneficiare di una Cedola Variabile Eventuale in caso di deprezzamento del Sottostante o del Paniere di Riferimento.

Le pertinenti Condizioni Definitive possono prevedere l'applicazione di un Fattore di Partecipazione (**P**). Esso è rappresentato da un valore percentuale, inferiore, pari o superiore al 100%, che può essere applicato al valore del Sottostante.

Le pertinenti Condizioni Definitive possono prevedere l'applicazione di un tasso massimo o di un tasso minimo. Il tasso massimo e il tasso o minimo sono rappresentati da un valore percentuale che può essere applicato al valore del Sottostante.

Per ciascun Prestito l'Emittente provvederà ad indicare nelle relative Condizioni Definitive, fra l'altro l'indicazione di dove siano disponibili le informazioni relative al Sottostante e/o dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento ed al suo andamento.

Ai fini di quanto precede, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

“Convenzione di Calcolo Interessi Fissi” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Fissa, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi Fissi e (ii) 365 (o 366 in caso di anno bisestile); oppure la diversa convenzione di calcolo degli interessi fissi come indicata nelle Condizioni Definitive.

“Convenzione di Calcolo Cedola Variabile Eventuale” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo Cedola Variabile Eventuale e (ii) 360, ovvero la diversa convenzione di calcolo della Cedola Variabile indicata nelle Condizioni Definitive.

“Convenzione di Calcolo Interessi Variabili” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi Variabili e (ii) 360, ovvero la diversa convenzione di calcolo degli interessi a tasso variabile indicata nelle Condizioni Definitive.

“Data di Godimento” sta ad indicare la data a partire dalla quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi. Tale data è indicata nelle Condizioni Definitive.

“Data di Pagamento Cedola Variabile” sta ad indicare la data di pagamento di ciascuna Cedola Variabile come indicata nelle Condizioni Definitive (collettivamente le **“Date di Pagamento Cedola Variabile”**)

“Data di Pagamento Cedola Fissa” sta ad indicare la data di pagamento di ciascuna Cedola Fissa come indicata nelle Condizioni Definitive (collettivamente le **“Date di Pagamento Cedola Fissa”**)

“Data di Pagamento Cedola Variabile Eventuale” sta ad indicare la data di pagamento di ciascuna Cedola Variabile Eventuale come indicata nelle Condizioni Definitive (collettivamente le **“Date di Pagamento Cedola Variabile Eventuale”**).

“Parametro di Indicizzazione” sta ad indicare il tasso d'interesse di breve, medio o lungo termine indicato nelle Condizioni Definitive. Tale tasso sarà rappresentato da uno dei seguenti parametri: il rendimento dei BOT con scadenza mensile, trimestrale, semestrale e annuale, l'EURIBOR su base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi, la media mensile del EURIBOR mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale, il RENDISTATO, il tasso *swap* (ricomprendendo in tale categoria i tassi *swap* a breve o medio-lungo termine dei paesi delle Valute di Denominazione, tassi *swap* a breve o medio-lungo termine degli Stati OCSE), il tasso BCE, il tasso CMS (*Constant Maturity Swap*, ossia un contratto *swap* che contrappone un tasso a breve termine a uno a medio-lungo termine). Tale tasso sarà rilevato



per ciascun Periodo di Interessi Variabili alle date (le **“Date di Rilevazione”**) indicate nelle Condizioni Definitive e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive. Il Parametro di Indicizzazione è rilevabile sulle pagine Reuters e/o Bloomberg e/o quotidiani a diffusione nazionale

“Periodo Cedola Variabile Eventuale” sta ad indicare, il periodo intercorrente tra due date di pagamento degli interessi di volta in volta specificate nelle Condizioni Definitive (ovvero, in assenza, tra la Data di Godimento e la Data di Pagamento Cedola Variabile Eventuale relativa a tale Cedola Variabile Eventuale. Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo Cedola Variabile Eventuale, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

“Periodo Cedola Variabile” sta ad indicare, il periodo intercorrente tra due date di pagamento degli interessi di volta in volta specificate nelle Condizioni Definitive (ovvero, in assenza, tra la Data di Godimento e la Data di Pagamento Cedola Variabile relativa a tale Cedola Variabile. Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo Cedola Variabile, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

“Periodo Cedola Fissa” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Fissa, il periodo intercorrente tra due date di pagamento degli interessi di volta in volta specificate nelle Condizioni Definitive (ovvero, in assenza, tra la Data di Godimento e la Data di Pagamento Cedola Fissa relativa a tale Cedola Fissa. Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo Cedola Fissa, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

“Tasso Cedola Variabile Eventuale” sta ad indicare, per ciascuna Cedola Variabile Eventuale ed il relativo Periodo di Interessi Variabili, il tasso d'interesse variabile lordo annuo indicato nelle Condizioni Definitive.

“Tasso Cedola Variabile” sta ad indicare, per ciascuna Cedola Variabile ed il relativo Periodo di Cedola Variabile, il tasso d'interesse variabile lordo annuo calcolato sulla base del Parametro di Indicizzazione, con un eventuale fattore di partecipazione allo stesso pari, superiore o inferiore al 100% ed eventualmente aumentato o diminuito di un Margine come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

“Tasso di Interesse Fisso” sta ad indicare, per ciascuna Cedola Fissa ed il relativo Periodo di Interessi Fissi, il tasso d'interesse fisso lordo annuo indicato nelle Condizioni Definitive. Tale tasso potrà rimanere costante per tutta la durata del prestito obbligazionario oppure potrà variare secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

“Giorno Lavorativo” sta ad indicare 1) per i pagamenti in Euro, un Target Settlement Day o, a seconda di quanto specificato nelle Condizioni Definitive un giorno che non sia nè un sabato nè una domenica, in cui le banche sono aperte a Milano e/o Londra e/o New York; 2) per i pagamenti in una valuta diversa dall'Euro, un giorno in cui le banche e le borse valori sono aperte a Milano e/o Londra e/o New York e nel centro finanziario della relativa valuta.

“Target Settlement Day” indica qualsiasi giorno nel quale TARGET2 è aperto per i pagamenti in Euro.

“TARGET” è il calendario che definisce i giorni festivi nel sistema TARGET2, ovvero il sistema di pagamenti Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer che utilizza una piattaforma unica condivisa.

“Calendario Giorni Lavorativi” indica la *Following Business Day Convention*, la *Modified Following Business Day Convention* che saranno indicate di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.



In particolare, qualora la Data di Pagamento Interessi dovesse cadere in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo (come di volta in volta definito nelle Condizioni Definitive) (i) la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo (*Following Business Day Convention*), (ii) la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo quello previsto per il pagamento degli interessi se tale giorno cade ancora nel mese di riferimento; in caso contrario, il pagamento degli interessi verrà effettuato l'ultimo giorno lavorativo disponibile nel mese di riferimento (*Modified Following Business Day Convention*), oppure (iii) la diversa convenzione come indicata nelle Condizioni Definitive.

Il Calendario Giorni Lavorativi può essere *Adjusted* ovvero *Unadjusted*.

Adjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, sarà modificato il periodo di calcolo usato per calcolare gli interessi.

Unadjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, non sarà modificato il periodo di calcolo usato per calcolare gli interessi.

Per chiarezza, si specifica che, ove indicato nelle Condizioni Definitive, ad una medesima data potrebbero maturare sia una Cedola Fissa o una Cedola Variabile che una Cedola Variabile Eventuale.

Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data indicata nelle relative Condizioni Definitive.

Il pagamento delle Cedole Fisse, delle Cedole Variabile e delle Cedole Variabili Eventuali avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli o - nel caso di emissioni in valuta estera - altro sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Obbligazioni con Opzione Call Europea

L'Emittente corrisponderà ai portatori delle Obbligazioni una o più Cedole Variabili Eventuali, come di seguito specificato.

Laddove indicato nelle Condizioni Definitive, l'Emittente corrisponderà inoltre ai portatori delle Obbligazioni, in aggiunta alla/e Cedola/e Variabile/iEventuale/i, una o più Cedole Fisse e/o una o più Cedole Variabili (e congiuntamente con le Cedole Variabili Eventuali, le "**Cedole**" e ciascuna una "**Cedola**"), come di seguito specificato.

Nello specifico:

Cedola(e) Fissa(e)

Ove previsto nelle pertinenti Condizioni Definitive, le Obbligazioni possono prevedere il pagamento di una o più Cedole Fisse il cui ammontare è calcolato applicando al Valore Nominale Unitario un tasso di interesse fisso la cui relativa entità è indicata su base lorda annuale nelle pertinenti Condizioni Definitive. Il tasso di interesse fisso potrà essere uguale per tutti i periodi di interesse, ovvero assumere valori differenti nei periodi di interesse, come indicato nelle relative Condizioni Definitive.

Cedola(e) Variabile(i)

Ove previsto nelle pertinenti Condizioni Definitive, le Obbligazioni possono prevedere il



pagamento di una o più Cedole Variabili legate all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto, con un eventuale Fattore di Partecipazione allo stesso pari, superiore o inferiore al 100% ed eventualmente aumentato o ridotto di un margine (*Margine*) che sarà costante per tutta la durata del Prestito o potrà variare, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, nonché con la previsione di un tasso massimo (*cap*) e/o di un tasso minimo (*floor*).

Cedola(e) Variabile(i) Eventuale(i)

Le Obbligazioni possono fruttare interessi determinati sulla base dell'andamento del/i Sottostante/i e/o dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento secondo la modalità dell'opzione *Call Europea*, come di seguito rappresentato. Tali Cedole Variabili Eventuali, periodiche e/o a scadenza, saranno corrisposte ove la performance del/i Sottostante/i e/o dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento, nella misura stabilita del Fattore di Partecipazione indicato, abbia un andamento favorevole per l'investitore, a cui potrà aggiungersi un margine. In particolare la Cedola Variabile Eventuale sarà determinata moltiplicando il risultato dell'Opzione *Call Europea*, espresso in termini percentuali, per il Valore Nominale Unitario.

Per "**Opzione Call Europea**" si intende il metodo di calcolo che prevede il pagamento di un ammontare legato all'apprezzamento del/i Sottostante/i e/o dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento prendendo in considerazione la performance del Sottostante o del Paniere di Riferimento (come di seguito calcolata) tra la Data di Rilevazione Finale e la Data di Rilevazione Iniziale (come di seguito definite).

Per chiarezza, si specifica che, ove indicato nelle Condizioni Definitive, ad una medesima data potrebbero maturare sia una Cedola Fissa o una Cedola Variabile che una Cedola Variabile Eventuale.

Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data indicata nelle relative Condizioni Definitive (la "**Data di Scadenza**").

Ai fini di quanto precede, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

"Convenzione di Calcolo Cedola Variabile Eventuale" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo Cedola Variabile Eventuale e (ii) 360, ovvero la diversa convenzione di calcolo della Cedola Variabile indicata nelle Condizioni Definitive.

"Convenzione di Calcolo Interessi a Tasso Variabile" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi a Tasso Variabile e (ii) 360, ovvero la diversa convenzione di calcolo degli interessi a tasso variabile indicata nelle Condizioni Definitive.

"Convenzione di Calcolo Interessi Fissi" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Fissa, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi Fissi e (ii) 365 (o 366 in caso di anno bisestile); oppure la diversa convenzione di calcolo degli interessi fissi come indicata nelle Condizioni Definitive.

"Data di Godimento" sta ad indicare la data a partire dalla quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi. Tale data è indicata nelle Condizioni Definitive.

"Data di Pagamento Interessi a Tasso Variabile" sta ad indicare la data di pagamento di ciascuna Cedola Variabile come indicata nelle Condizioni Definitive (collettivamente le "**Date di Pagamento Interessi a Tasso Variabile**").

"Data di Pagamento Interessi Fissi" sta ad indicare la data di pagamento di ciascuna Cedola



Fissa come indicata nelle Condizioni Definitive (collettivamente le **“Date di Pagamento Interessi Fissi”**).

“Data di Pagamento Cedola Variabile Eventuale” sta ad indicare la data di pagamento di ciascuna Cedola Variabile Eventuale come indicata nelle Condizioni Definitive (collettivamente le **“Date di Pagamento Cedola Variabile Eventuale”**).

“Parametro di Indicizzazione” sta ad indicare il tasso d'interesse di breve, medio o lungo termine indicato nelle Condizioni Definitive. Tale tasso sarà rappresentato da uno dei seguenti parametri: il rendimento dei BOT, con scadenza mensile, trimestrale, semestrale e annuale, l'EURIBOR su base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi, la media mensile del EURIBOR mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale, il RENDISTATO, il tasso swap (ricomprendendo in tale categoria i tassi swap a breve o medio-lungo termine dei paesi delle Valute di Denominazione, tassi swap a breve o medio-lungo termine degli Stati OCSE), il tasso BCE, il tasso CMS (*constant maturity swap*, ossia un contratto swap che contrappone un tasso a breve termine a uno a medio-lungo termine). Tale tasso sarà rilevato per ciascun Periodo di Interessi Variabili alle date (le **“Date di Rilevazione”**) indicate nelle Condizioni Definitive e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive. Il Parametro di Indicizzazione è rilevabile sulle pagine Reuters e/o Bloomberg e/o quotidiani a diffusione nazionale.

“Periodo di Interessi a Tasso Variabile” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il periodo intercorrente tra due date di pagamento degli interessi di volta in volta specificate nelle condizioni definitive (ovvero, in assenza, la Data di Godimento e la Data di Pagamento Interessi a Tasso Variabile relativa a tale Cedola Variabile. Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi a Tasso Variabile, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

“Periodo di Interessi Fissi” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Fissa, il periodo intercorrente tra due date di pagamento degli interessi di volta in volta specificate nelle Condizioni Definitive (ovvero, in assenza, la Data di Godimento). Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi Fissi, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

“Periodo Cedola Variabile Eventuale” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale, il periodo intercorrente tra due date di pagamento degli interessi di volta in volta specificate nelle Condizioni Definitive (ovvero, in assenza, tra la Data di Godimento e la Data di Pagamento Cedola Variabile Eventuale relativa a tale Cedola Variabile Eventuale). Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo Cedola Variabile, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

“Tasso Cedola Variabile Eventuale” sta ad indicare, per ciascuna Cedola Variabile Eventuale ed il relativo Periodo Cedola Variabile Eventuale, il tasso d'interesse variabile lordo annuo indicato nelle Condizioni Definitive.

“Tasso Cedola Variabile” sta ad indicare, per ciascuna Cedola Variabile ed il relativo Periodo di Interessi a Tasso Variabile, il tasso d'interesse variabile lordo annuo calcolato sulla base del Parametro di Indicizzazione, con un eventuale Fattore di Partecipazione allo stesso pari, superiore o inferiore al 100% ed eventualmente aumentato o diminuito di un Margine come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive, nonché con la previsione di un tasso massimo (*cap*) e/o di un tasso minimo (*floor*).

“Tasso di Interesse Fisso” sta ad indicare, per ciascuna Cedola Fissa ed il relativo Periodo di Interessi Fissi, il tasso d'interesse fisso lordo annuo indicato nelle Condizioni Definitive. Tale tasso potrà rimanere costante per tutta la durata del Prestito Obbligazionario oppure potrà variare secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.



“**Giorno Lavorativo**” sta ad indicare 1) per i pagamenti in Euro, un Target Settlement Day o, a seconda di quanto specificato nelle Condizioni Definitive un giorno che non sia nè un sabato nè una domenica, in cui le banche sono aperte a Milano e/o Londra e/o New York; 2) per i pagamenti in una valuta diversa dall'Euro, un giorno in cui le banche e le borse valori sono aperte a Milano e/o Londra e/o New York e/o nel centro finanziario della relativa valuta.

“**Target Settlement Day**” indica qualsiasi giorno nel quale TARGET2 è aperto per i pagamenti in Euro.

“**TARGET**” è il calendario che definisce i giorni festivi nel sistema TARGET2, ovvero il sistema di pagamenti Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer che utilizza una piattaforma unica condivisa.

“**Calendario Giorni Lavorativi**” indica la *Following Business Day Convention*, la *Modified Following Business Day Convention* che saranno indicate di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.

In particolare, qualora la Data di Pagamento Interessi dovesse cadere in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo (come di volta in volta definito nelle Condizioni Definitive) (i) la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo (*Following Business Day Convention*), (ii) la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo quello previsto per il pagamento degli interessi se tale giorno cade ancora nel mese di riferimento; in caso contrario, il pagamento degli interessi verrà effettuato l'ultimo giorno lavorativo disponibile nel mese di riferimento (*Modified Following Business Day Convention*), oppure (iii) la diversa convenzione come indicata nelle Condizioni Definitive.

Il Calendario Giorni Lavorativi può essere *Adjusted* ovvero *Unadjusted*.

Adjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, sarà modificato il periodo di calcolo usato per calcolare gli interessi.

Unadjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, non sarà modificato il periodo di calcolo usato per calcolare gli interessi.

Il pagamento delle Cedole Fisse e/o della Cedola Variabile e/o delle Cedole Variabili Eventuali avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli o - nel caso di emissioni in valuta estera - altro sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

4.7.2 Modalità di calcolo della/e Cedola(e) Variabile(i)

Descrizione del Sottostante

Il/i Sottostante/i, potrà/potranno essere selezionato tra le attività finanziarie di seguito elencate:

- A. Indici relativi ad azioni quotate il cui calcolo e/o diffusione e/o pubblicazione avvenga su almeno un mercato regolamentato di uno Stato UE, ovvero degli Stati Uniti d'America, Svizzera, Norvegia o Giappone o comunque di uno degli Stati OCSE, (i “**Indici Azionari**”)
- B. Exchange-Traded fund (“**ETF**”) su Indici Azionari
- C. Titoli di debito quotati su almeno un mercato regolamentato di uno Stato UE, ovvero degli Stati Uniti d'America, Svizzera, Norvegia o Giappone o comunque di uno degli Stati OCSE, (i “**Titoli Obbligazionari**”)



- D. Indici relativi ad obbligazioni quotate il cui calcolo e/o diffusione e/o pubblicazione avvenga su almeno un mercato regolamentato di uno Stato UE, ovvero degli Stati Uniti d'America, Svizzera, Norvegia o Giappone o comunque di uno degli Stati OCSE, (i "**Indici Obbligazionari**")
- E. Mercì o contratti derivati su mercì, per le quali esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate (le "**Mercì**")
- F. Indici di mercì, ovvero indici, calcolati con un algoritmo definito, i cui componenti sono singole Mercì, a condizione che tali indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione (gli "**Indici di Mercì**")
- G. OICR aperti armonizzati e distribuibili in Italia alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive e comunque parti di OICR il cui NAV sia oggetto di pubblica diffusione in Italia (collettivamente i "**Fondi di Investimento**")
- H. Tassi che misurino l'andamento dei prezzi al consumo e/o la dinamica inflattiva nei paesi delle Valute di Denominazione, tassi che misurino l'andamento dei prezzi al consumo e/o la dinamica inflattiva negli Stati OCSE (collettivamente i "**Tassi Inflazione**")
- I. Tassi di interesse a breve o medio-lungo termine dei paesi delle Valute di Denominazione, tassi d'interesse a breve o medio-lungo termine negli Stati OCSE, (collettivamente i "**Tassi d'Interesse**")
- J. Tassi di cambio fra l'Euro e la valuta di uno Stato OCSE ovvero fra valute di Stati OCSE, sempre che tali tassi di cambio siano rilevati con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e le relative valute siano convertibili (collettivamente i "**Tassi di Cambio**")

L'Emittente potrà, ai fini del calcolo delle Cedole Variabili Eventuali, fare riferimento ad unico Sottostante per tutte le Cedole Variabili Eventuali ovvero a Sottostanti diversi (tra quelli comunque definiti nella presente Nota Informativa) per una o più Cedole Variabili Eventuali.

Qualora il parametro di riferimento sia costituito da uno o più indici di riferimento come definiti dal Regolamento (UE) 2016/1011 e successive modifiche (il "**Benchmark Regulation**"), le Condizioni Definitive forniranno le informazioni di cui all'Articolo 29.2 del *Benchmark Regulation*. In particolare, le Condizioni Definitive indicheranno se l'amministratore del parametro di riferimento è o non è incluso nel registro di cui all'Articolo 36 del *Benchmark Regulation*.

Indicazione della fonte informativa sul Sottostante

La Fonte Informativa (la "**Fonte Informativa**") s'intende, con riferimento al Sottostante, la fonte informativa che provvede alla pubblicazione del valore del Sottostante ed è utilizzata dall'Agente di calcolo per la rilevazione del valore del Sottostante. Tale fonte informativa potrà, esemplificativamente, consistere in un *information provider* terzo (quale Bloomberg, Reuters, quotidiani a diffusione nazionale etc) e/o un'autorità di controllo e/o vigilanza. La Fonte Informativa è indicata nelle Condizioni Definitive come pure le modalità di determinazione del valore del Sottostante in caso di mancata pubblicazione, alla Data di Rilevazione, del medesimo o al verificarsi di eventi di natura straordinaria.

Metodo utilizzato per mettere in relazione il sottostante ed il tasso

Obbligazioni con Opzioni Digitali

Ciascuna Cedola Variabile Eventuale sarà corrisposta in via posticipata alla Data di



Pagamento Cedola Variabile Eventuale quale indicata nelle relative Condizioni Definitive. Ove previsto nelle relative Condizioni Definitive, la Data di Scadenza delle Obbligazioni può coincidere con la (od, in ipotesi di pluralità di tali date, con una) Data di Pagamento Cedola Variabile Eventuale.

L'ammontare della Cedola Variabile Eventuale sarà rappresentato da:

1.a) in caso di Opzione Digitale di tipo *Call*, un ammontare "R" del Valore Nominale a condizione che il valore del Sottostante o del Paniere di Riferimento ovvero la media dei Valori di Riferimento del Sottostante o del Paniere di Riferimento rilevato/i alla/e Data/e di Rilevazione, con l'eventuale applicazione di un fattore di partecipazione, sia maggiore o uguale ad uno o più valore/i prefissato/i (Barriera/e) (c.d. Evento Barriera); in caso contrario un ammontare "X" del Valore Nominale Unitario (diverso e inferiore a "R" e compreso tra 0% e 100% (entrambi inclusi));

1.b) in caso di Opzione Digitale di tipo *Put*, un ammontare "R" del Valore Nominale Unitario a condizione che il valore del Sottostante o del Paniere ovvero la media dei Valori di Riferimento del Sottostante o del Paniere rilevato/i alla/e Data/e di Rilevazione, con l'eventuale applicazione di un fattore di partecipazione, sia inferiore o uguale ad uno o più valore/i prefissato/i (Barriera/e) (c.d. Evento Barriera); in caso contrario un ammontare "X" del Valore Nominale Unitario (diverso e inferiore a "R" e compreso tra 0% e 100% (entrambi inclusi)).

L'importo, arrotondato per eccesso al centesimo di Euro superiore, sarà calcolato al lordo di ogni taxa od imposta.

L'importo di ciascuna Cedola Variabile Eventuale di tipo *Call*, per ogni Obbligazione di Valore Nominale Unitario, sarà determinato (a mero titolo esemplificativo), al lordo di ogni taxa o imposta, secondo la seguente formula (la "**Formula di Calcolo(1)**"):

Formula di Calcolo(1)

$$C = VN * IR$$

dove:

"**C**" significa, con riferimento ad una Data di Pagamento Cedola Variabile Eventuale, l'importo della Cedola Variabile Eventuale pagabile a tale data, al lordo di ogni taxa od imposta, arrotondato per eccesso al centesimo di Euro;

"**VN**" significa il Valore Nominale Unitario, come indicato nelle Condizioni Definitive;



“**IR**” indica il Tasso di Interesse

“**Tasso di Interesse**” indica:

“**R**” nel caso in cui si verifichi l’evento “**Barriera**” in relazione al Sottostante o al Paniere di Riferimento;

“**X**” in caso contrario;

L’evento “**Barriera**” si identifica con la seguente disequaglianza:

$$" Index_t^1 " > " Index_0^1 " \text{ o } " Index_t^1 " = " Index_0^1 "$$

dove:

" $Index_t^1$ " indica il “**Valore**” del “**Sottostante**” o del “**Paniere di Riferimento**” alla “**Data di Rilevazione**”;

" $Index_0^1$ " indica il “**Valore**” del “**Sottostante**” o del “**Paniere di Riferimento**” alla “**Data di Rilevazione Iniziale**”;

“**Data/e di Rilevazione**”: la/e data/e in cui è rilevato il valore del Sottostante e/o dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento al fine della determinazione dell’evento Barriera;

“**Data di Rilevazione Iniziale**” significa, con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale e al Sottostante e/o dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento, la data – specificata nelle Condizioni Definitive – in cui è rilevato il Iniziale del Sottostante e/o dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento.

“**Data di Rilevazione Finale**” significa, con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale e al Sottostante e/o dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento, la data – specificata nelle Condizioni Definitive – in cui è rilevato il Valore Finale del Sottostante e/o dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento.

“**Barriera/e**”: valore predefinito indicato nelle Condizioni Definitive che può essere uguale per il calcolo di tutte cedole variabili eventuali oppure differente per ogni cedola variabile eventuale corrisposta;

“**Paniere di Riferimento**” significa, con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale, il paniere composto dagli “**n**” Sottostanti indicati per il Periodo Cedola Variabile Eventuale nelle Condizioni Definitive. Per ciascuna Cedola Variabile Eventuale, il Paniere di Riferimento ed il Sottostante ovvero i Sottostanti che compongono il Paniere di Riferimento ed il cui valore di riferimento è oggetto di osservazione nel relativo Periodo di Riferimento ai fini del calcolo di tale Cedola Variabile Eventuale ai sensi della Formula di Calcolo, sono indicati nelle Condizioni Definitive.

Per chiarezza, si specifica che il Paniere di Riferimento potrà essere sia il medesimo per tutta la durata del relativo Prestito e quindi identico per tutte le Cedole Variabili Eventuali che variare in relazione alle diverse Cedole Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive.

“**R**”: indica la percentuale del Valore Nominale corrisposta all’obbligazionista al verificarsi dell’evento Barriera che può essere uguale per tutte le cedole oppure può variare durante la vita del prestito obbligazionario;



“**Valore**” significa con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale e al Sottostante e/o dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento, il prezzo o il livello del Sottostante e/o dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento come specificato nelle Condizioni Definitive.

“**Valore di Riferimento**” indica il valore del Sottostante e/o dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento pubblicato sulla Fonte Informativa indicata nelle Condizioni Definitive;

“**X**” indica la percentuale del Valore Nominale diverso da R e maggiore o uguale a 0 corrisposta all'Obbligazionista ove l'evento Barriera non si verifichi che può essere uguale per tutte le cedole oppure può variare durante la vita del prestito obbligazionario;

In dipendenza dell'andamento del Sottostante e/o dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento, le Cedole Variabili Eventuali potrebbero anche essere pari a zero (fermo restando che non potranno in alcun modo assumere valore negativo). Si riportano di seguito le definizioni che, ove previsto nelle pertinenti Condizioni Definitive, sono applicabili alle Opzioni sopra descritte.

“**Periodo di Rilevazione**” significa, con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale e al Sottostante e/o dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento, il periodo compreso tra la Data di Rilevazione Iniziale e la Data di Rilevazione Finale relativa al Sottostante e/o dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento.

“**Peso**” indica la ponderazione assegnata a ciascun Sottostante all'interno del Paniere di Riferimento

I termini di cui sopra sono specificati, ove applicabili, nelle pertinenti Condizioni Definitive, ove verrà altresì riportata la formula per il calcolo della Cedola Variabile Eventuale.

Obbligazioni con Opzione Call Europea

Ciascuna Cedola Variabile Eventuale sarà corrisposta in via posticipata alla data di pagamento di tale Cedola Variabile Eventuale quale indicata nelle relative Condizioni Definitive. Ove previsto nelle relative Condizioni Definitive, la Data di Scadenza delle Obbligazioni può coincidere con la (o, in ipotesi di pluralità di tali date, con una) Data di Pagamento Cedola Variabile Eventuale.

L'importo (arrotondato per eccesso al centesimo di Euro superiore), al lordo di ogni tassa od imposta, di ciascuna Cedola Variabile Eventuale sarà calcolato secondo le Formule indicate nel presente Paragrafo 4.7.2. Tali Formule consentono all'investitore di partecipare, nella misura stabilita del Fattore di Partecipazione indicato nelle relative Condizioni Definitive, all'apprezzamento puntuale del/i Sottostante/i e/o dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento. Le Condizioni Definitive, potranno inoltre prevedere, per una o più Cedole Variabili Eventuali, un margine da aggiungersi all'apprezzamento puntuale del/i Sottostante/i e/o dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento dopo che quest'ultimo sia stato moltiplicato per un Fattore di Partecipazione.

In dipendenza dell'andamento del/i Sottostante/i e/o dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento e del margine da aggiungersi all'apprezzamento del Sottostante e/o dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento, le Cedole Variabili Eventuali potrebbero anche essere pari a zero (fermo restando che non potranno in alcun modo assumere valore negativo).

L'importo di ciascuna Cedola Variabile Eventuale, per ogni Obbligazione di Valore Nominale Unitario, sarà determinato, al lordo di ogni tassa o imposta, secondo una delle seguenti formule (la “**Formula di Calcolo(1)**” e la “**Formula di Calcolo(2)**” e insieme le “**Formule**”):



Formula di Calcolo(1)

$C = VN * [\text{Margine} + FP * \text{Max}(0\%; \text{Performance Sottostante} / \text{Performance Paniere di Riferimento})]$

Formula di Calcolo(2)

$C = VN * \text{Max}[0\%; \text{Margine} + FP * (\text{Performance Sottostante} / \text{Performance Paniere di Riferimento})]$

Dove:

“**C**” significa, con riferimento ad una Data di Pagamento Cedola Variabile Eventuale, l'importo della Cedola Variabile Eventuale pagabile a tale data, al lordo di ogni tassa od imposta, arrotondato per eccesso al centesimo di Euro;

“**FP**” significa, con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale, il fattore moltiplicatore utilizzato per il calcolo della partecipazione all'apprezzamento puntuale del Sottostante o del Paniere di Riferimento, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Per chiarezza, si specifica che tale fattore potrà essere sia pari che inferiore che superiore ad 1 (ovvero, in percentuale al 100%). Laddove le Condizioni Definitive specifichino un fattore moltiplicativo pari ad 1, ai sensi della Formula di Calcolo, la relativa Cedola Variabile Eventuale sarà calcolata sulla base dell'intero apprezzamento puntuale, laddove invece le Condizioni Definitive specifichino un fattore moltiplicativo inferiore ad 1, ai sensi della Formula di Calcolo, la relativa Cedola Variabile Eventuale sarà calcolata sulla base solo di una parte dell'apprezzamento puntuale del Sottostante o del Paniere di Riferimento, laddove infine le Condizioni Definitive specifichino un fattore moltiplicativo superiore ad 1, ai sensi della Formula di Calcolo, la relativa Cedola Variabile Eventuale sarà calcolata sulla base di un multiplo dell'apprezzamento puntuale del Sottostante o del Paniere di Riferimento.

In via esemplificativa, ove il fattore moltiplicativo sia pari ad 1 (ovvero, percentuale, al 100%), l'importo della relativa Cedola Variabile Eventuale sarà calcolato in ragione del 100% dell'apprezzamento del Valore del Sottostante o del Paniere di Riferimento, ove il fattore moltiplicativo sia posto inferiore ad 1 e per esempio sia posto pari a 0,50 (ovvero, in percentuale, al 50%) l'importo della relativa Cedola Variabile Eventuale sarà calcolato in ragione del 50% dell'apprezzamento del Sottostante o del Paniere di Riferimento, ove infine il fattore moltiplicativo sia posto superiore a 1 e per esempio sia posto pari a 2 (ovvero, in percentuale, al 200%) l'importo della relativa Cedola Variabile Eventuale sarà calcolato in ragione del 200% dell'apprezzamento puntuale del del Sottostante o del Paniere di Riferimento.

Per chiarezza, si specifica altresì che il fattore moltiplicativo potrà essere sia il medesimo per ogni Periodo Cedola Variabile Eventuale che variare in relazione ai diversi Periodi Cedola Variabile Eventuale, come indicato nelle Condizioni Definitive.

“**Margine**” significa, con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale, un valore percentuale che può essere pari ad un numero positivo o a zero. Tale valore percentuale andrà ad aggiungersi alla performance del Sottostante o del Paniere di Riferimento moltiplicata per il Fattore di Partecipazione per il relativo Periodo Cedola Variabile Eventuale definito nelle Condizioni Definitive.

“**VN**” significa il Valore Nominale Unitario, come indicato nelle Condizioni Definitive;

“**Performance Sottostante**” significa, con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale, l'apprezzamento puntuale del Sottostante calcolato nel seguente modo:



$$\text{Performance Sottostante} = \frac{\text{ValoredelS}_{\text{ottos tan te}_{\text{finale}}} - \text{ValoredelS}_{\text{ottos tan te}_{\text{iniziale}}}}{\text{ValoredelS}_{\text{ottos tan te}_{\text{iniziale}}}}$$

“**Performance Paniere di Riferimento**” sta ad indicare con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale l'apprezzamento puntuale del Paniere di Riferimento.

La Performance del Paniere di Riferimento è calcolata come segue:

$$\sum_{i=1}^n \text{Performance Sottostante}_i \times W(i)$$

“**Performance Sottostante**” significa, con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale ad un Paniere di Riferimento e ad un Sottostante compreso in tale Paniere di Riferimento, l'apprezzamento puntuale di tale Sottostante sulla base della formula “Performance Sottostante”.

“**W(i)**” significa, con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale ad un Paniere di Riferimento e ad un Sottostante compreso in tale Paniere di Riferimento, il peso percentuale del relativo Sottostante all'interno del Paniere di Riferimento.

Ai fini del calcolo delle Formule, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

“**Data di Rilevazione**” significa, con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale e al Sottostante, la Data di Rilevazione Iniziale e la Data di Rilevazione Finale.

“**Data di Rilevazione Finale**” significa, con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale e al Sottostante, la data – specificata nelle Condizioni Definitive – in cui è rilevato il Valore di Riferimento Finale del Sottostante.

“**Data di Rilevazione Iniziale**” significa, con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale e al Sottostante, la data – specificata nelle Condizioni Definitive – in cui è rilevato il Valore di Riferimento Iniziale del Sottostante.

“**Paniere di Riferimento**” significa, con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale, il paniere composto dagli n Sottostanti indicati per il Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive. Per ciascuna Cedola Variabile Eventuale, il Paniere di Riferimento ed il Sottostante ovvero i Sottostanti che compongono il Paniere di Riferimento ed il cui Valore Di Riferimento è oggetto di osservazione nel relativo Periodo di Riferimento ai fini del calcolo di tale Cedola Variabile Eventuale ai sensi della Formula di Calcolo, sono indicati nelle Condizioni Definitive.

Per chiarezza, si specifica che il Paniere di Riferimento potrà essere sia il medesimo per tutta la durata del relativo Prestito e quindi identico per tutte le Cedole Variabili Eventuali che variare in relazione alle diverse Cedole Variabili Eventuali, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Per chiarezza, si specifica altresì che laddove il Paniere di Riferimento sia composto da più Sottostanti, tali Sottostanti saranno tutti tra di loro omogenei ed appartenenti alla medesima categoria di attività finanziaria (e cioè tutti Titoli Obbligazionari, ovvero tutti Indici Azionari, etc.) e ciascun Sottostante avrà all'interno del Paniere di Riferimento il peso percentuale indicato nelle Condizioni Definitive (in formula “**W(i)**”).

“**Periodo di Rilevazione**” significa, con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale e al Sottostante, il periodo compreso tra la Data di Rilevazione Iniziale (inclusa) e la Data di Rilevazione Finale (esclusa) relativa al Sottostante.

“**Valore**” significa con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale e al Sottostante, il prezzo o il livello del Sottostante come specificato nelle Condizioni Definitive.

“**Valore di Riferimento**” significa con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale e al



Sottostante, il Valore di Riferimento Iniziale o il Valore di Riferimento Finale.

“Valore di Riferimento Iniziale” significa con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale e al Sottostante, il Valore del Sottostante rilevato alla Data di Rilevazione Iniziale quale pubblicato dalla Fonte Informativa indicata nelle Condizioni Definitive ovvero, ove non sia disponibile la Fonte Informativa, come determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

“Valore di Riferimento Finale” significa con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale e al Sottostante, il Valore del Sottostante rilevato alla Data di Rilevazione Finale quale pubblicato dalla Fonte Informativa indicata nelle Condizioni Definitive ovvero, ove non sia disponibile la Fonte Informativa, come determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

4.7.3 Indicazione della fonte informativa sul Parametro di Indicizzazione

Il Parametro di Indicizzazione è rilevabile sulle pagine dei principali circuiti telematici finanziari quali Reuters e/o Bloomberg e/o quotidiani a diffusione nazionale (i.e. Il Sole 24 Ore, Milano Finanza...).

4.7.4 Eventi di turbativa e straordinari

Cedola Variabile Eventuale

Qualora nella durata delle Obbligazioni, relativamente ad uno o più dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento, non siano pubblicati dalle relative Fonti Informative ad una Data di Rilevazione i Valori di Riferimento o comunque si verifichino a tale Data fatti perturbativi del mercato e/o del regolamento aventi un'incidenza sul Sottostante e/o sul Valore di Riferimento - come specificati nelle Condizioni Definitive - (ciascuno di tali eventi un **“Evento di Turbativa”** o **“Evento Straordinario”** relativamente al Sottostante considerato), tali Valori, per le finalità della Formula e la determinazione delle Cedole Variabili Eventuali, saranno determinati dall'Agente di calcolo ovvero l'Agente di calcolo potrà provvedere alle conseguenti rettifiche, secondo metodologie di generale accettazione ed al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti discorsivi dell'evento di turbativa e di mantenere per quanto possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni, il tutto secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

A titolo meramente esemplificativo e senza alcuna limitazione di quanto potrà essere specificato nelle relative Condizioni Definitive, potranno costituire un Evento di Turbativa per un Sottostante (i) la mancata rilevazione dei Valori di Riferimento del Sottostante da parte della relativa Fonte Informativa, (ii) la circostanza che alla Data di Rilevazione in esame si sia verificata la mancata apertura per le regolari negoziazioni del mercato di borsa su cui il Sottostante sia negoziato, ovvero che a tale data siano imposte da parte delle competenti autorità di mercato sospensioni o limitazioni delle regolari negoziazioni relative al Sottostante ovvero agli strumenti finanziari in generale negoziati sul mercato, ovvero ancora che a tale data si siano verificati eventi che abbiano comunque impedito o comunque significativamente limitato le negoziazioni dei partecipanti del mercato relative al Sottostante ovvero agli strumenti finanziari in generale negoziati sul mercato, ovvero ancora la chiusura anticipata del relativo mercato rispetto all'orario previsto di chiusura, (iii) il ritardo, la cessazione ed errori manifesti della pubblicazione del Sottostante e (iv) il ribasamento del Sottostante.

Cedola Variabile

Qualora, relativamente al Parametro di Indicizzazione utilizzato ai fini della determinazione della Cedola Variabile, si verifichino eventi perturbativi della regolare rilevazione del valore di tale Parametro di Indicizzazione - come specificati nelle Condizioni Definitive - (ciascuno di tali eventi un **“Evento di Turbativa”** relativamente al Parametro di Indicizzazione considerato), il valore del Parametro di Indicizzazione, per le finalità di determinazione delle Cedole Variabile sarà determinato dall'Agente di Calcolo, secondo le modalità indicate nelle



Condizioni Definitive.

4.7.5 Agente di calcolo

Per ciascun Prestito è il soggetto che opererà ai fini della determinazione della/e Cedola/e Variabile/i Eventuale/i delle attività connesse (ivi incluso al ricorrere degli Eventi di Turbativa) e della/e Cedola/e Variabile/i e sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive. L'Agente di Calcolo potrà coincidere con l'Emittente. Per ciascun Prestito, l'Emittente avrà facoltà di sostituire, al ricorrere di un ragionevole motivo, nel corso della durata del Prestito, l'Agente di Calcolo inizialmente indicato nelle relative Condizioni Definitive con un diverso Agente di Calcolo, previa comunicazione da parte dell'Emittente stesso agli obbligazionisti. Per ciascun Prestito, il relativo Agente di Calcolo, nell'esecuzione delle attività a lui rimesse ai sensi delle Condizioni Definitive, procederà secondo propria ragionevole discrezione ed in buona fede; le determinazioni e valutazioni dallo stesso operate s'intenderanno pienamente vincolanti nei confronti dell'Emittente e degli obbligazionisti, salva l'ipotesi di manifesta iniquità od erroneità. Per ciascun Prestito, l'Emittente, laddove l'Agente di Calcolo sia un soggetto diverso dall'emittente, non assumerà alcuna responsabilità in ordine alle attività connesse al Prestito svolte dall'Agente di Calcolo e, in particolare, con riferimento alla correttezza e veridicità dei dati e delle informazioni fornite dall'Agente di Calcolo in relazione all'attività da questi svolta ai sensi del Prestito.

4.7.6 Componente derivativa

Obbligazioni con Opzioni Digitali

La componente derivativa delle Obbligazioni è rappresentata da un'opzione digitale sul Sottostante.

La componente derivativa è calcolata come scomposizione di due opzioni *call vanilla* (*call spread* di larghezza pari all' 1% del prezzo di riferimento). Ciascuna opzione è calcolata utilizzando il Modello Black e Scholes, utilizzando una volatilità media implicita desunta dai prezzi di mercato ed il tasso risk free alla data di valutazione della stessa. I valori della componente derivativa delle Obbligazioni saranno indicati nelle relative Condizioni Definitive.

Nel caso di Opzione Digitale di tipo *Put* la componente derivativa è calcolata come scomposizione di due opzioni *put vanilla* (*put spread* di larghezza pari all' 1% del prezzo di riferimento). Ciascuna opzione è calcolata utilizzando il Modello Black e Scholes, utilizzando una volatilità media implicita desunta dai prezzi di mercato ed il tasso risk free alla data di valutazione della stessa.

Obbligazioni con Opzione Call Europea

Le Obbligazioni sono titoli di debito strutturati e pertanto caratterizzati da una componente derivativa che viene implicitamente acquistata dall'investitore delle Obbligazioni all'atto della loro sottoscrizione o acquisto.

La componente derivativa delle Obbligazioni è rappresentata da un'opzione *Call Europea* sul Sottostante.

Tale opzione call è implicitamente acquistata dall'investitore attraverso la sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni.

La componente derivativa è calcolata utilizzando il Modello Black e Scholes ed una volatilità media implicita desunta dai prezzi di mercato ed il tasso risk free alla data di valutazione della stessa. I valori della componente derivativa delle Obbligazioni saranno indicati nelle relative Condizioni Definitive.

4.7.7 Termini di prescrizione degli interessi e del capitale



I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, a beneficio dell'Emittente, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui sono divenuti esigibili.

4.8 Scadenza, modalità di ammortamento e rinnovi

Per ciascun Prestito, la Data di Scadenza delle relative Obbligazioni sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

Per ciascun Prestito, le Obbligazioni (se non sono state previamente riacquistate ed annullate dall'Emittente) saranno rimborsate dall'Emittente in un'unica soluzione alla relativa Data di Scadenza alla pari (100% del Valore Nominale Unitario) ovvero ad un prezzo di rimborso superiore al 100% del Valore Nominale Unitario (il "**Prezzo di Rimborso**"). L'importo pagabile a scadenza a titolo di rimborso sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive (in termini di percentuale del Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni) e non potrà comunque essere inferiore al 100% del Valore Nominale Unitario (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile), senza deduzione per spese (salvo quanto indicato nel Paragrafo 4.6. in merito all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015). Si rinvia al successivo Paragrafo 4.14 per una sintesi del regime fiscale applicabile, alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa, all'eventuale differenza positiva fra prezzo di rimborso delle Obbligazioni e loro prezzo d'emissione (nell'ipotesi che le Obbligazioni siano emesse ad un prezzo inferiore al 100% del Valore Nominale Unitario ovvero siano comunque rimborsate ad un prezzo superiore al loro prezzo d'emissione).

Qualora la data di rimborso delle Obbligazioni (la "**Data di Scadenza**") dovesse cadere in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo (come di volta in volta definito nelle Condizioni Definitive) (i) la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo (*Following Business Day Convention*), (ii) la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo quello previsto per il pagamento degli interessi se tale giorno cade ancora nel mese di riferimento; in caso contrario, il pagamento degli interessi verrà effettuato l'ultimo giorno lavorativo disponibile nel mese di riferimento (*Modified Following Business Day Convention*), oppure (iii) la diversa convenzione come indicata nelle Condizioni Definitive.

La *Following Business Day Convention* e la *Modified Following Business Day Convention* potranno essere *Adjusted* ovvero *Unadjusted*.

Adjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, sarà modificato il periodo di calcolo usato per calcolare gli interessi.

Unadjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, non sarà modificato il periodo di calcolo usato per calcolare gli interessi.

Il rimborso delle Obbligazioni avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A. o - nel caso di emissioni in valuta estera - altro sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

4.9 Rendimento

4.9.1 Tasso di rendimento

Per ciascun Prestito, il tasso di rendimento (il "**Tasso di Rendimento**" o "**TIR**") delle Obbligazioni



sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.

4.9.2 Metodo di calcolo del tasso di rendimento

Il rendimento delle obbligazioni è calcolato utilizzando la metodologia del valore attuale dei flussi finanziari futuri (capitale, Cedola Fissa e/o della Cedola Variabile e Cedola Variabile Eventuale) relativi alle Obbligazioni scontati utilizzando la curva dei *Credit Spread*, ossia il premio che un emittente deve riconoscere agli investitori per remunerare il rischio di controparte che questi si assumono investendo in titoli dell'emittente stesso. Tale tasso di rendimento è calcolato assumendo che il titolo venga acquistato al prezzo di emissione, che sia detenuto fino a scadenza, che i flussi di cassa intermedi vengano reinvestiti a un tasso pari al TIR (il "Tasso di Rendimento Interno") medesimo e nell'ipotesi di assenza di eventi di credito dell'Emittente.

Poiché il valore delle Cedole Variabili Eventuali dipende dall'andamento del Sottostante o dei Sottostanti componenti il Paniere di Riferimento, tale valore non è determinabile a priori. Inoltre il valore della Cedola Variabile dipende dall'andamento del Parametro di Indicizzazione e di conseguenza tale valore non è determinabile a priori. In ogni caso il valore di tali cedole non potrà mai essere inferiore a zero.

Tuttavia laddove:

per le Obbligazioni strutturate con Opzioni Digitali fossero previste delle Cedole Fisse e/o delle Cedole Variabili Eventuali con un valore "X" diverso da zero, è previsto un rendimento minimo garantito. In caso contrario il rendimento potrebbe essere anche pari a zero;

per le Obbligazioni strutturate con Opzione Call Europea fossero previste delle Cedole Fisse e/o le Cedole Variabili Eventuali che siano sempre pari al Margine, è previsto un rendimento minimo garantito. In caso contrario il rendimento potrebbe essere anche pari a zero.

4.10 Descrizione della rappresentanza dei possessori dei titoli di debito

Ai sensi dell'art. 12 del Testo Unico Bancario non si applicano gli articoli 2415 e seguenti del codice civile. Per le obbligazioni emesse da banche non è prevista alcuna rappresentanza dei titolari dei medesimi.

4.11 Delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtù delle quali i titoli sono emessi

In data 19 dicembre 2018 il Direttore Generale, avvalendosi dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione del 20 settembre 2018, ha deliberato il Programma di emissione delle Obbligazioni.

Gli estremi delle delibere prese dall'organo competente dell'Emittente con le quali verrà autorizzata l'emissione di ciascun Prestito e l'offerta delle relative Obbligazioni, saranno indicati nelle relative Condizioni Definitive.

4.12 Data di emissione

Per ciascun Prestito, la data di emissione (la "**Data di Emissione**") delle Obbligazioni sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

4.13 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

Non esistono restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni, salvo le disposizioni di legge vigenti in materia.

Tuttavia, le Obbligazioni che saranno emesse nell'ambito dei Programmi non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli



Stati Uniti d'America (il "**Securities Act**") né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "**Altri Paesi**") e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

4.14 Regime fiscale

Le informazioni fornite qui di seguito riassumono alcuni aspetti del regime fiscale proprio della sottoscrizione, della detenzione e della cessione di obbligazioni (quali le Obbligazioni), emesse da banche e da società quotate residenti in Italia, ai sensi della legislazione italiana vigente e sulla base delle interpretazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria alla data del presente Prospetto, fermo restando che le stesse potrebbero essere soggette a variazioni, eventualmente anche con effetto retroattivo.

Quanto segue non contiene un'analisi esaustiva di tutte le problematiche fiscali connesse al Prestito Obbligazionario per tutte le potenziali categorie di investitori, ma fornisce un'analisi indicativa delle principali conseguenze fiscali per persone fisiche residenti in Italia che non svolgono un'attività d'impresa alla quale le Obbligazioni siano connesse; pertanto, è consigliabile che gli investitori consultino in ogni caso i loro consulenti in merito alle implicazioni fiscali del proprio investimento in Obbligazioni.

Sono a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che per legge colpiscono o dovessero colpire od alle quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni ed i relativi rendimenti.

- ◆ Tassazione dei redditi di capitale: agli interessi ed agli altri proventi delle Obbligazioni, ivi inclusa ogni differenza tra prezzo di rimborso e prezzo di emissione è applicabile - nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo 1 Aprile 1996, n. 239, come successivamente modificato ed integrato - un'imposta sostitutiva del 26%.

I redditi di capitale sono determinati in base all'articolo 45 comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato ed integrato (il TUIR) salva la scelta dell'investitore di optare per il regime di cui all'articolo 7 (risparmio gestito) del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come successivamente modificato ed integrato (il Decreto n. 461).

- ◆ Tassazione dei redditi diversi: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni (articolo 67 del TUIR come successivamente modificato ed integrato) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 26%.

Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate e tassate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 68 del TUIR come successivamente modificato ed integrato e secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 e dei regimi opzionali di cui all'articolo 6 (risparmio amministrato) e all'articolo 7 (risparmio gestito) del Decreto n. 461.

- ◆ Imposta sulle donazioni e successioni: ai sensi del Decreto Legge 3 Ottobre 2006, n. 262, convertito nella Legge 24 Novembre 2006, n. 286, il trasferimento gratuito, inter vivos o mortis causa, di obbligazioni da parte di persone fisiche residenti in Italia è sottoposto a tassazione con le seguenti aliquote:

- i. 4%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari il coniuge e i parenti in linea retta, sul valore complessivo dei beni oggetto di donazione o successione che ecceda Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario;



- ii. 6%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari i parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado, sul valore complessivo dei beni oggetto della donazione o successione. Nell'ipotesi in cui la successione o la donazione abbiano come beneficiari fratelli e sorelle, l'imposta sul valore dei beni oggetto di donazione o successione sarà dovuta sull'importo che ecceda Euro 100.000 per ciascun beneficiario;
- iii. 8%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari qualsiasi altro soggetto diverso da quelli precedentemente indicati.

Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi di legge, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 Euro.

- ◆ Imposta di registro: a seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200 in termine fisso; (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro sempre in misura fissa pari a Euro 200, ma solo in "caso d'uso" o a seguito di registrazione volontaria.



5. Condizioni dell'offerta

5.1 Statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta

5.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata

Potrebbero essere previste particolari condizioni a cui l'emissione ed offerta delle Obbligazioni di ciascun Prestito (la **"Singola Offerta"** o anche semplicemente **"Offerta"**), o sue *tranches*, sia subordinata.

Secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta, le Obbligazioni potranno essere sottoscritte senza essere subordinate ad alcuna condizione o limitazione oppure rispettando, una o più delle seguenti condizioni (le **"Condizioni dell'Offerta"**):

- ◆ al fine di poter partecipare all'Offerta, il sottoscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco". Per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso l'Emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e alla data di chiusura del Periodo di Offerta. L'apporto di nuova disponibilità presso l'Emittente potrà avvenire nella forma di denaro contante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, assegno bancario tratto su altro istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credito. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti bancari, finanziari o titoli, già presenti, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Filiali dell'Emittente ovvero presso una società del Gruppo; e/o
- ◆ l'emissione è riservata alla sola nuova clientela (dove per nuova clientela si intende la clientela che non ha rapporti con l'Emittente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive); e/o
- ◆ l'emissione è riservata alle Filiali indicate nelle Condizioni Definitive; e/o
- ◆ al fine di poter partecipare all'Offerta, il sottoscrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all'apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso il Collocatore indicato nelle Condizioni Definitive; e/o
- ◆ l'emissione è riservata a soggetti che, a una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive, siano residenti in una particolare area geografica (Città e/o Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizioni Definitive.

5.1.2 Ammontare totale dell'offerta/emissione

Per ciascun Prestito sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive l'importo nominale massimo (l'**"Ammontare Nominale Massimo"**) e il valore nominale di ciascuna Obbligazione oggetto del Prestito oggetto d'offerta (il cd **Valore Nominale Unitario**) e quindi il numero massimo delle Obbligazioni offerte in sottoscrizione.

L'Emittente potrà, durante il periodo di offerta del relativo Prestito (il **"Periodo di Offerta"**), aumentare l'Ammontare Nominale Massimo del Prestito oggetto d'offerta e quindi il numero massimo delle Obbligazioni offerte in sottoscrizione, dandone comunicazione al pubblico ed alla Consob mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del responsabile del collocamento (il **"Responsabile del Collocamento"**), secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob.

Ciascun Prestito sarà emesso nei limiti dell'importo complessivamente richiesto e desumibile



dalle domande di adesione validamente ricevute entro la chiusura del relativo Periodo di Offerta, ovvero, laddove tale importo risulti superiore all'Ammontare Nominale Massimo del Prestito offerto (anche eventualmente quale incrementato dall'Emittente ai sensi delle disposizioni precedenti), per un importo pari all' Ammontare Nominale Massimo offerto. Per l'indicazione dei criteri di riparto applicabili ove l'importo complessivamente richiesto dalle domande di adesione sia superiore all'importo nominale massimo del Prestito offerto, si rinvia al successivo Paragrafo 5.2.2.

Per ciascun Prestito l'Ammontare Nominale effettivamente emesso del Prestito, e quindi il numero delle Obbligazioni effettivamente emesse, sarà comunicato dall'Emittente entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura, anche anticipata, del Periodo di Offerta, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento.

L'Emittente si riserva la facoltà di emettere una o più tranches di obbligazioni successive alla prima secondo le modalità di volta in volta previste nelle relative Condizioni Definitive.

5.1.3 Validità dell'offerta

Periodo di validità della Singola Offerta – Proroga della Singola Offerta – Chiusura Anticipata della Singola Offerta

Per ciascun Prestito la durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive. Tale durata potrà essere differente per le adesioni eventualmente effettuate fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza (online) rispetto alle adesioni effettuate presso il/i collocatore/i, come specificato nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente potrà, entro l'ultimo giorno del Periodo d'Offerta, prorogare il Periodo di Offerta, dandone comunicazione al pubblico ed alla Consob, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob.

L'Emittente potrà altresì, al ricorrere di un ragionevole motivo, procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta alla chiusura anticipata dell'offerta delle Obbligazioni, anche laddove l'Ammontare Nominale Massimo delle Obbligazioni non sia già stato interamente collocato, dandone comunicazione al pubblico ed alla Consob, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob.

L'Emittente altresì procederà alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta una volta che le adesioni abbiano raggiunto l'Ammontare Nominale Massimo indicato nelle relative Condizioni Definitive, dandone comunicazione al pubblico ed alla Consob, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob.

La chiusura anticipata del Periodo di Offerta avrà efficacia a partire dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione del suddetto avviso e riguarderà anche le adesioni eventualmente effettuate fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza (online).

Descrizione delle procedure di sottoscrizione

Per ciascun Prestito le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione dal/i soggetto/i incaricato/i del collocamento indicato/i nelle relative Condizioni Definitive (il/i



“Collocatore/i”).

Per ciascun Prestito le relative Condizioni Definitive specificheranno se le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione dal/i Collocatore/i esclusivamente presso le proprie sedi e dipendenze ovvero sia anche prevista un'offerta delle Obbligazioni fuori sede o comunque mediante tecniche di comunicazione a distanza e, in tale ultima ipotesi, il/i Collocatore/i che provvederanno al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza (il/i **“Collocatore/i Online”**).

Ove sia previsto nelle Condizioni Definitive del relativo Prestito l'offerta fuori sede, il/i Collocatore/i che intendano offrire le Obbligazioni fuori sede, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il **“TUF”** o anche **“Testo Unico”**), provvederanno alla raccolta delle domande di adesione all'Offerta avvalendosi di consulenti finanziari di cui all'art. 31 del medesimo Testo Unico.

Nell'ipotesi di collocamento fuori sede, trova applicazione il comma 6 dell'art. 30 del Testo Unico, il quale prevede che l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di consulenti finanziari è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. La data ultima in cui sarà possibile aderire alla Singola Offerta mediante contratti conclusi fuori sede sarà indicata di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.

Le domande di adesione alla Singola Offerta dovranno essere effettuate mediante sottoscrizione dell'apposita scheda di adesione debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente o da un suo mandatario speciale e presentata presso un Collocatore. Le schede di adesione saranno disponibili presso tutte le filiali del/dei Collocatore/i.

Ove sia previsto nelle Condizioni Definitive del relativo Prestito anche un collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza, relativamente al/i Collocatore/i a distanza le Obbligazioni verranno offerte mediante l'utilizzo di strumenti elettronici via Internet o via telefono, in sostituzione al tradizionale metodo cartaceo, ma con modalità equivalenti al medesimo. I clienti del/i Collocatore/i a distanza, che offrono servizi di investimento per via telematica, potranno infatti aderire alla Singola Offerta mediante accesso, attraverso l'utilizzo di una password individuale, a un'area riservata ai collocamenti, situata all'interno dell'area riservata ai clienti dei Collocatore/i a distanza, ove, sempre con modalità telematiche e previo utilizzo della password individuale, gli aderenti potranno fornire tutti i dati personali e finanziari richiesti per l'adesione in forma cartacea senza alcuna differenziazione. Una volta confermato l'inserimento di tali dati, il riepilogo degli stessi verrà visualizzato sullo schermo del cliente, il quale sarà tenuto a confermare nuovamente la loro correttezza. Solo al momento di questa seconda conferma tali dati assumeranno valore di domanda di adesione.

I clienti del/i Collocatorei a distanza, che offrono servizi di investimento per via telefonica, potranno infatti aderire alla Singola Offerta mediante una telefonata registrata effettuata dal cliente, che verrà identificato inserendo i propri codici personali da un risponditore automatico. In seguito la telefonata verrà presa in carico da un operatore, e in questa sede il richiedente dichiarerà di aver preso visione della documentazione relativa all'offerta e dei rischi connessi, e potrà fornire tutti i dati personali e finanziari richiesti per l'adesione in forma cartacea senza alcuna differenziazione. L'operatore riepilogherà poi tali dati al cliente, che sarà tenuto a confermare la loro correttezza e a fornire la propria password individuale. Solo al momento di questa seconda conferma tali dati assumeranno valore di domanda di adesione.

Si precisa, peraltro, che tali modalità di adesione non modifica né altera in alcun modo il rapporto tra il Collocatore a distanza ed il Responsabile del Collocamento, rispetto ai rapporti tra il Responsabile del Collocamento e gli altri eventuali Collocatori. Il Collocatore a distanza garantirà al Responsabile del Collocamento l'adeguatezza delle loro procedure



informatiche o telefoniche ai fini dell'adesione telematica e/o tramite telefono dei propri clienti. Inoltre, il medesimo Collocatore si impegnerà a effettuare le comunicazioni previste dalle disposizioni applicabili agli intermediari che operano online con modalità di comunicazione a distanza. Il Collocatore a distanza renderà disponibile presso il proprio sito internet, per la consultazione e la stampa, il presente Prospetto di Base e le Condizioni Definitive del Prestito per il quale operano come Collocatore.

Nel caso di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell'art 67-duodecies D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, l'adesione diverrà ferma ed irrevocabile se non revocata entro il termine di 14 giorni dall'accettazione della stessa da parte del Collocatore. Durante la decorrenza di suddetto termine, l'efficacia dell'adesione è sospesa e l'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso senza penali e senza doverne indicare il motivo, con le modalità indicate nelle Condizioni Definitive e nella scheda di adesione all'offerta presente sul sito nell'area riservata all'operazione di collocamento.

Gli interessati potranno eventualmente aderire alla Singola Offerta anche tramite soggetti autorizzati all'attività di gestione individuale di portafogli di investimento per conto terzi, ai sensi del Testo Unico e relative disposizioni di attuazione, purché gli stessi soggetti autorizzati sottoscrivano l'apposita domanda di adesione in nome e per conto del cliente investitore, e tramite soggetti autorizzati, ai sensi dello stesso Testo Unico, e delle relative disposizioni di attuazione, all'attività di ricezione e trasmissione ordini, in ogni caso in conformità alle previsioni del Regolamento concernente la disciplina degli intermediari approvato con Deliberazione Consob 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

Le società fiduciarie autorizzate alla gestione patrimoniale di portafogli d'investimento mediante intestazione fiduciaria potranno aderire alla Singola Offerta esclusivamente per conto dei loro clienti, indicando sulla scheda di adesione il solo codice fiscale del cliente e lasciando in bianco il nome e cognome (denominazione o ragione sociale) dello stesso.

Salvo che sia prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple, ciascun richiedente potrà presentare una sola domanda di adesione alla Singola Offerta. Salvo che sia prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple, qualora vengano presentate più domande di adesione alla Singola Offerta, verrà presa in considerazione solo la prima domanda di adesione alla Singola Offerta presentata in ordine di tempo. Ove non sia prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple e, nonostante quanto sopra, al termine della Singola Offerta risulti che il medesimo richiedente sia risultato più volte assegnatario in virtù di più domande di adesione presentate, l'Emittente adotterà nei confronti di tale richiedente le misure più idonee, anche in sede giudiziaria, al fine di garantire il rispetto dei principi di correttezza e parità di trattamento.

Fermo restando quanto sopra previsto nell'ipotesi di collocamento fuori sede, le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere assoggettate a condizioni, salvo che nelle relative Condizioni Definitive sia indicata la revocabilità delle domande di adesione. In tale ultimo caso, le modalità di revoca delle domande di adesione già presentate saranno specificate nelle relative Condizioni Definitive.

Nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di base gli investitori che abbiano già aderito all'offerta, prima della pubblicazione di tale supplemento, potranno, ai sensi dell'art. 95 bis D. Lgs. 58/98, revocare la propria accettazione. Il diritto di revoca dell'accettazione è esercitabile entro il termine indicato nel supplemento e comunque non inferiore a due giorni lavorativi dalla pubblicazione del supplemento, secondo le modalità indicate nel supplemento medesimo.

Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute ai Collocatori prima dell'inizio del Periodo di Offerta, e dopo il termine del Periodo di Offerta, quale eventualmente anticipato ad esito dell'eventuale chiusura anticipata disposta dall'Emittente.



Il Responsabile del Collocamento non sarà tenuto ad assumere alcuna responsabilità nell'ipotesi di mancato inoltro da parte dei Collocatori, nei tempi e con le modalità previste, dei dati relativi alle adesioni.

Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive relative ad ogni Singola Offerta verranno messi a disposizione per la consultazione presso il sito internet dell'Emittente, del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. Ciascun potenziale sottoscrittore delle Obbligazioni può richiedere gratuitamente all'Emittente, presso la propria sede sociale, la consegna di una copia cartacea del Prospetto di Base.

Revoca dell'Offerta

Per ciascun Prestito, qualora tra la data di pubblicazione delle relative Condizioni Definitive e il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, tra l'altro, gravi mutamenti negativi nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria o di mercato a livello nazionale o internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente e/o del gruppo di appartenenza (il "**Gruppo**"), o comunque accadimenti di rilievo relativi all'Emittente e/o al Gruppo che siano tali, a giudizio dell'Emittente, da pregiudicare il buon esito della Singola Offerta o da renderne sconsigliabile l'effettuazione, ovvero qualora non si dovesse addivenire fra Emittente l'eventuale Responsabile del Collocamento (ove diverso dall'Emittente) e Collocatore/i alla stipula del contratto di collocamento relativo alla Singola Offerta di cui al successivo Paragrafo 5.4.4, l'Emittente potrà decidere di revocare e non dare inizio alla Singola Offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico e alla Consob mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, e, contestualmente, trasmesso alla Consob entro la data di inizio della Singola Offerta.

Ritiro dell'Offerta

Per ciascun Prestito l'Emittente si riserva inoltre la facoltà di ritirare, in tutto o in parte, l'offerta delle Obbligazioni entro la data di emissione delle relative Obbligazioni, che coincide con la data di pagamento delle medesime, al ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo indicati sopra nell'ipotesi di revoca della Singola Offerta. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico e alla Consob mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob, entro la data di emissione delle relative Obbligazioni.

Ove l'Emittente si sia avvalso della facoltà di ritirare integralmente l'offerta di un Prestito ai sensi delle disposizioni che precedono, tutte le domande di adesione alla Singola Offerta saranno per ciò stesso da ritenersi nulle ed inefficaci, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente.

5.1.4 Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori

Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte nei limiti dei quantitativi di titoli disponibili presso ciascuno dei Collocatori.

Non sono previste ipotesi di riduzione dell'ammontare nominale offerto dei Prestiti a valere sui Programmi di cui al presente Prospetto di Base e conseguentemente non sono previste modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori.



Fermo restando quanto sopra previsto nell'ipotesi di collocamento fuori sede ovvero a distanza, le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere assoggettate a condizioni, salvo che nelle relative Condizioni Definitive sia indicata la revocabilità delle domande di adesione. In tale ultimo caso, le modalità di revoca delle domande di adesione già presentate saranno specificate nelle relative Condizioni Definitive.

5.1.5 Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione

Per ciascun Prestito l'ammontare nominale minimo di sottoscrizione (il "**Lotto Minimo**") sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive. Non è previsto un ammontare massimo di sottoscrizione, fermo restando che l'ammontare massimo sottoscrivibile in sede di adesione non potrà essere superiore all'ammontare massimo offerto del Prestito Obbligazionario.

5.1.6 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari

Per ciascun Prestito il pagamento integrale del prezzo di offerta delle relative Obbligazioni, che coincide con il loro Prezzo di Emissione, dovrà essere effettuato presso il Collocatore che ha ricevuto l'adesione alla Data di Emissione del relativo Prestito Obbligazionario.

Contestualmente al pagamento del Prezzo di Emissione, le Obbligazioni assegnate nell'ambito della Singola Offerta verranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dal relativo Collocatore presso Monte Titoli o - nel caso di emissioni in valuta estera - altro sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Ove la Data di Emissione sia successiva alla Data di Godimento, all'atto della sottoscrizione delle Obbligazioni sarà richiesto, oltre al versamento del Prezzo d'Emissione, la corresponsione di un ammontare pari a quello degli interessi (impliciti ed espliciti) lordi maturati sulle Obbligazioni a far data dalla Data di Godimento sino alla Data di Emissione (l'Importo dei Dietimi).

5.1.7 Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite

Per ciascun Prestito, l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento, quale individuato nelle relative Condizioni Definitive, comunicherà, entro cinque giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati della Singola Offerta mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive.

5.1.8 Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati

In considerazione della natura delle Obbligazioni ivi descritte non sono previsti diritti di prelazione.

5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione

5.2.1 Investitori potenziali

Fermo restando quanto previsto dal precedente Paragrafo 5.1.1 e precisato nelle Condizioni Definitive, per ciascun Prestito, le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente al pubblico indistinto in Italia, con conseguente esclusione di qualsiasi mercato internazionale.

Il presente Prospetto di Base (al pari di ciascuna delle Condizioni Definitive relative ai Prestiti a valere sui Programmi di cui alla presente Nota Informativa) non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro



paese nel quale l'Offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "Altri Paesi"). Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "Securities Act") né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Non possono comunque aderire alla Singola Offerta coloro che, al momento dell'adesione, pur essendo residenti in Italia, siano ai sensi delle U.S. Securities Laws e di altre normative locali applicabili in materia, "U.S. Person" ovvero soggetti residenti in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

Qualora l'Emittente dovesse riscontrare che l'adesione alla Singola Offerta da parte di residenti in Italia sia tuttavia avvenuta in violazione delle disposizioni vigenti in materia negli Stati Uniti ovvero negli Altri Paesi, si riserva il diritto di adottare gli opportuni provvedimenti.

5.2.2 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato

Per ciascun Prestito, nel caso in cui le adesioni pervenute durante il Periodo di Offerta risultino superiori all'ammontare complessivo del Prestito, quale eventualmente incrementato dall'Emittente, il Responsabile del Collocamento provvederà al riparto ed assegnazione dell'ammontare complessivo delle Obbligazioni del Prestito secondo i criteri di seguito indicati, salvo quanto altrimenti previsto nelle relative Condizioni Definitive.

- I. Qualora il numero dei richiedenti risulti non superiore al numero di Lotti Minimi disponibili, per ciascun richiedente sarà assegnato un quantitativo di Obbligazioni del Prestito pari al Lotto Minimo. Nel caso in cui dopo tale assegnazione, residuino delle Obbligazioni del Prestito, queste saranno assegnate come segue:
 - i. il Responsabile del Collocamento, dedotti i Lotti Minimi già assegnati, procederà all'assegnazione ai singoli richiedenti delle residue Obbligazioni del Prestito in misura proporzionale alle Obbligazioni richieste (e non soddisfatte) da ognuno di essi. Tale assegnazione proporzionale sarà arrotondata per difetto;
 - ii. ove, successivamente all'assegnazione di cui al precedente punto (i) residuino ancora ulteriori Obbligazioni del Prestito, queste saranno singolarmente assegnate dal Responsabile del Collocamento, ai richiedenti che abbiano partecipato al riparto proporzionale di cui al precedente punto (i) mediante estrazione a sorte, da effettuarsi, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento.
- II. Qualora il numero dei richiedenti risulti superiore al numero di Lotti Minimi disponibili (e quindi non risulti possibile assegnare a ciascun richiedente un Lotto Minimo, poiché l'ammontare complessivo delle Obbligazioni del Prestito è all'uopo insufficiente), il Responsabile del Collocamento procederà ad assegnare i Lotti Minimi ai singoli richiedenti mediante estrazione a sorte. L'estrazione a sorte sarà effettuata, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e di parità di trattamento.

Le relative Condizioni Definitive potranno prevedere criteri di riparto diversi da quelli indicati, fermo restando che il riparto sarà effettuato, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento degli aderenti.

Per ciascun Prestito, ciascun Collocatore provvederà a dare comunicazione ai richiedenti dei quantitativi loro assegnati tempestivamente, se del caso dopo l'avvenuta comunicazione del riparto da parte dell'Emittente, comunque entro la data di emissione



delle relative Obbligazioni, a mezzo apposita comunicazione attestante l'avvenuta assegnazione delle Obbligazioni e le condizioni di aggiudicazione delle stesse.

5.3 Prezzo di emissione e di offerta

(i) Prezzo previsto al quale saranno offerte le Obbligazioni

Il prezzo di emissione (il "**Prezzo di Emissione**") sarà indicato nelle Condizioni Definitive, quale percentuale del loro Valore Nominale Unitario.

Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni potrà essere inferiore, pari o superiore al 100% del Valore Nominale del titolo, assumendo valori diversi dal 100% del Valore Nominale.

Il prezzo a cui le Obbligazioni saranno offerte (il "**Prezzo di Offerta**") – che includerà eventuali commissioni e/o costi previsti in aggiunta al Prezzo di Emissione – sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Laddove la Data di Emissione delle Obbligazioni sia successiva alla Data di Godimento, all'atto della sottoscrizione delle Obbligazioni sarà richiesto, oltre al versamento del Prezzo d'Emissione, la corresponsione del rateo degli eventuali interessi maturati tra la Data di Godimento e la Data di Emissione ("**Importo dei Dietimi**"). L'Importo dei Dietimi sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.

(ii) Metodo utilizzato per determinare il prezzo e la procedura per comunicarlo

Il Prezzo di Emissione è scomponibile in una componente obbligazionaria pura ed in una componente derivativa, ove prevista [(opzione digitale sul Sottostante o sul Paniere di Riferimento acquistata dall'investitore delle Obbligazioni)] [(opzione *Call* Europea sul Sottostante o sul Paniere di Riferimento acquistata dall'investitore delle Obbligazioni)].

Il valore della componente obbligazionaria pura è calcolata utilizzando la metodologia del valore attuale dei flussi finanziari futuri relativi alle Obbligazioni, scontati ad un tasso di interesse pari al costo sostenuto dall'Emittente per reperire sul mercato i mezzi finanziari necessari allo svolgimento della sua attività.

Il valore della componente derivativa è calcolata secondo quanto di seguito indicato:

Obbligazioni strutturate con Opzioni Digitali

Nel caso di Opzione Digitale di tipo *Call* la componente derivativa è calcolata come scomposizione di due opzioni *call vanilla* (*call spread* di larghezza pari all'1% del prezzo di riferimento). Ciascuna opzione è calcolata utilizzando il Modello Black and Scholes utilizzando una volatilità media implicita desunta dai prezzi di mercato ed il tasso *risk free* alla data di valutazione della stessa.

Nel caso di Opzione Digitale di tipo *Put* la componente derivativa è calcolata come scomposizione di due opzioni *put vanilla* (*put spread* di larghezza pari all'1% del prezzo di riferimento). Ciascuna opzione è calcolata utilizzando il Modello Black e Scholes utilizzando una volatilità media implicita desunta dai prezzi di mercato ed il tasso *risk free* alla data di valutazione della stessa.

Obbligazioni strutturate con Opzione Call Europea

La componente derivativa è calcolata utilizzando il *Modello Black&Scholes* ed una volatilità media implicita desunta dai prezzi di mercato ed il tasso *risk free* alla



data di valutazione della stessa.

(iii) Ammontare delle spese e delle imposte specificatamente poste a carico del sottoscrittore o dell'acquirente

Si rappresenta che il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni potrà includere costi/commissioni tra cui di collocamento e/o di strutturazione e/o di direzione e coordinamento a beneficio dei Collocatori e/o degli strutturatori e/o del Responsabile del Collocamento (ove diverso dall'Emittente); il cui ammontare sarà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

L'ammontare degli eventuali costi/commissioni specificatamente posti a carico dei sottoscrittori in aggiunta al Prezzo di Emissione sarà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Qualora il richiedente non intrattenga alcun rapporto di clientela con l'Emittente o con il soggetto incaricato del collocamento, potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli e/o il versamento in un deposito infruttifero. Potrebbero essere previste spese aggiuntive connesse alla tenuta del conto corrente e/o di un deposito titoli e/o di un deposito infruttifero per il versamento delle somme corrispondenti al controvalore delle obbligazioni in offerta richieste. Si precisa che i richiedenti che accedono all'offerta tramite sistema multilaterale di negoziazione non devono corrispondere alcuna commissione di collocamento.

5.4 Collocamento e sottoscrizione

5.4.1 Nome ed indirizzo dei coordinatori dell'offerta e dei collocatori

Per ciascun Prestito, l'Offerta delle Obbligazioni sarà coordinata e diretta da un Responsabile del Collocamento che sarà indicato nelle Condizioni Definitive e che potrà coincidere con l'Emittente.

Per ciascun Prestito, le Obbligazioni, salvo che siano direttamente collocate per il loro intero importo dal solo Emittente, saranno collocate per il tramite di una o più banche e/o società di intermediazione mobiliare che verranno indicate nelle Condizioni Definitive. Le società controllate dall'Emittente, potranno altresì operare quale Collocatore. Le Condizioni Definitive specificheranno l'eventuale presenza di garanzia per la sottoscrizione, in tutto od in parte, dell'offerta del relativo Prestito prestata dai Collocatori o da alcuni di essi (i "**Collocatori Garanti**") e conterranno una sintetica descrizione delle condizioni al ricorrere delle quali tale garanzia potrà essere revocata ovvero comunque i Collocatori Garanti potranno recedere dall'impegno di garanzia.

Nelle Condizioni Definitive saranno altresì specificati il/i Collocatore/i che effettuerà/anno il collocamento con modalità di sottoscrizione a distanza (via telematica o telefonica).

Nelle Condizioni Definitive sarà altresì specificato se l'emissione a cui si riferiscono le Obbligazioni sia stata interamente sottoscritta dall'Emittente stesso per la successiva vendita sul mercato secondario (mercato regolamentato o MTF) – cd. *direct listing* –, nonché il ruolo dell'Emittente nell'operazione medesima.

Per ciascun Prestito, le relative Condizioni Definitive saranno messe a disposizione del pubblico entro l'inizio del Periodo di Offerta, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Emittenti Consob, mediante apposito avviso pubblicato sul sito dell'Emittente www.mediobanca.it, e/o su quello del Responsabile del Collocamento e/o del/i Collocatore/i. Ciascun potenziale sottoscrittore delle Obbligazioni può richiedere gratuitamente all'Emittente, la consegna presso la sede sociale dell'Emittente stesso di una copia cartacea delle Condizioni Definitive.



5.4.2 Organismi incaricati del servizio finanziario

Si rimanda alle Condizioni Definitive

5.4.3 Soggetti che si sono assunti un impegno di assunzione a fermo dell'emissione

Nelle Condizioni Definitive verrà indicato l'eventuale soggetto che si è impegnato ad assumere a fermo tutta o parte dell'emissione. Qualora sussista un tale impegno, l'ammontare complessivo delle commissioni di collocamento spettanti allo stesso sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.

5.4.4 Data dell'accordo di sottoscrizione/collocamento

Per ciascun Prestito, la presenza di un accordo di collocamento e di eventuale garanzia fra Emittente, Responsabile del Collocamento e Collocatore/i sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.

Per ciascun Prestito, il relativo accordo di collocamento e di eventuale garanzia sarà stipulato entro l'inizio della singola Offerta.



6. Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione

6.1 Ammissione alla quotazione

L'Emittente assicura la negoziazione dei titoli – sin dalla loro relativa emissione - su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

L'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive, per ogni specifica emissione dove intende richiedere l'ammissione a negoziazione delle Obbligazioni sin dalla loro relativa emissione (mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione).

La negoziazione delle Obbligazioni su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione è subordinata al rilascio del provvedimento di ammissione da parte della società di gestione dei relativi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

Borsa Italiana S.p.A. ha confermato il giudizio di ammissibilità alla quotazione ufficiale dei Prestiti Obbligazionari che saranno emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito da Borsa Italiana con provvedimento n. LOL-002771 del 15 gennaio 2016.

L'Emittente si riserva altresì il diritto di richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati.

Nelle Condizioni Definitive sarà altresì specificata l'emissione a cui si riferiscono le Obbligazioni nonché il ruolo dell'emittente nell'operazione medesima.

Nel caso in cui l'emissione sia stata interamente sottoscritta dall'Emittente stesso per la successiva vendita sul mercato secondario (mercato regolamentato o MTF) – cd. *direct listing* - potrebbe riflettere anche l'applicazione di una commissione di negoziazione. Qualora noto all'Emittente, l'ammontare dei costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

6.2 Mercati regolamentati o equivalenti

L'Emittente ha allo stato in essere due prospetti di emissione di titoli obbligazionari denominati "Euro Medium Term Note Programme" e "Structured Note Issuance Programme" approvati dall'Autorità Irlandese - Central Bank of Ireland, in virtù dei quali è prevista, fra l'altro, la possibilità di emettere titoli analoghi a quelli oggetto della presente Comunicazione, prevedendo altresì la possibilità di richiederne la quotazione su un mercato regolamentato. Tali prospetti sono stati altresì oggetto di passaportazione in Italia ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 della Direttiva 2003/71/CE.

Obbligazioni della stessa classe sono correntemente ammesse a quotazione, oltre che sul mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A., anche sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange in Lussemburgo, sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese (ISE) e sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX in Italia.

6.3 Soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario fornendo liquidità al titolo oggetto della presente offerta



MEDIOBANCA

A tal fine l'Emittente si impegna ad operare – ovvero ad individuare un soggetto, anche appartenente al Gruppo di cui l'Emittente è parte, che operi - quale *market maker*, *liquidity provider*, *specialist* o ruolo simile rispetto alle Obbligazioni. Le indicazioni e le modalità dell'impegno di tale soggetto – concordate con la società di gestione del relativo mercato - saranno specificate per ciascun prestito nelle Condizioni Definitive e negli avvisi pubblicati dalle società di gestione del relativo mercato.



7. Informazioni supplementari

7.1 Consulenti che hanno agito nell'ambito della presente emissione

Si rimanda alle Condizioni Definitive.

7.2 Informazioni sottoposte a revisione

La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte della società di revisione.

7.3 Eventuali pareri di terzi o relazioni attribuite a persone in qualità di esperti

In relazione ai titoli di cui alla presente Nota Informativa non sono stati richiesti o rilasciati pareri o relazioni di terzi in qualità di esperti.

7.4 Dichiarazione di riproduzione fedele delle informazioni provenienti da terzi

Fatte salve le informazioni relative al *rating* assegnato all'Emittente da Standard&Poor's di cui al successivo paragrafo nella presente Nota Informativa non sono stati riprodotti pareri o relazioni attribuibili a terzi.

Le informazioni relative al *rating* assegnato all'Emittente sono state riprodotte fedelmente e per quanto l'Emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

7.5 Rating

7.5.1 Rating dell'Emittente

Standard&Poor's ha assegnato a Mediobanca il rating "BBB/A-2" (ultima pubblicazione del report in data 30 ottobre 2018), Moody's ha assegnato a Mediobanca il rating "Baa1/ P-2" (ultima pubblicazione del report in data 23 ottobre 2018) e FitchRatings ha assegnato a Mediobanca il rating BBB/F2 (ultima pubblicazione del report in data 5 settembre 2018).



Agenzia di rating	Debiti a breve termine	Debiti a lungo termine	Outlook	Data di pubblicazione dell'ultimo report
S&P's	A-2	BBB	Negative	30 ottobre 2018
FitchRatings	F2	BBB	Negative	5 settembre 2018
Moody's	P-2 (depositi)	Baa1 (depositi)	Stable	23 ottobre 2018

Nell'ultima *rating action* del 30 ottobre 2018, Standard&Poor's ha modificato l'*outlook* della Banca da stabile a negativo, in ragione della *rating action* sullo Stato Italiano (*i.e. outlook downgraded* da stabile a negativo) e delle potenziali ripercussioni sulla Banca derivanti dal deterioramento dell'ambiente finanziario in cui opera. Standard&Poor's ha mantenuto invariati il rating sul debito a lungo termine e il rating sul debito a breve.

Nell'ultima *rating action* del 5 settembre 2018, FitchRatings ha modificato l'*outlook* della Banca da stabile a negativo, in ragione del probabile deterioramento della situazione economico-finanziaria italiana e della revisione dell'*outlook* da stabile a negativo dello Stato Italiano effettuata il 31 agosto 2018. FitchRatings ha mantenuto invariati il rating sul debito a lungo termine e il rating sul debito a breve.

Nella *rating action* del 23 ottobre 2018, Moody's ha modificato il *rating* sul debito a lungo termine della Banca che passa da "A3 under review" a "Baa1" con *outlook* che passa da *under review* a stabile. Il downgrading è sempre dovuto alla revisione dell'*outlook* da stabile a negativo dello Stato Italiano.

L'Emittente conferma che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'Emittente sappia e sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate da Standard&Poor's, Moody's e FitchRatings, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

7.5.2 Rating dell'emissione

Qualora i Prestiti Obbligazionari emessi a valere sui Programmi di cui al presente Prospetto di Base siano oggetto di un separato *rating*, lo stesso, ove assegnato, sarà specificato nelle relative Condizioni Definitive.



La scala di rating di Standard & Poor's:

(Fonte: Standard & Poor's)

Lungo termine	Breve termine
Titoli di debito con durata superiore a un anno	Titoli di debito con durata inferiore a un anno
CATEGORIA INVESTIMENTO	CATEGORIA INVESTIMENTO
AAA Capacità di pagare gli interessi e rimborsare il capitale estremamente elevata.	A-1 Capacità elevata di corrispondere puntualmente gli interessi e di rimborsare il capitale alla scadenza fissata. I titoli che presentano un livello di sicurezza particolarmente alto sono designati dalla presenza supplementare del segno "+".
AA Capacità molto alta di onorare il pagamento degli interessi e del capitale. Differisce solo marginalmente da quella delle emissioni della categoria superiore.	A-2 Capacità soddisfacente di pagamento alla scadenza. Il grado di sicurezza è tuttavia meno elevato rispetto ai titoli valutati come "A-1".
A Forte capacità di pagamento degli interessi e del capitale, ma una certa sensibilità agli effetti sfavorevoli di cambiamento di circostanze o al mutamento delle condizioni economiche.	A-3 Capacità accettabile di pagamento alla scadenza, con un rischio di default relativamente basso nel breve termine e caratteristiche maggiormente speculative nel medio-lungo termine.
BBB Capacità ancora sufficiente di pagamento degli interessi e del capitale. Tuttavia la presenza di condizioni economiche sfavorevoli o una modifica delle circostanze potrebbero alterare in misura maggiore la capacità di onorare normalmente il debito.	B Carattere speculativo relativamente al pagamento alla scadenza fissata. Al momento in grado di onorare i propri impegni, il debitore attraversa maggiori incertezze con riferimento ai business che potrebbero condurlo ad una capacità inadeguata di far fronte ai pagamenti.
Categoria Speculativa	Categoria Speculativa
BB Nell'immediato, minore vulnerabilità al rischio di insolvenza di altre emissioni speculative. Tuttavia grande incertezza ed esposizione ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali.	B-1 Più vulnerabile ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali, ma
B	



MEDIOBANCA

capacità nel presente di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie.

CCC

Al momento vulnerabilità e dipendenza da favorevoli condizioni economiche, finanziarie e settoriali per far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie.

CC

Al momento estrema vulnerabilità.

C

E' stata inoltrata un'istanza di fallimento o procedura analoga, ma i pagamenti e gli impegni finanziari sono mantenuti.

D

Situazione di insolvenza. S&P attribuisce rating D quando i pagamenti dovuti non vengono effettuati nei tempi contrattualmente dovuti, anche se il periodo di "grazia" applicabile non si è concluso, a meno che S&P non ritenga ragionevolmente che tali pagamenti verranno effettuati prima della scadenza di tale periodo di "grazia".

Solvibilità nel breve termine sopra la media, con riferimento agli altri emittenti di grado speculativo, anche se comunque esistono "credit concerns" per il medio-lungo periodo.

B -2

Solvibilità nel breve termine nella media, liquidità disponibile adeguata o anche buona e basso rischio di evento *default* nel breve termine.

B -3

Solvibilità di grado speculativo debole nel breve termine bassa, liquidità disponibile inadeguata o insufficiente e significativo rischio di evento *default* nel breve termine.

C

Titoli il cui rimborso alla scadenza è dubbio ed il rischio di evento di *default* è elevato.

D

Già in ritardo con il pagamento degli interessi o del capitale salvo nel caso in cui sia stata accordata una deroga, nel qual caso si può aspettare che il rimborso venga effettuato prima della nuova Data di Scadenza.

Nota: i rating da "AA" a "CCC" incluso possono essere modificati aggiungendo il segno "+" o "-" per precisare la posizione



La scala di *rating* di FitchRatings:

Lungo Termine titoli di debito con durata superiore a un anno	Breve Termine titoli di debito con durata inferiore a un anno
Categoria Investimento	Categoria Investimento
AAA	F1+
Eccellenti capacità di onorare le obbligazioni assunte.	Migliore qualità, eccezionali capacità di far fronte agli obblighi assunti.
AA+	F1
Alta qualità, rischio molto basso, ma la suscettibilità allo stesso nel lungo periodo appare superiore a quello delle AAA.	Migliore qualità, ottime capacità di far fronte agli obblighi assunti.
AA/AA-	F2
Ottime capacità di onorare le obbligazioni assunte. Minime differenze rispetto al grado più alto.	Buona qualità, accettabili capacità di far fronte agli obblighi assunti.
A+/A/A-	
Buone capacità di rispettare gli obblighi finanziari, ma in qualche modo sono maggiormente suscettibili ai cambiamenti delle circostanze e delle condizioni economiche, rispetto agli obbligati con un <i>rating</i> migliore	
BBB+/BBB/BBB-	
Adeguate capacità di rispettare gli obblighi finanziari. Tuttavia, condizioni economiche avverse o cambiamenti delle circostanze sono più facilmente associabili ad una minore capacità di adempire agli obblighi finanziari assunti.	



Lungo Termine titoli di debito con durata superiore a un anno	Breve Termine titoli di debito con durata inferiore a un anno
<p>Categoria Speculativa BB+/BB/BB-</p> <p>Meno vulnerabili nel breve periodo, rispetto ad obbligati con <i>rating</i> inferiore. Tuttavia, il dover fronteggiare condizioni di incertezza economica, finanziaria, amministrativa potrebbe interferire con le capacità di soddisfacimento degli obblighi assunti.</p>	<p>Categoria Speculativa F3</p> <p>Accettabile qualità, sufficienti capacità di far fronte agli obblighi assunti, tuttavia situazioni impreviste nel breve periodo potrebbero influire sulle capacità di pagamento del debitore.</p>
<p>B+/B/B-</p> <p>Più vulnerabili rispetto agli obbligati valutati 'BB', ma vi sono ancora le capacità per rispettare gli impegni finanziari. Condizioni economiche e/o finanziarie impreviste, ridurrebbero probabilmente le capacità e la volontà dell'obbligato, di adempiere.</p>	<p>B</p> <p>Di natura speculative e l'obbligato ha minime capacità di rendersi solvente verso i creditori. Vulnerabile nel breve periodo a situazioni di instabilità economica e finanziaria.</p>
<p>CCC+/CCC/CCC-</p> <p>Attualmente vulnerabile, e la solvibilità delle obbligazioni assunte, dipende prevalentemente da condizioni economiche e finanziarie favorevoli.</p>	<p>C</p> <p>Elevate possibilità di default, il rimborso delle obbligazioni emesse è strettamente dipendente da situazioni economiche e finanziarie favorevoli.</p>
<p>CC</p> <p>Attualmente molto vulnerabile, e la solvibilità delle obbligazioni assunte, dipende prevalentemente da condizioni economiche e finanziarie favorevoli.</p>	<p>D</p> <p>L'impresa è in default.</p>
<p>C</p> <p>Estremamente vulnerabile, forse in bancarotta o in ritardo nei pagamenti, che ancora vengono comunque effettuati.</p>	
<p>D</p> <p>Default/Insolvenza di tutte o la maggior parte delle obbligazioni emesse.</p>	
<p>NR</p> <p>Non valutata.</p>	



La scala di rating di Moody's:

Lungo Termine titoli di debito con durata superiore a un anno Categoria Investimento	Breve Termine titoli di debito con durata inferiore a un anno Categoria Investimento
Aaa Eccellente qualità, rischio d'insolvenza più basso.	Prime-1 Migliori capacità di far fronte agli impegni di breve periodo.
Aa1/Aa2/Aa3 Alta qualità, rischio d'insolvenza molto basso.	Prime-1/Prime-2 Ottime capacità di far fronte agli impegni di breve periodo.
A1/A2/A3 Qualità superiore alla media, rischio d'insolvenza basso.	Prime-2 Buone capacità di far fronte agli impegni di breve periodo.
Baa1/Baa2/Baa3 Media qualità, rischio d'insolvenza medio-basso.	Prime-2/Prime-3 Accettabili capacità di far fronte agli impegni di breve periodo. Prime-3 Sufficienti capacità di far fronte agli impegni di breve periodo.



Lungo Termine titoli di debito con durata superiore a un anno Categoria Speculativa	Breve Termine titoli di debito con durata inferiore a un anno Categoria Speculativa
Ba1/Ba2/Ba3	Not Prime
Titoli speculativi con rischio d'insolvenza significativo.	Non rientra in nessuna delle precedenti categorie.
B1/B2/B3	
Speculativo, alto rischio d'insolvenza.	
Caa1/Caa2/Caa3	
Scarsa qualità, rischio molto alto	
Ca	
Estremamente speculativo, con la possibilità di essere sull'orlo del default, ma con qualche possibilità di ottenere il pagamento di interessi e capitale.	
C	
Peggior qualità, di solito in default e con scarse o assenti possibilità di recuperare sia gli interessi sia il capitale investito.	



8. Informazioni in relazione al consenso dell'Emittente all'utilizzo del Prospetto di Base

8.1 Consenso esplicito all'utilizzo del Prospetto di Base

L'Emittente fornisce il proprio esplicito consenso all'utilizzo del presente Prospetto di Base assumendosi la responsabilità per il contenuto del Prospetto di Base stesso anche in relazione ad una successiva rivendita o al collocamento finale di Obbligazioni da parte di qualsiasi intermediario finanziario cui sia stato accordato il consenso ad utilizzare il Prospetto di Base stesso.

8.2 Indicazione del periodo per il quale viene concesso il consenso

Il consenso di cui al Paragrafo 8.1 che precede è concesso per tutto il periodo di validità del Prospetto di Base.

8.3 Indicazione del periodo di offerta per procedere al collocamento finale di strumenti finanziari

L'indicazione del Periodo di Offerta durante il quale eventuali intermediari finanziari potranno procedere a una successiva rivendita o al collocamento finale delle Obbligazioni sarà inserita nelle pertinenti Condizioni Definitive relative alle Obbligazioni emesse.

8.4 Indicazione degli Stati membri in cui gli intermediari finanziari potranno utilizzare il Prospetto di Base per una successiva rivendita o per il collocamento finale di strumenti finanziari

L'utilizzo del Prospetto di Base da parte di intermediari finanziari è consentito per offerte che avverranno esclusivamente in Italia con conseguente esclusione di qualsiasi altro ordinamento giuridico.

8.5 Altre condizioni chiare e oggettive annesse al consenso e pertinenti ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base

Qualsiasi altra condizione chiara e oggettiva annessa al consenso e pertinente ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base sarà indicata nelle pertinenti Condizioni Definitive.

8.6 Ulteriori informazioni da parte degli intermediari che utilizzeranno il Prospetto di Base

Si informano gli investitori che, in caso di offerta da parte di un intermediario finanziario, quest'ultimo fornirà agli investitori le informazioni sulle condizioni dell'offerta nel momento in cui essa sarà presentata.

8.7 Informazioni supplementari

Si precisa che il consenso all'utilizzo del Prospetto di Base viene concesso da parte dell'Emittente indistintamente a tutti gli intermediari finanziari.

A tal riguardo, si informano gli investitori che tutti gli intermediari finanziari che utilizzeranno il Prospetto di Base sono tenuti a dichiarare sul proprio sito web di usare il Prospetto di Base nel rispetto del consenso dato e delle relative condizioni.



Sezione 7 – Modello di Condizioni Definitive

Di seguito si riporta il modello di Condizioni Definitive che dovrà essere completato per ciascuna emissione di Obbligazioni Mediobanca effettuata ai sensi dei Programmi denominati “Mediobanca Obbligazioni strutturate con opzioni digitali” e “Mediobanca Obbligazioni strutturate con opzione Call Europea”.

* * *

[LOGO MEDIOBANCA]

[DESCRIZIONE]

Il prestito Obbligazionario [...] è emesso a valere sul Prospetto di Base relativo al [“Programma di emissione, offerta e/o quotazione di Obbligazioni strutturate con opzioni digitali”, “Programma di emissione, offerta e/o quotazione di Obbligazioni strutturate con opzione Call Europea”] depositato presso la Consob in data 29 marzo 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0164235/19 del 28 marzo 2019.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob [e a Borsa Italiana] in data [•].

Le informazioni complete sull'Emittente e sulla Singola Offerta sono ottenibili solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione, dei documenti inclusi per riferimento e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base è disponibile presso il sito internet dell'Emittente www.mediobanca.it [, del Responsabile del Collocamento[•]] nonché sul sito internet del/i Collocatori[•].

* * *

Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relativamente all'emissione [e all'ammissione a quotazione] delle Obbligazioni di seguito descritte, ed è stato redatto ai fini dell'art.5, paragrafo 4 della Direttiva 2003/71/CE (così come modificata e integrata dalla Direttiva 2010/73 UE), in conformità al Regolamento 2004/809/CE (così come modificato e integrato dai Regolamenti Delegati UE n. 486/2012 e n.862/2012), nonché al Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (le “**Condizioni Definitive**”).

Il presente documento deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 29 marzo 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0164235/19 del 28 marzo 2019, relativo ai Programmi di Obbligazioni strutturate con opzioni digitali e Obbligazioni strutturate con opzione Call Europea di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Conseguentemente le informazioni complete sull'emittente Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e sulle Obbligazioni sono ottenibili solo con la consultazione congiunta delle presenti Condizioni Definitive, del Prospetto di Base, [del relativo Supplemento] e dei documenti in essi incorporati mediante riferimento.

Le presenti Condizioni Definitive, unitamente al Prospetto di Base, [al relativo Supplemento] ed ai documenti in esso incorporati mediante riferimento sono pubblicate sul sito web dell'Emittente www.mediobanca.it , [nonché sul sito [del][di ciascuno dei Collocatori e] del Responsabile del Collocamento].



MEDIOBANCA

Le presenti Condizioni Definitive, congiuntamente alla Nota Informativa del Prospetto di Base, costituiscono anche il regolamento del Prestito Obbligazionario.

* * *

Alle presenti Condizioni Definitive è allegata la Nota di Sintesi dell'emissione.

L'adempimento della pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.



Informazioni Essenziali		
1.	Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta	[...]
Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire/ da ammettere alla negoziazione		
2.	Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione	[Obbligazioni non subordinate strutturate con Opzione Digitale] [Obbligazioni non subordinate strutturate con Opzione Call Europea]
3.	Codice ISIN (International Security Identification Number) o altri analoghi codici di identificazione	[...]
4.	Numero della Serie	[...]
5.	Numero della Tranche:	[](se fungibile con un Prestito già esistente, dettagli di tale Prestito, ivi compresa la data in cui le Obbligazioni diverranno fungibili)
6.	Ammontare Nominale Massimo:	- Tranche: [] - Serie: [] Salvo quanto sotto riportato, l'Ammontare Nominale Massimo non eccederà [●]. [Tuttavia l'Emittente si riserva il diritto di incrementare, durante il Periodo di Offerta, l'Ammontare Nominale Massimo indicato sopra per un ammontare pari a [●] volte tale ammontare (l'" Ammontare Nominale Massimo Incrementato "). L'Ammontare Nominale Massimo Incrementato sarà pubblicato sui siti internet dell'Emittente [del Responsabile del Collocamento] [e del Collocatore] e sarà efficace dalla data in cui la comunicazione viene pubblicata (compresa)].
7.	Valore Nominale Unitario	[] [Ove la Valuta di Denominazione sia diversa dall'Euro, all'indicazione del Valore Nominale Unitario si aggiungerà per finalità meramente informative indicazione dell'equivalente in Euro del Valore Nominale Unitario e del tasso di cambio utilizzato]
8.	Valuta di Denominazione	[Euro/Altre valute]



9.	Prezzo di Emissione/Offerta	<p>[]% del Valore Nominale Unitario, e quindi [] per ogni Obbligazione di [] Valore Nominale Unitario.</p> <p>[L'importo dei Dietimi è pari a []% del Valore Nominale Unitario, e quindi [] per ogni Obbligazione di [] Valore Nominale Unitario]</p>
10.	Prezzo di Rimborso	[]% del Valore Nominale Unitario, e quindi [] per ogni Obbligazione di [] Valore Nominale Unitario.
11.	Tasso di Interesse Nominale Cedola/e Fissa/e	[Applicabile][Non applicabile] Cedola/e Fissa/e [...]
12.	Disposizioni relative agli interessi da pagare	Data/e di Pagamento Interessi Fissi [...] Convenzione di calcolo Interessi Fissi: [...] Calendario Giorni Lavorativi: [...]
13.	Tasso di Interesse Nominale Cedola/e Variabile/i	[Applicabile] [Non applicabile] Cedola/e Variabile/i [...] [...] [Data di Rilevazione] [Modalità di rilevazione] [Metodo di Calcolo Cedola Variabile]
14.	Parametro di Indicizzazione	[...][Non applicabile]
15.	Margine	[...][Non applicabile]
16.	Disposizioni relative agli interessi da pagare	Data di Pagamento Interessi a Tasso Variabile: [...] Convenzione di Calcolo Interessi a Tasso Variabile: [...] Calendario Giorni Lavorativi:[...]
17.	Tasso di Interesse Nominale Cedola Variabile Eventuale	[Applicabile][Non applicabile]



18.	Disposizioni relative agli interessi da pagare	Data di Pagamento Cedola Variabile Eventuale: [...] [...] Convenzione di Calcolo Cedola Variabile Eventuale: [...] Calendario Giorni Lavorativi:[...]
19.	Margine	[...][Non applicabile]
20.	Fattore di Partecipazione ("FP")	[...][Non applicabile]
21.	Data di Rilevazione del Parametro di Indicizzazione e Modalità di Rilevazione	[...][Non applicabile] [...] <i>[Nel caso in cui il Parametro di Riferimento sia un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation, inserire: [inserire il nome dell'Amministratore [•]], amministratore del [indicare denominazione del Parametro di Riferimento [•]] [è][non è] incluso nel registro previsto dall'Articolo 36 del Benchmark Regulation.]</i>
22.	Tasso Massimo	[...]
23.	Tasso Minimo	[...]
24.	Descrizione del Sottostante/i	[Applicabile][Non applicabile] Informazioni sul Sottostante/i: [...] <i>(nel caso di più Sottostanti e/o Sottostanti diversi per ciascuna Cedola Variabile Eventuale indicare per ciascuno le seguenti informazioni)</i> Sottostante: [•] Data di Rilevazione Iniziale: [...] Data di Rilevazione Finale: [...] Modalità di rilevazione del Valore di Riferimento Iniziale: [...] Modalità di rilevazione del Valore di Riferimento Finale: [...]



25.	Descrizione del Paniere di Riferimento	[Applicabile][Non applicabile] Informazioni sul Paniere di Riferimento: [...] Data di Rilevazione Iniziale: Data di Rilevazione Finale: Modalità di rilevazione del Valore di Riferimento Iniziale Modalità di rilevazione del Valore di Riferimento Finale:
26.	Metodo di Calcolo	[...]
27.	Data di godimento degli interessi	[] Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dal []
28.	Fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del Sottostante e del Parametro di Indicizzazione	[Cedola Variabile] [Cedola Variabile Eventuale]
29.	Eventi di turbativa ed eventi straordinari / Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sul Sottostante e del Parametro di Indicizzazione	[Indicazione degli eventi di turbativa e degli eventi straordinari le modalità di rettifica utilizzate dall'Agente di calcolo] [Cedola Variabile Eventuale] [Cedola Variabile]
30.	Agente di calcolo	[NON APPLICABILE] [•]
31.	Descrizione della Componente Derivativa	[...]
32.	Data di Scadenza	[] La durata delle Obbligazioni è quindi pari a [] Importo di rimborso alla Data di Scadenza [...]
33.	Modalità di ammortamento e procedure di Rimborso	[...]
34.	Tasso di Rendimento	[]% lordo []% netto
35.	Metodo di calcolo del rendimento	[Inserire la formula per la determinazione del tasso di rendimento effettivo a scadenza]



36.	Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno creati e/o emessi	[...]
37.	Data di Emissione	[...]
Condizioni dell'offerta		
Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta		
38.	Ammontare totale dell'emissione/dell'offerta	[Non applicabile] [...]
39.	Periodo d'Offerta	[Non applicabile] [...]
40.	Descrizione della procedura di sottoscrizione	[Non applicabile] [...]
41.	Possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente	[Non applicabile] [...]
42.	Ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione	[Non applicabile] [...]
43.	Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari	[Non applicabile] [...]
44.	Data di pubblicazione dei risultati dell'offerta e modalità	[Non applicabile] [...]
Piano di ripartizione e di assegnazione		
45.	Offerte o Tranches riservate	[Non applicabile] [...]
46.	Comunicazione dell'ammontare assegnato	[...]
Fissazione del prezzo		
47.	Costi inclusi nel prezzo di emissione	[commissioni di collocamento] [commissioni di strutturazione] [Eventuali altri oneri]



48.	Spese e imposte in aggiunta al prezzo di emissione	[...]
Collocamento e sottoscrizione		
49.	Coordinatore/i dell'offerta e Collocatore/i	[Non applicabile] [...]
50.	Organismi incaricati del servizio Finanziario/ Sistema di gestione accentrata	[...]
51.	Impegno di assunzione a fermo	[Non applicabile] [...]
52.	Accordi di Collocamento	[Non applicabile] [...]
53.	Costi inclusi nel Prezzo di Emissione	[commissioni di collocamento] [commissioni di strutturazione...] [Eventuali altri oneri] [...]
54.	Spese e imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione	[commissioni di strutturazione] [...]
Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione		
55.	Domanda di ammissione alla negoziazione	[...]
56.	Data prevista di ammissione alla negoziazione	[Non applicabile] [...]
57.	Commissioni di Negoziazione	[...]
58.	Mercati di negoziazione	[...]opererà quale [market maker] [liquidity provider] [specialist] sul mercato [...]
59.	Operatori sul mercato secondario	[...]
Informazioni supplementari		
60.	Consulenti	[...]



61.	Rating degli strumenti finanziari	[...]
62.	Sito/i su cui pubblicare gli eventuali avvisi per il pubblico	[...]

* * *



MEDIOBANCA

L'Emittente si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive.

[Il Responsabile del Collocamento si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive [limitatamente a quanto segue: []]].

MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A.

[] (Responsabile del Collocamento)

Pagina Bianca